SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 147° — Numero 20

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 25 gennaio 2006** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1a Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2a Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3a Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4a Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 6 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2006. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati *(di colore rosso)* per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 29 gennaio 2006 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 26 febbraio 2006.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2006 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero della giustizia

Ministero dell'interno

Ministero dell'economia e delle finanze

Ministero della salute

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

06G0017

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 9 gennaio 2006, n. **15.**

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo di Malta sulla promozione e protezione degli investimenti, firmato a Roma il 20 dicembre 2002.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo di Malta sulla promozione e protezione degli investimenti, firmato a Roma il 20 dicembre 2002.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 13 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 gennaio 2006

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FINI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

ACCORDO

FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

E IL GOVERNO DI MALTA

SULLA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo di Malta, qui di seguito denominati le "Parti Contraenti",

animati dal desiderio di creare condizioni favorevoli per migliorare la cooperazione economica fra le Parti Contraenti, in particolare in relazione ad investimenti di capitali da parte di investitori di una Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente;

e

nel riconoscere che la promozione e la reciproca protezione di tali investimenti, sulla base di Accordi internazionali, contribuiranno a stimolare iniziative imprenditoriali in grado di favorire la prosperità di entrambe le Parti Contraenti,

hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO 1

Definizioni

Ai fini del presente Accordo:

1. per "investimento" si intende ogni bene investito, precedentemente o successivamente all'entrata in vigore del presente Accordo, da parte di una persona fisica o giuridica di una Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente, in conformità con le leggi e i regolamenti di quest'ultima, indipendentemente dalla forma giuridica prescelta.

   Senza limitare la portata generale di quanto sopra, il termine "investimento" comprende in particolare, ma non esclusivamente:

   a) beni mobili ed immobili, nonché ogni diritto di proprietà "in rem", come servitù, diritti di garanzia, ipoteche, pegni, usufrutto ed altri simili diritti di garanzia reale su proprietà di terzi, nella misura in cui essi possano costituire oggetto di investimento;

   b) titoli azionari ed obbligazionari, quote di partecipazione o ogni altro titolo di credito, nonché titoli di Stato e titoli pubblici in genere;

   c) diritti a somme di denaro o prestazioni sulla base di un contratto, aventi un valore economico correlato ad un investimento, come pure i redditi reinvestiti e gli utili di capitale;

d) diritti d'autore, marchi commerciali, brevetti, design industriali ed altri diritti di proprietà intellettuale ed industriale, know how, segreti commerciali, denominazioni commerciali e avviamento;

e) qualsiasi diritto di natura economica derivante da legge o contratto, nonché ogni licenza e concessione accordata in conformità con le vigenti disposizioni di legge applicabili alle attività economiche, ivi inclusi i diritti di prospezione, estrazione e sfruttamento delle risorse naturali;

f) qualsiasi incremento di valore dell'investimento iniziale.

Eventuali modifiche nella forma dell'investimento non comporteranno cambiamenti nella natura di quest'ultimo.

2. per "investitore" si intende qualsiasi persona fisica o giuridica di una Parte Contraente che effettui investimenti nel territorio dell'altra Parte Contraente, nonché le consociate, le affiliate e le filiali straniere in qualche modo controllate dalle suddette persone fisiche o giuridiche;
3. per "persona fisica", con riferimento a ciascuna Parte Contraente, si intende ogni persona fisica che abbia la cittadinanza di tale Parte Contraente in conformità con le sue leggi;
4. per "persona giuridica", con riferimento a ciascuna Parte Contraente, si intende qualsiasi entità che abbia le proprie attività economiche reali nel territorio di una delle Parti Contraenti e sia riconosciuta dalle leggi e dai regolamenti di quest'ultima, come ad esempio istituzioni pubbliche, società di capitali, società di persone,

fondazioni ed associazioni, indipendentemente dal fatto che siano a responsabilità limitata o meno;

5. per "reddito" si intendono le somme derivanti da un investimento, ivi compresi, in particolare, utili o interessi, redditi da interessi, utili di capitale, dividendi, royalties o compensi per servizi tecnici ed altri servizi, nonché qualsiasi prestazione in natura come ad esempio, sebbene non esclusivamente, materie prime, derrate o prodotti o capi d'allevamento;
6. per "territorio" si intendono, oltre alle superfici comprese entro i confini terrestri, la "zona marittima". Quest'ultima comprende anche le aree marine e sottomarine sulle quali le Parti Contraenti esercitano diritti di sovranità o giurisdizione secondo il diritto internazionale.
7. per "accordo di investimento" si intende un accordo che una Parte Contraente può stipulare con investitori dell'altra Parte Contraente, al fine di disciplinare gli specifici rapporti relativi all'investimento;
8. per "trattamento non discriminatorio" si intende un trattamento che sia il più favorevole fra il trattamento nazionale e il trattamento della nazione più favorita.
9. per "diritto di accesso" si intende il diritto ad essere ammessi ad effettuare investimenti nel territorio dell'altra Parte Contraente.

Fermo restando quanto disposto all'articolo 3, paragrafo 3 del presente Accordo, gli investitori di ciascuna Parte Contraente avranno il diritto di accedere alle attività di

investimento nel territorio dell'altra Parte Contraente in conformità con le leggi e i regolamenti di quest'ultima.

10. per "attività connesse con un investimento" si intendono, fra l'altro:

(a) l'organizzazione, il controllo, il funzionamento, l'amministrazione e la cessione di società, filiali, agenzie, uffici o altre organizzazioni per l'esercizio dell'attività commerciale;

(b) l'accesso ai mercati finanziari;

(c) l'assunzione di prestiti, l'acquisto, la vendita e l'emissione di titoli azionari ed altri valori mobiliari e l'acquisto di valuta estera finalizzata alle importazioni necessarie per l'esercizio delle attività economiche;

(d) la commercializzazione di beni e servizi;

(e) l'approvvigionamento, la vendita e il trasporto di materie prime e prodotti lavorati, energia, combustibili e mezzi di produzione;

(f) la diffusione di informazioni commerciali.

ARTICOLO 2

Promozione e protezione degli investimenti

1. Ciascuna Parte Contraente incoraggerà gli investitori dell'altra Parte Contraente ad investire nel proprio territorio e darà, in conformità con le proprie leggi, le necessarie autorizzazioni relative a tali investimenti.

2. Gli investitori di ciascuna Parte Contraente avranno diritto di accesso agli investimenti nel territorio dell'altra Parte Contraente a condizioni non meno favorevoli di quelle previste all'articolo 3.1.
3. Ciascuna Parte Contraente garantirà sempre un trattamento giusto ed equo agli investimenti effettuati da investitori dell'altra Parte Contraente. Ciascuna Parte Contraente garantirà che la gestione, il mantenimento, l'uso, la trasformazione, il godimento o il trasferimento degli investimenti effettuati nel proprio territorio da investitori dell'altra Parte Contraente, nonché da società e imprese in cui tali investimenti siano stati effettuati, non vengano in alcun modo sottoposti a misure ingiustificate o discriminatorie.
4. Ciascuna Parte contraente creerà e manterrà sul proprio territorio un quadro giuridico in grado di garantire agli investitori la continuità di trattamento giuridico incluso l'adempimento, in buona fede, di tutti gli impegni assunti nei confronti di ogni specifico investitore.
5. Nessuna Parte Contraente porrà condizioni per la creazione, l'ampliamento o il proseguimento degli investimenti che possano comportare l'assunzione o l'imposizione di obblighi di esportare la produzione e che stabiliscano che le merci debbano essere acquisite localmente, o qualsiasi altra condizione che abbia tale effetto.
6. Ciascuna Parte Contraente, in conformità con le proprie leggi e regolamenti, tratterà nel modo più favorevole possibile questioni relative all'ingresso, al soggiorno e alla

circolazione sul suo territorio di cittadini dell'altra Parte Contraente coinvolti nell'investimento e dei loro familiari.

Alle società costituite ai sensi delle leggi e dei regolamenti di una Parte Contraente e che sono possedute o controllate da investitori dell'altra Parte Contraente sarà consentito assumere personale direttivo di alto livello da esse scelto, indipendentemente dalla loro cittadinanza, in conformità con la legislazione della Parte Contraente ospitante.

ARTICOLO 3

Trattamento nazionale e clausola della nazione più favorita

1. Entrambe le Parti Contraenti, entro i confini del proprio territorio, accorderanno agli investimenti e ai relativi redditi degli investitori dell'altra Parte Contraente un trattamento non meno favorevole di quello riservato agli investimenti e ai relativi redditi dei propri cittadini o degli investitori di Stati terzi.
2. Il trattamento accordato alle attività connesse con gli investimenti degli investitori di ciascuna Parte Contraente non sarà meno favorevole di quello accordato ad attività simili connesse con gli investimenti dei propri investitori o di quelli di Stati terzi.

3. Qualora una Parte Contraente accordi speciali vantaggi e privilegi agli investitori di Stati terzi per effetto di un accordo che istituisca un'unione doganale o economica, un mercato comune, un'area di libero scambio, un accordo regionale o sub-regionale, un accordo economico internazionale multilaterale, o qualsiasi altro accordo concluso al fine di evitare la doppia imposizione, o di facilitare gli scambi transfrontalieri, tale Parte Contraente non sarà obbligata ad accordare tali vantaggi e privilegi agli investitori dell'altra Parte Contraente.

ARTICOLO 4

Risarcimento per danni o perdite

1. Qualora gli investitori di una delle Parti Contraenti subiscano perdite o danni che abbiano effetti sui propri investimenti nel territorio dell'altra Parte Contraente a causa di guerra, altre forme di conflitto armato, stato di emergenza, guerra civile, o altri eventi simili, la Parte Contraente nel cui territorio è stato effettuato l'investimento riconoscerà un risarcimento adeguato in relazione a detti danni o perdite, indipendentemente dal fatto che tali perdite o danni siano stati causati da forze governative o altri soggetti. I versamenti relativi ai risarcimenti dovranno essere liberamente trasferibili, senza indebito ritardo e saranno effettuati in una moneta liberamente convertibile.

Gli investitori interessati riceveranno lo stesso trattamento previsto per i cittadini dell'altra Parte Contraente e, in ogni caso, un trattamento non meno favorevole di quello accordato agli investitori di Stati terzi.

ARTICOLO 5

Nazionalizzazione e esproprio

Gli investimenti di cui al presente Accordo non saranno oggetto di provvedimenti che possano limitare, permanentemente o temporaneamente, il diritto di proprietà, possesso, controllo o godimento degli stessi, salvo laddove specificamente previsto dalla vigente legislazione nazionale o locale e da regolamenti e sentenze emesse da Corti o Tribunali competenti.

2. Gli investimenti degli investitori di una delle Parti Contraenti non saranno "de jure" o "de facto" direttamente o indirettamente nazionalizzati, espropriati, requisiti o soggetti a misure aventi effetti equivalenti nel territorio dell'altra Parte Contraente, ivi incluse misure che interessino le società ed i loro beni controllati dall'investitore, se non per fini pubblici o per motivi di interesse nazionale contro immediato, pieno ed effettivo risarcimento e a condizione che tali misure siano prese su base non discriminatoria ed in conformità con tutte le disposizioni e procedure di legge.

3. L'adeguato risarcimento corrisponderà al giusto valore di mercato dell'investimento espropriato immediatamente antecedente al momento in cui sia stata annunciata o resa pubblica la decisione di nazionalizzazione o di esproprio.

   In caso di difficoltà nello stabilire il giusto valore di mercato, questo sarà determinato in conformità con i criteri di valutazione riconosciuti a livello internazionale.

   Il risarcimento sarà calcolato in valuta liberamente convertibile al tasso di cambio prevalente applicabile alla data in cui sia stata annunciata o resa pubblica la decisione di nazionalizzazione o esproprio ed includerà gli interessi calcolati sulla base degli EURIBOR Standards a partire dalla data di nazionalizzazione o esproprio fino alla data del pagamento e sarà liberamente esigibile e trasferibile.

   Una volta stabilito il risarcimento, esso dovrà essere corrisposto senza indebito ritardo e, in ogni caso, entro un mese.

4. Nel caso in cui l'oggetto dell'esproprio sia una società mista costituita nel territorio di una delle Parti Contraenti, il risarcimento da corrispondere all'investitore di una Parte Contraente sarà calcolato tenendo in considerazione il valore della quota di partecipazione di tale investitore nella società mista, in conformità con i relativi documenti ufficiali di quest'ultima ed adottando gli stessi criteri di valutazione di cui al paragrafo 3 del presente articolo.

5. Un cittadino o una società di una delle Parti contraenti che asserisca che tutto o parte del proprio investimento sia stato espropriato avrà diritto ad una sollecita revisione

del provvedimento da parte delle competenti autorità giudiziarie o amministrative dell'altra Parte Contraente per stabilire se abbia avuto luogo l'esproprio e, in tal caso, se l'esproprio e il relativo risarcimento siano conformi alle disposizioni del presente Accordo, nonché per definire tutte le altre questioni pertinenti.

6. Se, successivamente all'esproprio, l'investimento in oggetto non viene utilizzato, in tutto o in parte, al fine per il quale è stato espropriato, il precedente proprietario, ovvero gli aventi causa, avranno diritto a riacquistare il bene. Il prezzo di tale investimento espropriato sarà calcolato con riferimento alla data in cui ha luogo il riacquisto ed adottando gli stessi criteri di valutazione presi in considerazione per il calcolo del risarcimento, come stabilito al paragrafo 3 del presente articolo.

ARTICOLO 6

Rimpatrio di capitali, profitti e redditi

1. Ciascuna Parte Contraente garantirà che gli investitori dell'altra Parte Contraente possano trasferire all'estero, senza indebito ritardo e in qualsiasi valuta convertibile, quanto segue:

a) capitali e quote aggiuntive di capitale, compresi i redditi reinvestiti utilizzati per il mantenimento e l'incremento dell'investimento;

b) redditi netti, dividendi, royalties, compensi per assistenza e servizi tecnici, interessi ed altri utili;

c) redditi derivanti dalla totale o parziale vendita o dalla totale o parziale liquidazione di un investimento;

d) fondi destinati al rimborso di prestiti connessi con un investimento e il pagamento dei relativi interessi;

e) remunerazioni ed indennità corrisposte a cittadini dell'altra Parte Contraente per attività e servizi svolti in relazione ad un investimento effettuato nel territorio dell'altra Parte Contraente nella misura e secondo le modalità previste dalla legislazione nazionale e dai regolamenti vigenti.

(f) versamenti relativi ai risarcimenti ai sensi dell'articolo 4.

2. Senza limitare la portata dell'articolo 3 del presente Accordo, le Parti Contraenti si impegnano ad accordare ai trasferimenti di cui al paragrafo 1 del presente articolo lo stesso trattamento favorevole riservato agli investimenti effettuati da investitori di Stati terzi, qualora esso sia più favorevole.

ARTICOLO 7

Surroga

Nel caso in cui una Parte Contraente o un'entità che rappresenti gli interessi di tale Parte Contraente abbia fornito una garanzia in relazione a rischi non commerciali per investimenti effettuati da un suo investitore nel territorio dell'altra Parte Contraente ed abbia effettuato pagamenti a detto investitore sulla base di tale garanzia, l'altra Parte Contraente riconoscerà la cessione dei diritti dell'investitore alla prima Parte Contraente. In relazione al trasferimento dei versamenti da effettuare alla Parte Contraente o ad un'entità che rappresenti gli interessi di tale Parte Contraente in virtù di tale cessione, si applicheranno le disposizioni previste agli articoli 4, 5 e 6 del presente Accordo.

ARTICOLO 8

Procedure di trasferimento

1. I trasferimenti di cui agli articoli 4, 5, 6 e 7 saranno effettuati senza indebito ritardo e, in ogni caso, entro i sei mesi successivi all'adempimento di tutti gli obblighi fiscali e in valuta liberamente convertibile. Tutti i trasferimenti saranno effettuati al tasso di cambio prevalente applicabile alla data in cui l'investitore faccia richiesta del relativo trasferimento, fatta eccezione per quanto disposto al paragrafo 3

dell'articolo 5 in merito al tasso di cambio applicabile in caso di nazionalizzazione o esproprio.

Le disposizioni del presente Accordo non limiteranno, comunque, l'applicazione delle disposizioni di legge nazionali volte a prevenire l'evasione e l'elusione fiscale. A tal fine, le autorità competenti di ciascuna Parte Contraente si impegnano a fornire ogni informazione utile su richiesta dell'altra Parte Contraente.

2. Gli obblighi fiscali di cui al paragrafo precedente si intendono assolti quando l'investitore abbia espletato le procedure previste dalla legge della Parte Contraente sul cui territorio è stato effettuato l'investimento.
3. Gli utili investiti godranno della stessa protezione accordata all'investimento originario.

ARTICOLO 9

Composizione di controversie fra Investitori e Parti Contraenti

1. Le controversie che dovessero insorgere tra una Parte Contraente e gli investitori dell'altra Parte Contraente in merito ad investimenti, ivi incluse le controversie relative all'importo dei risarcimenti, saranno, per quanto possibile, composte in via amichevole.

2. Laddove un investitore di una Parte Contraente abbia concluso un accordo di investimento con l'altra Parte Contraente o un'entità che rappresenti gli interessi di tale Parte Contraente, la procedura stabilita in tale accordo si applicherà a tutte le controversie che insorgano fra l'investitore e l'altra Parte Contraente, o la summenzionata entità, in relazione alle questioni contemplate da detto accordo.

3. Nel caso in cui tali controversie non possano essere composte in via amichevole entro sei mesi dalla data della richiesta scritta di composizione, l'investitore interessato, a sua scelta, potrà sottoporre la controversia per la composizione:

a) al Tribunale della Parte Contraente competente per territorio; oppure

b) ad un Tribunale Arbitrale ad hoc, in conformità con il regolamento arbitrale della Commissione delle Nazioni Unite sul Diritto Commerciale Internazionale (UNCITRAL). Ciascuna Parte Contraente si impegna ad accettare il rinvio a detto arbitrato; oppure

c) al Centro Internazionale per la Composizione delle Controversie relative agli Investimenti, per l'applicazione delle procedure arbitrali di cui alla Convenzione di Washington del 18 marzo 1965 sulla composizione delle controversie relative agli investimenti fra Stati e cittadini di altri Stati, qualora o non appena entrambe le Parti Contraenti vi abbiano aderito. Finché entrambe non abbiano aderito alla summenzionata Convenzione, le Parti Contraenti convengono che la controversia possa essere sottoposta ad arbitrato in conformità con le norme stabilite nelle

"Additional Facilities" del Centro Internazionale per la Composizione delle Controversie relative agli Investimenti del 1978.

4. Ai sensi del paragrafo 3 (b) del presente articolo, l'arbitrato si svolgerà in conformità con le seguenti disposizioni:

   il Tribunale Arbitrale sarà composto da tre arbitri. Qualora questi ultimi non siano cittadini di una delle Parti Contraenti, essi dovranno essere cittadini di Stati aventi relazioni diplomatiche con entrambe le Parti Contraenti e verranno nominati dal Presidente dell'Istituto di Arbitrato della Camera di Stoccolma/Parigi nella sua qualità di autorità preposta alle nomine. L'arbitrato si svolgerà a Stoccolma/Parigi, salvo diverso accordo fra le Parti. Nel pronunciare la sua decisione, il Tribunale Arbitrale applicherà le disposizioni contenute nel presente Accordo, nonché i principi di diritto internazionale riconosciuti dalle due Parti Contraenti. Il riconoscimento e l'applicazione della decisione arbitrale nel territorio delle Parti Contraenti saranno disciplinati dalle rispettive legislazioni nazionali, in conformità con le Convenzioni internazionali in materia di cui esse siano parti.

5. Entrambe le Parti Contraenti si asterranno dal trattare attraverso i canali diplomatici ogni materia oggetto di procedure arbitrali o giudiziarie in corso, finché tali procedure non siano concluse. Qualora una delle Parti Contraenti non ottemperi al lodo del Tribunale Arbitrale o di altra Corte entro il termine fissato dal lodo, o altrimenti entro il termine che può essere stabilito in base alle disposizioni di diritto

internazionale o interno applicabili, potranno essere intrapresi negoziati su tali materie fra le Parti Contraenti, attraverso i canali diplomatici,.

ARTICOLO 10

Composizione delle controversie fra le Parti Contraenti

1. Le controversie che dovessero insorgere tra le Parti Contraenti sull'interpretazione e sull'applicazione del presente Accordo saranno composte, per quanto possibile, in via amichevole attraverso i canali diplomatici.
2. Nel caso in cui la controversia non possa essere composta entro sei mesi dalla data in cui una delle Parti Contraenti l'abbia notificata per iscritto all'altra Parte Contraente, la controversia sarà, su richiesta di una delle Parti Contraenti, sottoposta ad un Tribunale Arbitrale ad hoc come stabilito nel presente articolo.
3. Il Tribunale Arbitrale verrà costituito nel seguente modo: entro due mesi dalla data di ricezione della richiesta di arbitrato, ciascuna Parte Contraente nominerà un membro del Tribunale. I due membri sceglieranno successivamente un cittadino di uno Stato terzo che svolga le funzioni di Presidente. Il Presidente sarà nominato entro tre mesi dalla data di nomina degli altri due membri.
4. Qualora, entro i termini di cui al paragrafo 3 del presente articolo, le nomine non siano state effettuate, ciascuna Parte Contraente potrà, salvo diversa intesa, richiedere al Presidente della Corte Internazionale di Giustizia di provvedervi. Nel caso in cui questi sia un cittadino di una delle Parti Contraenti, ovvero, per qualsiasi

motivo, non gli sia possibile procedere alla nomina, la richiesta sarà rivolta al Vice Presidente della Corte. Nel caso in cui il Vice Presidente della Corte sia un cittadino di una delle Parti Contraenti, o, per qualsiasi ragione, non sia in grado di provvedere alla nomina, l'invito a provvedervi sarà rivolto al membro più anziano della Corte Internazionale di Giustizia che non sia cittadino di una delle Parti Contraenti.

5. Il Tribunale Arbitrale deciderà a maggioranza di voti e le sue decisioni saranno vincolanti. Ciascuna Parte Contraente sosterrà le spese per l'arbitro da esse nominato e per il proprio rappresentante alle udienze. Le spese per il Presidente e le rimanenti spese saranno divise in parti uguali fra le Parti Contraenti.

Il Tribunale Arbitrale stabilirà le proprie procedure.

ARTICOLO 11

Relazioni fra i Governi

Le disposizioni del presente Accordo si applicheranno indipendentemente dall'esistenza o meno di relazioni diplomatiche o consolari tra le Parti Contraenti.

ARTICOLO 12

Applicazione di altre disposizioni

1. Se una materia è disciplinata sia dal presente Accordo che da un altro Accordo internazionale di cui le due Parti Contraenti siano firmatarie, o da norme generali di diritto internazionale, alle Parti Contraenti e ai loro investitori si applicheranno le disposizioni più favorevoli.
2. Qualora il trattamento accordato da una Parte Contraente agli investitori dell'altra Parte Contraente, in conformità con le proprie leggi e i propri regolamenti, o con altre disposizioni o contratti specifici, o autorizzazioni in materia di investimenti o accordi, sia più favorevole di quello previsto dal presente Accordo, si applicherà il trattamento più favorevole.
3. Qualora vengano introdotte modifiche sostanziali nella legislazione di una Parte Contraente, che disciplinino direttamente o indirettamente gli investimenti, successivamente alla data in cui l'investimento sia stato effettuato, queste non saranno applicate retroattivamente e detto investimento sarà pertanto protetto conformemente con le disposizioni del presente Accordo.
4. Il presente Accordo si applicherà a tutti gli investimenti effettuati precedentemente o successivamente alla sua entrata in vigore, ma non si applicherà alle controversie relative ad un investimento che siano insorte, o alle rivendicazioni relative ad un investimento che siano state composte, prima della sua entrata in vigore,

ARTICOLO 13

Entrata in vigore

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data di ricezione dell'ultima delle due notifiche con le quali le due Parti Contraenti si notificheranno l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure costituzionali di ratifica del presente Accordo.

ARTICOLO 14

Durata e scadenza

1. Il presente Accordo rimarrà in vigore per un periodo di dieci (10) anni dalla data della notifica ai sensi dell'articolo 13 e sarà, in seguito, automaticamente prorogato per un ulteriore periodo di cinque (5) anni, salvo che una delle due Parti Contraenti comunichi per iscritto la denuncia dello stesso, almeno sei (6) mesi prima della scadenza dell'originario periodi di dieci (10) anni.
2. Nel caso di investimenti effettuati antecedentemente alle date di scadenza di cui al paragrafo 1 del presente articolo, le disposizioni degli articoli da 1 a 12 rimarranno in vigore per un ulteriore periodo di cinque (5) anni a partire dalle suddette date.

IN FEDE DI CHE, i Rappresentanti sottoscritti, debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a ROMA, il 20 dicembre 2002

in due originali, ciascuno in lingua italiana ed inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

PER IL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA ITALIANA
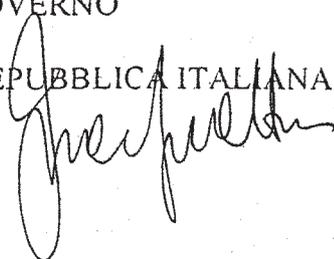
PER IL GOVERNO
DI MALTA
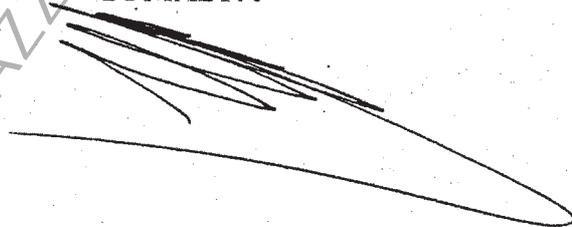
LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 4547):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (FRATTINI) il 10 dicembre 2003.

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 26 gennaio 2004 con pareri delle commissioni I, II, V, VI, X.

Esaminato dalla III commissione, in sede referente, il 3, 4, 5 febbraio 2004; il 10 marzo 2004.

Esaminato in aula ed approvato il 1° aprile 2004.

Senato della Repubblica (atto n. 2881):

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 20 aprile 2004 con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 7ª, 8ª, 10ª e della commissione parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla 3ª commissione, in sede referente, il 30 novembre 2005 ed il 13 dicembre 2005.

Esaminato in aula e approvato il 14 dicembre 2005.

06G0021

ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

CAMERA DEI DEPUTATI

Rinvio di convocazione del Parlamento in seduta comune

La seduta comune della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, già convocata per il 26 gennaio 2006, alle ore 14, per la votazione per la formazione dell'elenco previsto dall'art. 135, settimo comma, della Costituzione, per i giudizi di accusa innanzi alla Corte costituzionale, della quale si è dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 19 del 24 gennaio 2006, è rinviata ad altra data.

06A00825

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 gennaio 2006.

Dichiarazione dello stato di emergenza in relazione agli eventi meteorologici, che hanno colpito il territorio della regione Umbria nei giorni 15, 16, 26 e 27 novembre 2005.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Considerato che nei giorni 15, 16, 26 e 27 novembre 2005 l'intero territorio della regione Umbria è stato investito da una violenta ondata di maltempo caratterizzata da diffuse e copiose precipitazioni;

Considerato che dette precipitazioni hanno causato in più punti l'esondazione del fiume Tevere e di corsi d'acqua minori quali il Paglia, il Nera e il Chiani con conseguenti ingenti danni alle strutture pubbliche e private, alle infrastrutture nonché alla viabilità;

Considerato, altresì, che i medesimi eventi hanno provocato numerosi smottamenti ed, in particolare, una frana di grosse dimensioni in località Morra nel comune di Città di Castello, in conseguenza della quale si è reso necessario lo sgombero di alcune abitazioni site nell'area coinvolta dalla predetta frana;

Ravvisata la necessità di procedere alla realizzazione, in termini di somma urgenza, di interventi, anche infrastrutturali, finalizzati alla rimozione delle situazioni di pericolo;

Tenuto conto che detta situazione di emergenza, per intensità ed estensione, non è fronteggiabile con mezzi e poteri ordinari;

Ritenuto quindi, che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della citata legge n. 225/1992, per la dichiarazione dello stato di emergenza;

Viste le note prot. n. 0199431 e prot. n. 0205059 del Presidente della giunta regionale dell'Umbria;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 gennaio 2006;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto espresso in premessa, è dichiarato, fino al 31 dicembre 2006, lo stato di emergenza in relazione agli eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della regione Umbria nei giorni 15, 16, 26 e 27 novembre 2005.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 gennaio 2006

Il Presidente: BERLUSCONI

06A00613

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 gennaio 2006.

Dichiarazione dello stato di emergenza in relazione agli eventi meteorologici e meteomarini avversi, che hanno colpito il territorio della regione Liguria nei giorni 2, 3 e 4 dicembre 2005.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Considerato che nei giorni 2, 3, e 4 dicembre 2005 l'intero territorio della regione Liguria è stato investito da una violenta ondata di maltempo caratterizzata da

forti mareggiate alimentate da venti di burrasca e da diffuse e copiose precipitazioni che in alcune zone dell'entroterra hanno assunto anche carattere nevoso;

Considerato che le suddette precipitazioni hanno causato l'esondazione di alcuni corsi d'acqua ed ingenti danni alle strutture pubbliche e private, alle infrastrutture nonché alle viabilità comunali e provinciali;

Considerato altresì, che le eccezionali precipitazioni di carattere nevosa hanno determinato la paralisi della circolazione sulle tratte autostradali A6 ed A26 con conseguente necessità di prestare soccorso ed assistenza ai passeggeri degli autoveicoli rimasti bloccati sulle predette tratte;

Considerato, infine, che le mareggiate abbattutesi sui litorali hanno causato danni alle strutture pubbliche adibite alla portualità, alla difesa della costa e delle opere portuali ed alle strutture turistiche presenti sui litorali;

Ravvisata la necessità di procedere alla realizzazione, in termini di somma urgenza, di interventi, anche infrastrutturali, finalizzati alla rimozione delle situazioni di pericolo;

Tenuto conto che detta situazione di emergenza, per intensità ed estensione, non è fronteggiabile con mezzi e poteri ordinari;

Ritenuto quindi, che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della citata legge n. 225/1992, per la dichiarazione dello stato di emergenza;

Vista la nota del 9 dicembre 2005 dell'Ufficio territoriale del Governo di Imperia;

Viste le note del 3, 7 e 21 dicembre 2005 della regione Liguria;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 gennaio 2006;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto espresso in premessa, è dichiarato, fino al 31 gennaio 2007, lo stato di emergenza in relazione agli eventi meteorologici e meteomarini avversi che hanno colpito il territorio della regione Liguria nei giorni 2, 3 e 4 dicembre 2005.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 gennaio 2006

Il Presidente: BERLUSCONI

06A00614

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 3 gennaio 2006.

Riconoscimento, alla sig.ra Alberti Coduti Ana Patricia Margarita, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante a norma dell'art. 1, comma 6, norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, e successive modificazioni;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 — relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni, e successive integrazioni;

Visto l'art. 1, comma 2, del citato decreto legislativo n. 286/1998, e successive modifiche, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Vista l'istanza della sig.ra Alberti Coduti Ana Patricia Margarita, nata a La Guaira (Venezuela) il 23 settembre 1965, cittadina italiana diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 e successive modificazioni, in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, e successive integrazioni, il riconoscimento del titolo di abogado rilasciato dalla «Universidad Santa Maria» di Caracas (Venezuela) il 28 ottobre 1999, ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di avvocato;

Considerato che la richiedente risulta essere iscritta al «Colegio de Abogados del Districto Cpital» da febbraio 2000;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 20 settembre 2005;

Visto il parere il scritto del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria;

Visto l'art. 6, n. 2 del decreto legislativo n. 115/1992, e successive integrazioni;

Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, e successive modifiche;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Alberti Coduti Ana Patricia Margarita, nata a La Guaira (Venezuela) il 23 settembre 1965, cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie: 1) diritto civile, 2) diritto penale, 3) diritto costituzionale, 4) diritto commerciale, 5) diritto del lavoro, 6) diritto amministrativo, 7) diritto processuale civile, 8) diritto processuale penale, 9) diritto internazionale privato.

Art. 3.

La prova si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 3 gennaio 2006

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova scritta consiste nello svolgimento di elaborati su tre materie, di cui due vertono su: 1) diritto civile, 2) diritto penale, e una è scelta del candidato tra le restanti materie, ad esclusione di deontologia e ordinamento professionale.

c) La prova orale verte nella discussione di brevi questioni pratiche su cinque materie scelte dall'interessato, tra le nove sopra indicate oltre che su deontologia e ordinamento professionale. Il candidato potrà accedere a questo secondo esame solo se abbia superato con successo la prova scritta.

d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

06A00505

DECRETO 3 gennaio 2006.

Riconoscimento, alla sig.ra Escobar De Gonzales Julia Noemi, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante a norma dell'art. 1, comma 6, norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, e successive modificazioni;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 — relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni, e successive integrazioni;

Visto l'art. 1, comma 2, del citato decreto legislativo n. 286/1998, e successive modifiche, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Vista l'istanza della sig.ra Escobar De Gonzales Julia Noemi, nata a Lima (Perù) il 12 aprile 1967, cittadina italiana, diretta ad ottenere ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 e successive modificazioni, in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, e successive integrazioni, il riconoscimento del titolo di abogado rilasciato dalla «Universidad de Apurimac» di Abancay (Perù) il 22 luglio 1992, ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di avvocato;

Considerato che la richiedente risulta essere iscritta al «Ilustre Collegio de Abogados de Apurimac» da aprile 2002;

Viste le determinazioni della conferenza di servizi nella seduta del 20 settembre 2005;

Visto il parere il scritto del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria;

Visto l'art. 6, n. 2 del decreto legislativo n. 115/1992, e successive integrazioni;

Visto l'art. 49, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, e successive modifiche;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Escobar De Gonzales Julia Noemi, nata a Lima (Perù) il 12 aprile 1967, cittadina italiana è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie: 1) diritto civile, 2) diritto penale, 3) diritto costituzionale, 4) diritto commerciale, 5) diritto del lavoro, 6) diritto amministrativo, 7) diritto processuale civile, 8) diritto processuale penale, 9) diritto internazionale privato.

Art. 3.

La prova si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 3 gennaio 2006

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova scritta consiste nello svolgimento di elaborati su tre materie, di cui due vertono su: 1) diritto civile, 2) diritto penale, e una è scelta del candidato tra le restanti materie, ad esclusione di deontologia e ordinamento professionale.

c) La prova orale verte nella discussione di brevi questioni pratiche su cinque materie scelte dall'interessato, tra le nove sopra indicate oltre che su deontologia e ordinamento professionale. Il candidato potrà accedere a questo secondo esame solo se abbia superato con successo la prova scritta.

d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

06A00506

DECRETO 3 gennaio 2006.

Riconoscimento, al sig. Mairosl Johann, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Mairosl Joahnn, nato a Silandro (Italia) il 15 gennaio 1969, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi sopra indicato decreto legislativo, modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del proprio del titolo per l'iscrizione all'albo degli ingegneri, sezione A - settore industriale, e l'esercizio in Italia della professione;

Preso atto che è in possesso del titolo accademico professionale «Diplom-ingenieur (FH) Versorgungstechnick» conseguito presso la «Fachhochschule Munchen» nell'aprile 2000;

Considerato inoltre che documenta il possesso di ampia esperienza professionale nel settore;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 20 settembre 2000, che ha espresso parere favorevole per l'iscrizione all'albo degli ingegneri - sezione A, settore industriale con l'applicazione di misure compensative;

Preso atto del parere espresso dal rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Ritenuto pertanto che ricorrano le condizioni di cui all'art. 6, comma 1, lettere *a)* e *b)* del decreto legislativo n. 115/1992 citato, modificato come sopra;

Ritenuto che la prova attitudinale integrativa conseguente alla valutazione di cui sopra debba essere composta da un esame scritto e da un esame orale e rivestire carattere specificamente professionale in relazione, in special modo, a quelle materie che non hanno formato oggetto di studio e/o di approfondimenti nel corso della esperienza maturata;

Ritenuto di determinare, in alternativa, la durata del tirocinio in mesi sei;

Decreta:

Art. 1.

Al Sig. Mairosl Joahnn, nato a Silandro (Italia) il 15 gennaio 1969, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri, sezione A settore industriale e l'esercizio della professione.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato, a scelta del richiedente, al superamento di una prova attitudinale oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di sei mesi. Le modalità di svolgimento dell'una e dell'altro sono indicate nell'allegato *A*, che c ostituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

La prova attitudinale, ove oggetto di scelta della richiedente, verterà sulle seguenti materie: *a)* impianti chimici.

Roma, 3 gennaio 2006

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) Prova attitudinale: il candidato dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. Detta prova è volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. L'esame scritto: consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti la materia individuata nel precedente art. 3. L'esame orale: consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulla materia indicata nel precedente art. 3 ed altresì sulle conoscenze di deontologia professionale del candidato. A questo secondo esame il candidato potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

b) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta del richiedente, è diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui al precedente art. 3. Il richiedente presenterà al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento nonché la dichiarazione di disponibilità dell'ingegnere tutor. Detto tirocinio si svolgerà presso un ingegnere, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un'anzianità d'iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni.

Il Consiglio nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.

06A00507

DECRETO 3 gennaio 2006.

Riconoscimento, al sig. Oberrauch Andreas, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Oberrauch Andreas, nato a Bolzano (Italia) il 9 ottobre 1978, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del proprio del titolo per l'iscrizione all'albo degli ingegneri, sezione A - settore industriale, dell'informazione e civile ambientale, e l'esercizio in Italia della professione;

Preso atto che è in possesso del titolo accademico professionale «Diplom-ingenieur, Eletrotechnik und informationstechnik» conseguito presso la «Technische Universitat Munchen» nel giugno 2002;

Considerato inoltre che documenta il possesso di ampia esperienza professionale nel settore;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 20 settembre 2005, che ha espresso

parere negativo per l'iscrizione all'albo degli ingegneri - sezione A, settori industriale e civile ambientale, in quanto non sussiste corrispondenza tra la formazione accademica e professionale del richiedente con quella richiesta all'ingegnere italiano, e tale difformità non è colmabile con l'applicazione di misure compensative;

Viste le determinazioni della stessa Conferenza di servizi, che ha espresso parere favorevole per l'iscrizione all'albo degli ingegneri - sezione A, settore dell'informazione, ed ha ritenuto non necessaria l'applicazione di alcuna misura compensativa, in quanto la formazione accademica e professionale del richiedente è completa;

Preso atto del parere espresso dal rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Oberrauch Andreas, nato a Bolzano (Italia) il 9 ottobre 1978, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri, sezione A settore dell'informazione e l'esercizio della professione.

Art. 2.

La domanda per l'iscrizione nell'albo degli ingegneri sezione A settori civile ambientale e industriale, è respinta.

Roma, 3 gennaio 2006

Il direttore generale: MELE

06A00508

DECRETO 3 gennaio 2006.

Riconoscimento, al sig. Pardatscher Harald, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Pardatscher Harald, nato a Monaco (Germania) il 6 febbraio 1976, cittadine italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del proprio titolo per l'iscrizione all'albo degli ingegneri, sezione A - settore industriale, e l'esercizio in Italia della professione;

Preso atto che è in possesso del titolo accademico professionale «Diplom-ingenieur (FH) Versorgungstechnick» conseguito presso la «Fachhochschule Munchen» nell'aprile 2000;

Considerato inoltre che documenta il possesso di ampia esperienza professionale nel settore;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 20 settembre 2005, che ha espresso parere favorevole per l'iscrizione all'albo degli ingegneri - sezione A, settore industriale con l'applicazione di misure compensative;

Preso atto del parere espresso dal rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Ritenuto pertanto che ricorrano le condizioni di cui all'art. 6, comma 1, lettere *a)* e *b)* del decreto legislativo n. 115/1992 citato, modificato come sopra;

Ritenuto che la prova attitudinale integrativa conseguente alla valutazione di cui sopra debba essere composta da un esame scritto e da un esame orale e rivestire carattere specificamente professionale in relazione, in special modo, a quelle materie che non hanno formato oggetto di studio e/o di approfondimenti nel corso della esperienza maturata;

Ritenuto di determinare, in alternativa, la durata del tirocinio in mesi dodici;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Pardatscher Harald, nato a Monaco (Germania) il 6 febbraio 1976, cittadino italiano è riconosciuto il titolo di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri - sezione A settore industriale e l'esercizio della professione.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato, a scelta del richiedente, a superamento di una prova attitudinale oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di dodici mesi. Le modalità di svolgimento dell'una e dell'altro sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

La prova attitudinale, ove oggetto di scelta del richiedente, verterà sulle seguente materie: *a)* propulsione navale.

Roma, 3 gennaio 2006

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) Prova attitudinale: il candidato dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. Detta prova è volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. L'esame scritto: consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti la materia individuata nel precedente art. 3. L'esame orale: consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulla materia indicata nel precedente art. 3 ed altresì sulle conoscenze di deontologia professionale del candidato. A questo secondo esame il candidato potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

b) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta del richiedente, è diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui al precedente art. 3. Il richiedente presenterà al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento nonchè la dichiarazione di disponibilità dell'ingegnere tutor. Detto tirocinio si svolgerà presso un ingegnere, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un'anzianità d'iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni.

Il Consiglio nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.

06A00509

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 12 gennaio 2006.

Approvazione del modello di rilevazione del mancato rispetto degli obiettivi del «patto di stabilità interno», per l'anno 2005.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
DEL MINISTERO DELL'INTERNO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Viste le disposizioni in materia di «patto di stabilità interno» per l'anno 2005 per gli enti locali, recate dall'art. 1, commi da 21 a 41, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 32, della citata legge n. 311 del 2004, il quale stabilisce che «Per gli enti locali, l'organo di revisione economico-finanziaria previsto dall'art. 234 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, verifica il rispetto degli obiettivi annuali del patto, sia in termini di competenza che di cassa, e in caso di mancato rispetto ne dà comunicazione al Ministero dell'interno sulla base di un modello e con le modalità che verranno definiti con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze»;

Ritenuta la necessità di approvare un modello di rilevazione per i casi di mancato rispetto degli obiettivi del «patto di stabilità interno» per l'anno 2005;

Decreta:

Art. 1.

Enti tenuti alla certificazione

1. Sono soggetti all'invio della certificazione di cui al presente decreto gli enti locali che non hanno conseguito per l'anno 2005 gli obiettivi previsti dalle norme in materia di «patto di stabilità interno».

Art. 2.

Contenuto della certificazione e modalità di trasmissione

1. Gli enti di cui all'art. 1 certificano il mancato rispetto degli obiettivi del patto per l'anno 2005 mediante la compilazione del modello allegato al presente decreto, del quale fa parte integrante.

2. La certificazione, sottoscritta dall'organo di revisione economico-finanziaria contiene i dati relativi al complesso delle spese correnti e in conto capitale relative all'anno 2005, sia per la gestione di competenza che per la gestione di cassa.

3. La certificazione dovrà essere inviata, entro e non oltre il 31 marzo 2006, al Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali, direzione centrale della finanza locale, Piazza del Viminale - 00186 Roma, per posta ordinaria, da anticipare via fax ai numeri 06/46549611 - 06/46549616 - 06/46549617.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 gennaio 2006

Il capo Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno
MALINCONICO

Il ragioniere generale dello Stato
CANZIO

ALLEGATO

CODICE ENTE

DENOMINAZIONE

....

COMUNE ☐
PROVINCIA ☐
COMUNITA' MONTANA ☐

PATTO DI STABILITA' INTERNO 2005

ATTESTAZIONE DEL MANCATO CONSEGUIMENTO DELL'OBIETTIVO PROGRAMMATICO

DATI DI COMPETENZA

1 Obiettivo programmatico 2005	2 Impegni assunti nel 2005	3 (1-2) Differenza

DATI DI CASSA

1 Obiettivo programmatico 2005	2 Pagamenti totali effettuati nel 2005	3 (1-2) Differenza

DATA......../.........../.................

L'ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

06A00686

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 10 novembre 2005.

Impegno ed erogazione della somma di € 620.945,92 a favore del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi della legge 11 marzo 1988, n. 67, articolo 20, comma 1, capitoli 9700 e 3460 - Esercizio 2005.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL SERVIZIO CENTRALE DI SEGRETERIA DEL CIPE

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 L.C.G.S;

Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 R.C.G.S.;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343 testo unico delle leggi in materia di debito pubblico;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporto di lavoro nelle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, semplificazione ed accelerazione delle procedure di spesa contabili;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, regolamento sulle attribuzioni dei Dipartimenti del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Vista la legge 3 aprile 1997, n. 94, modificazioni ed integrazioni sulle norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto l'art. 20, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che autorizza le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano al finanziamento di interventi in materia di ristrutturazione edilizia sanitaria e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, mediante operazioni di mutuo da effettuare nel limite del 95% della spesa ammissibile risultante dal progetto, con la Bei, con la Cassa depositi e prestiti e con gli istituti e le aziende di credito allo scopo abilitate;

Visto l'art. 4, comma 7, della legge finanziaria 23 dicembre 1992, n. 500, il quale stabilisce che gli oneri derivanti dai mutui contratti per l'edilizia sanitaria, ai sensi del predetto art. 20, sono a carico del Fondo sanitario nazionale di conto capitale, a decorrere dal 1994;

Visto il decreto 16 luglio 1993 del Ministro del tesoro, di concerto col Ministro della sanità, con il quale sono state stabilite le procedure per la contrazione dei mutui e i rimborsi dei relativi oneri di ammortamento e preammortamento;

Visto, in particolare, il comma 2 dell'art. 8 del sopracitato decreto 16 luglio 1993 il quale dispone che la Cassa depositi e prestiti comunicherà al Ministero del bilancio e della programmazione economica l'ammontare complessivo delle rate semestrali, con valuta 30 giugno e 31 dicembre, da accreditare agli istituti mutuanti interessati per il tramite della Cassa stessa;

Visto il proprio decreto 24 maggio 1996, n. 010, con il quale si è dato corso all'impegno e pagamento delle prime rate semestrali a favore della Cassa depositi e prestiti per i versamenti agli istituti che hanno concesso mutui agli enti in esso indicati;

Visto il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, concernente, tra l'altro, la trasformazione della Cassa depositi e prestiti in società per azioni;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in data 5 dicembre 2003 di attuazione del suddetto decreto-legge n. 269/2003;

Considerato che a seguito di una corretta valutazione dei meccanismi sottostanti i pagamenti, è stato ritenuto opportuno, d'intesa con la Cassa depositi e prestiti S.p.a., di provvedere al reintegro delle somme prelevate dalla Cassa dal conto corrente n. 20134 mediante apposito versamento al medesimo conto;

Vista la richiesta, nota n. 1171 del 14 ottobre 2005, del Banco di Sicilia per il mutuo a favore dell'«Università agli studi di Palermo» da cui risulta un importo totale da versare al 31 dicembre 2005 di € 631.346,98 comprensivo di interessi di mora arretrati di € 10.401,06 maturati a seguito incasso con valuta 18 marzo 2005 della semestralità scaduta al 31 dicembre 2004 di € 582.294,58;

Vista la successiva nota n. 83/DR del 3 novembre 2005 del Banco di Sicilia con la quale viene rettificato l'importo sopraccitato di € 631.346,98, limitando la richiesta di versamento alla sola somma di € 620.945,92, corrispondente alla semestralità dovuta in scadenza al 31 dicembre 2005;

Vista la nota n. 00003159 del 19 ottobre 2005, la Cassa depositi e prestiti S.p.a., che comunicando la prossima emissione delle rate in scadenza al 31 dicembre 2005, chiede, tra l'altro, il reintegro della sola semestralità in scadenza al 31 dicembre 2005 pari ad € 620.945,92, mediante versamento sul c.c. n. 20134 intestato al MEF;

Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 312, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2005;

Ritenuto, pertanto, di dover impegnare ed erogare la somma complessiva di € 620.945,92 di cui € 609.473,90 a valere sul capitolo 9700 per la quota capitale delle rate di ammortamento ed € 11.472,02 sul capitolo 3460 per la quota interessi;

Autorizza

l'impegno ed il pagamento della somma complessiva di € 620.945,92 a favore del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'esercizio 2005, nella misura e sui capitoli di seguito riportati:

capitolo 9700 per € 609.473,90;

capitolo 3460 per € 11.472,02.

Per il versamento saranno emessi appositi mandati mediante accreditamento delle somme sul conto corrente n. 20134 denominato incassi e pagamenti aperto presso la Banca d'Italia Servizio di tesoreria centrale per conto dello Stato.

Roma, 10 novembre 2005

Il direttore generale: SIGNORINI

06A00653

DECRETO 6 dicembre 2005.

Impegno ed erogazione della somma di € 438.294,35 a favore della Cassa depositi e prestiti, ai sensi della legge 11 marzo 1988, n. 67, articolo 20, comma 1, capitolo 9700 - Esercizio 2005.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL SERVIZIO CENTRALE DI SEGRETERIA DEL CIPE

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 L.C.G.S;

Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 R.C.G.S.;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343 testo unico delle leggi in materia di debito pubblico;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporto di lavoro nelle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, semplificazione ed accelerazione delle procedure di spesa contabili;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, regolamento sulle attribuzioni dei Dipartimenti del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Vista la legge 3 aprile 1997, n. 94, modificazioni ed integrazioni sulle norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio;

Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 351, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2004;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto l'art. 20, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che autorizza le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano al finanziamento di interventi in materia di ristrutturazione edilizia sanitaria e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, mediante operazioni di mutuo da effettuare nel limite del 95% della spesa ammissibile risultante dal progetto, con la Bei, con la Cassa depositi e prestiti e con gli istituti e le aziende di credito allo scopo abilitate;

Visto l'art. 4, comma 7, della legge finanziaria 23 dicembre 1992, n. 500, il quale stabilisce che gli oneri derivanti dai mutui contratti per l'edilizia sanitaria, ai sensi del predetto art. 20, sono a carico del Fondo sanitario nazionale di conto capitale, a decorrere dal 1994;

Ritenuto, quindi, di dover impegnare ed erogare la somma complessiva di € 438.294,35 quale quota capitale di cui Marche € 85.083,06, Abruzzo € 50.291,81 e Policlinico Gemelli € 302.919,48, valuta 31 dicembre 2005, a favore della Cassa depositi e prestiti S.p.a. - a valere sul capitolo 9700 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno 2005;

Autorizza

l'impegno ed il versamento della somma complessiva di € 438.294,35 a favore della Cassa depositi e prestiti S.p.a., per l'esercizio 2005, a carico del capitolo 9700 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze.

Per il versamento saranno emessi appositi mandati — esigibilità 31 dicembre 2005 — mediante accreditamento delle somme a favore della Cassa depositi e prestiti S.p.a. sul conto di tesoreria n. 350 - 29814 intestato alla Cassa depositi e prestiti S.p.a. - gestione separata.

Roma, 6 dicembre 2005

Il direttore generale: SIGNORINI

06A00654

DECRETO 6 dicembre 2005.

Impegno ed erogazione della somma di € 4.726.030,86 a favore della Cassa depositi e prestiti, ai sensi della legge 11 marzo 1988, n. 67, articolo 20, comma 1, capitolo 9700 - Esercizio 2005.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL SERVIZIO CENTRALE DI SEGRETERIA DEL CIPE

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 L.C.G.S;

Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 R.C.G.S.;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343 testo unico delle leggi in materia di debito pubblico;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporto di lavoro nelle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, semplificazione ed accelerazione delle procedure di spesa contabili;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, regolamento sulle attribuzioni dei Dipartimenti del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Vista la legge 3 aprile 1997, n. 94, modificazioni ed integrazioni sulle norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio;

Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 351, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2004;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto l'art. 20, comma 1 della legge 11 marzo 1988, n. 67, che autorizza le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano al finanziamento di interventi in materia di ristrutturazione edilizia sanitaria e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, mediante operazioni di mutuo da effettuare nel limite del 95% della spesa ammissibile risultante dal progetto, con la Bei, con la Cassa depositi e prestiti e con gli istituti e le aziende di credito allo scopo abilitate;

Visto l'art. 4, comma 7 della legge finanziaria 23 dicembre 1992, n. 500, il quale stabilisce che gli oneri derivanti dai mutui contratti per l'edilizia sanitaria, ai sensi del predetto art. 20, sono a carico del Fondo sanitario nazionale di conto capitale, a decorrere dal 1994;

Visto il decreto 16 luglio 1993 del Ministro del tesoro, di concerto col Ministro della sanità, con il quale sono state stabilite le procedure per la contrazione dei mutui e i rimborsi dei relativi oneri di ammortamento e preammortamento;

Considerato che con la sopraccitata nota n. 0003473 sono riportate, tra l'altro, le somme dovute per le rate in scadenza al 31 dicembre 2005 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. agli enti menzionati nel sopraccitato decreto 24 maggio 1995, n. 009: Marche, Emilia-Romagna, Liguria, Lombardia, Università degli studi «Tor Vergata» (Roma), ed Istituti fisioterapici ospitalieri di Roma;

Considerato che con la sopraccitata nota n. 0003473 la Cassa depositi e prestiti S.p.a., chiede il pagamento della somma corrispondente alla sola quota capitale, precisando che relativamente a quanto dovuto per la parte interessi, sono in corso di definizione accordi tra la stessa Cassa depositi e prestiti S.p.a. ed il Ministero dell'economia e delle finanze;

Ritenuto, quindi, di dover impegnare ed erogare la somma complessiva di € 4.726.030,86 quale quota capitale, di cui Marche € 326.036,19, Emilia-Romagna € 1.732.042,82, Liguria € 23.105,90, Lombardia € 1.668.621,55, «Tor Vergata» € 444.788,63 ed IFO € 531.435,77, valuta 31 dicembre 2005, a favore della Cassa depositi e prestiti S.p.a., a valere sul capitolo 9700 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno 2005;

Autorizza

l'impegno ed il versamento della somma complessiva di € 4.726.030,86 a favore della Cassa depositi e prestiti S.p.a., per l'esercizio 2005, a carico del capitolo 9700 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze.

Per il versamento saranno emessi appositi mandati, esigibilità 31 dicembre 2005, mediante accreditamento delle somme a favore della Cassa depositi e prestiti S.p.a. sul conto di tesoreria n. 350 - 29814, intestato alla Cassa depositi e prestiti S.p.a. - gestione separata.

Roma, 6 dicembre 2005

Il direttore generale: SIGNORINI

06A00655

DECRETO 21 dicembre 2005.

Modifiche al decreto 29 luglio 2005 di individuazione del patrimonio dell'Agenzia del demanio.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

Viste in particolare le modifiche al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, apportate dall'art. 1 del decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173;

Visto l'art. 61, comma 1 del citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che riconosce all'Agenzia del demanio la natura giuridica di ente pubblico economico;

Visto l'art. 65, comma 2-*bis* del citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto lo statuto dell'Agenzia del demanio deliberato dal comitato di gestione il 19 dicembre 2003 e approvato in data 28 gennaio 2004;

Visto il regolamento di amministrazione e di contabilità dell'Agenzia del demanio dal comitato di gestione il 12 febbraio e approvato in data 26 marzo 2004;

Visto in particolare l'art. 3 del citato statuto dell'Agenzia del demanio concernente il patrimonio dell'ente;

Visto l'art. 3, comma 5 del citato decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, a norma del quale «Tutti gli atti connessi alle operazioni di trasformazione dell'Agenzia del demanio in ente pubblico economico sono esclusi da ogni tributo e diritto e vengono pertanto effettuati in regime di neutralità fiscale»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 47003 del 29 luglio 2005, registrato alla Corte dei conti in data 15 novembre 2005, con il quale, ai sensi dell'art. 65, comma 2-*bis* del decreto legislativo n. 300/1999, si è provveduto ad individuare il patrimonio dell'Agenzia del demanio - ente pubblico economico, costituito da beni mobili e immobili strumentali alla sua attività e da un fondo di dotazione;

Considerato che per sopravvenute preminenti esigenze amministrative si rende necessario procedere all'espunzione dell'immobile sito in Genova, via Finocchiaro Aprile n. 1, sede della Filiale regionale dell'Agenzia del demanio, dall'elenco dei beni immobili strumentali all'attività dell'ente allegato sub A al citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 47003 del 29 luglio 2005;

Decreta:

Art. 1.

L'immobile sito in Genova, via Finocchiaro Aprile n. 1, sede della Filiale regionale dell'Agenzia del demanio, è espunto dall'elenco allegato sub A al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 47003 del 29 luglio 2005.

L'elenco allegato sub C al citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 47003 del 29 luglio 2005 è integrato come segue:

Regione: Liguria;

Comune: Genova;

Denominazione: Sede Filiale Regionale dell'AdD.

Art. 2.

Il presente decreto costituisce titolo per la trascrizione immobiliare e voltura catastale degli immobili in favore dell'Agenzia del demanio.

Le suddette operazioni sono esenti da ogni tributo e diritto.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 2005

Il Ministro: TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 9 gennaio 2006
Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 4

06A00641

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 18 ottobre 2005.

Recepimento della direttiva 2004/98/CE, recante adeguamento al progresso tecnico dell'allegato 1 della direttiva 76/769/CEE, relativa alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso dell'etere di pentabromodifenile nei sistemi di evacuazione d'emergenza dei mezzi aerei.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 904, concernente l'attuazione della direttiva CEE 79/769 relativa all'immissione sul mercato e all'uso di talune sostanze e preparati pericolosi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 215, attuazione delle direttive CEE numeri 83/478 e 85/610 recenti, rispettivamente la quinta e la settima modifica (amianto) della direttiva CEE numero 76/769;

Vista la legge 22 febbraio 1994, n. 146, legge comunitaria 1993, ed in particolare l'art. 27 che ha introdotto nel citato decreto presidenziale n. 904 del 1982, l'art. 1-*bis*;

Vista la legge 27 marzo 1992, n. 257, recante norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto;

Visto il decreto del Ministro della sanità 29 luglio 1994, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 288 del 10 dicembre 1994, concernente l'attuazione delle direttive 89/677/CEE, 91/173/CEE, 91/338/CEE e 91/339/CEE recanti rispettivamente, l'ottava, la nona, la decima e l'undicesima modifica della direttiva 76/769/CEE;

Visto il decreto del Ministro della sanità 12 agosto 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 14 del 13 gennaio 1999, concernente il recepimento delle direttive 94/60/CE, 96/55/CE, 97/10/CE, 97/16/CE, 97/56/CE e 97/64/CE, recanti modifiche della direttiva 76/769/CEE ed adeguamenti al progresso tecnico dell'allegato I della stessa direttiva, in particolare e rispettivamente quattordicesima modifica, secondo e terzo adeguamento, quindicesima e sedicesima modifica, quarto adeguamento;

Visto il decreto del Ministro della sanità 13 dicembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 67 del 21 marzo 2000, concernente il recepimento delle direttive 1999/43/CE e 1999/51/CE recanti rispettivamente la diciassettesima modifica della direttiva 76/769/CEE e il quinto adeguamento al progresso tecnico dell'allegato I della stessa direttiva;

Visto il decreto del Ministro della sanità 21 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 138 del 15 giugno 2000, concernente il recepimento della direttiva 94/27/CE, recante la dodicesima modifica della direttiva 76/769/CEE;

Visto il decreto del Ministro della salute 12 marzo 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 96 del 26 aprile 2003, concernente il recepimento della direttiva 2002/61/CE, recante la diciannovesima modifica della direttiva 76/769/CEE;

Visto il decreto del Ministro della salute 11 febbraio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 15 maggio 2003, concernente il recepimento della direttiva 2002/62/CE, recante nono adeguamento al progresso tecnico dell'allegato I della direttiva 76/769/CEE;

Visto il decreto del Ministro della salute 17 aprile 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 185 dell'11 agosto 2003, concernente il recepimento delle direttive 2001/90/CE, 2001/91/CE e 2003/11/CE, recanti rispettivamente settimo, ottavo adeguamento al progresso tecnico dell'allegato I della direttiva 76/769/CEE e ventiquattresima modifica della direttiva 76/769/CEE;

Visto il decreto del Ministro della salute 17 ottobre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 302 del 31 dicembre 2003, concernente il recepimento delle direttive 2002/45/CE, 2003/2/CE e 2003/3/CE, recanti rispettivamente ventesima modifica della direttiva 76/769/CE ed il decimo e dodicesimo adeguamento al progresso tecnico dell'allegato I della medesima direttiva;

Visto il decreto del Ministero della salute 10 maggio 2004 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 24 agosto 2004, n. 198, che recepisce la direttiva comunitaria 2003/53/CE, recante la 26ª modifica della direttiva 76/769/CEE;

Visto il decreto del Ministero della salute 14 dicembre 2004 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dell'8 febbraio 2005, n. 31, che recepisce la direttiva comunitaria 1999/77/CE, che adegua per la sesta volta al progresso tecnico l'allegato I della direttiva 76/769/CE la direttiva 2004/98/CE recante modifica della direttiva 76/769/CEE allo scopo di adattare l'allegato I al progresso tecnico relativamente all'etere di pentabromodifenile usato nei sistemi di evacuazione d'emergenza dei mezzi aerei;

Decreta:

Art. 1.

1. L'allegato al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 904, come modificato dal decreto del Ministro della salute del 17 aprile 2003, è integrato al punto 41 conformemente all'allegato del presente decreto.

Art. 2.

1. Le disposizioni di cui all'art. 1 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 ottobre 2005

Il Ministro: STORACE

Registrato alla Corte dei conti il 22 dicembre 2005
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 71

ALLEGATO

Nella seconda colonna del punto 41, intitolata "Difenil etere, derivato pentrabromato $C_{12}H_3Br_5O$", si aggiunge un nuovo paragrafo 3. Il punto 41 pertanto risulta così modificato:

41. a) Difenil etere, derivato pentabromato C12H5Br5O	1. Non può essere immesso sul mercato o utilizzato come sostanza o come componente di sostanze o di preparati in concentrazioni superiori allo 0,1 % in massa. 2. Non possono essere immessi sul mercato articoli contenenti tale sostanza, o parti nelle quali se ne fa uso in funzione di ritardante di fiamma, in concentrazioni superiori allo 0,1 % in massa. 3. A titolo di deroga, fino al 31 marzo 2006, le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano ai sistemi di evacuazione d'emergenza dei mezzi aerei.»
b) difenil etere, derivato octabromato C12H2Br8O	1. Non può essere immesso sul mercato o utilizzato come sostanza o come componente di sostanze o di preparati in concentrazioni superiori allo 0,1 % in massa. 2. Non possono essere immessi sul mercato articoli contenenti tale sostanza, o parti nelle quali se ne fa uso in funzione di ritardante di fiamma, in concentrazioni superiori allo 0,1 % in massa.»

06A00710

DECRETO 3 gennaio 2006.

Autorizzazione definitiva del prodotto fitosanitario «Callisto», registrato al n. 11253.

IL CAPO DIPARTIMENTO
PER LA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA, LA NUTRIZIONE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto l'art. 4, comma 1, del sopracitato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente condizioni per l'autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive iscritte in allegato I;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto e integrato dal successivo decreto del 28 luglio 2004, n. 260, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il decreto del 28 marzo 2002, modificato successivamente con decreti di cui l'ultimo del 23 giugno 2005, con il quale è stato registrato in via provvisoria al n. 11253 il prodotto fitosanitario denominato «Callisto», contenente la sostanza attiva mesotrione, a nome dell'impresa Syngenta Crop Protection S.p.A., con sede legale in Milano, via Gallarate n. 139;

Visto il decreto del 26 novembre 2003 di inclusione della sostanza attiva mesotrione nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione della direttiva 2003/68/CE della Commissione dell'11 luglio 2003;

Vista la domanda presentata il 9 marzo 2004 dall'impresa, diretta ad ottenere la trasformazione della registrazione del prodotto fitosanitario sopracitato da provvisoria a definitiva;

Visto il parere favorevole espresso in data 14 settembre 2005 dalla Commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo alla conferma dell'autorizzazione del prodotto di cui trattasi fino al 30 settembre 2013 (data di scadenza dell'iscrizione in allegato I per la sostanza attiva mesotrione);

Vista la nota dell'Ufficio del 7 novembre 2005 con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi;

Vista la nota pervenuta in data 13 dicembre 2005, da cui risulta che la suddetta impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio ed ha comunicato di voler produrre il prodotto di cui trattasi anche presso altri stabilimenti;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

È confermata fino al 30 settembre 2013 la registrazione del prodotto fitosanitario denominato CALLISTO, registrato al n 11253, con decreto del 28 marzo 2002, modificato successivamente con decreti di cui l'ultimo del 23 giugno 2005, a nome dell'impresa Syngenta Crop Protection S.p.A., con sede legale in Milano, via Gallarate n. 139, con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da litri 1, 5, 10, 20.

Il prodotto in questione è importato in confezioni pronte per l'impiego dagli stabilimenti delle imprese estere: Safapac Ltd - Whittlesford - Cambridge (UK); Syngenta Agro S.A.S. Usine d'Aigues-Vives (Francia); Syngenta Ag Products Plant, Gibson Road, Omaha (USA); Syngenta South Africa (Pty) Limited - Brits Production - Brits (South Africa); Chemark Kft. - H-8182 Peremarton-gyàrtelep - Tulipàn utca (Hungary); nonché formulato negli stabilimenti esteri sopracitati e confezionato presso lo stabilimento dell'impresa Althaller Italia S.r.l. in San Colombano al Lambro (Milano).

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata, con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Lo smaltimento delle scorte dei prodotti fitosanitari di cui trattasi, confezionati con le etichette precedentemente autorizzate, è consentito fino al 30 gennaio 2007.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 gennaio 2006

p. *Il capo Dipartimento:* FERRI

ALLEGATO

syngenta

CALLISTO®

Erbicida selettivo
di post-emergenza per il mais
Sospensione concentrata

Composizione
100 g di prodotto contengono:
Mesotrione puro g 9,1 (100 g/l)
coformulanti q.b. a g 100

FRASI DI RISCHIO

Irritante per gli occhi
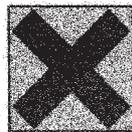
IRRITANTE

Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle
Usare indumenti protettivi e guanti adatti
In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta
Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

SYNGENTA CROP PROTECTION S.p.A., Via Gallarate, 139 – MILANO

Stabilimento di produzione:
SYNGENTA AGRO S.A.S.-Usine d'Aigues-Vives (Francia)

Registrazione Ministero della Salute n. 11253 del 28.03.2002

Partita n. ℓ 1

® marchio registrato di una società del Gruppo Syngenta
Altre taglie: l 5, l 10, l 20

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione, chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE
CALLISTO è un erbicida selettivo di post emergenza del mais attivo contro numerose dicotiledoni ed alcune importanti graminacee.
CALLISTO agisce prevalentemente per via fogliare, dove il prodotto viene assorbito e rapidamente traslocato nei tessuti in accrescimento, con un complementare assorbimento radicale. I sintomi sulle malerbe appaiono dopo 3-4 giorni e si manifestano come imbianchimenti, seguiti dal completo disseccamento delle infestanti.

CAMPO D'IMPIEGO
MAIS da 2 fino a 8 foglie.

DOSI D'IMPIEGO
0,5 - 1 l/ha sulle seguenti INFESTANTI DICOTILEDONI allo stadio da 2 a 4 foglie:
INFESTANTI SENSIBILI
Abutilon theophrasti (Cencio molle), *Amaranthus spp.* (Amaranto), *Bidens tripartita* (Forbicina), *Chenopodium album* (Farinaccio), *Datura stramonium* (Stramonio), *Papaver rhoeas* (Papavero), *Polygonum persicaria* (Persicaria), *Sinapis arvensis* (Senape selvatica), *Solanum nigrum* (Erba morella), *Sicyos angulata* (Zucchino selvatico), *Veronica persica* (Veronica), *Xanthium strumarium* (Nappola minore).
INFESTANTI MEDIAMENTE SENSIBILI
Ammi majus (Visnaga maggiore), *Daucus carota* (Carota selvatica), *Galinsoga parviflora* (Galinsoga), *Kickxia elatine* (Linaria elatine), *Mercurialis annua* (Mercorella), *Phytolacca americana* (Cremesina uva turca), *Polygonum convolvulus* (Convolvolo), *Raphanus raphanistrum* (Ramolaccio selvatico), *Rumex crispus* (Romice), *Stellaria media* (Stellaria).
La dose maggiore è indicata per il controllo di malerbe più sviluppate.

In presenza di alcune piante INFESTANTI GRAMINACEE, usare il prodotto nei primi stadi di sviluppo delle piante infestanti (2-3 foglie) alla dose di 1,5 l/ha. Infestanti graminacee eliminabili dal Callisto o mediamente sensibili: *Digitaria sanguinalis* (Sanguinella), *Echinochloa crus-galli* (Giavone), *Panicum spp.* (Panico).
In presenza di infestanti dicotiledoni o graminacee non sensibili o di infestanti oltre lo stadio di sviluppo indicato si consiglia di miscelare CALLISTO alla dose di 0,5 - 0,75 l/ha con prodotti specifici.

Il trattamento deve essere eseguito con mais in buono stato vegetativo: non applicare il prodotto su colture danneggiate da attacchi parassitari o sofferenti per il freddo, ristagni d'acqua, siccità.
CALLISTO si distribuisce impiegando volumi di acqua compresi tra 200 e 400 l/ha utilizzando pompe a media o bassa pressione ed ugelli a ventaglio, avendo cura di bagnare uniformemente le infestanti.
Versare direttamente il prodotto nella botte già parzialmente riempita di acqua o nel serbatoio di premiscelazione dell'attrezzatura. Portare quindi il liquido di irrorazione al volume stabilito mantenendo sempre in funzione l'agitatore. Non conservare nella botte la soluzione pronta per il trattamento (es. durante la notte).

AVVERTENZE
- Non impiegare su linee pure utilizzate per la produzione di mais da seme e mais dolce.
- I geoinsetticidi a base di carbammati o fosforganici distribuiti in precedenza all'applicazione di CALLISTO possono interferire negativamente con il normale sviluppo del mais.
- Gli insetticidi fogliari appartenenti alle categorie dei carbammati e dei fosforganici utilizzati in miscela con CALLISTO, possono interferire negativamente con il normale sviluppo del mais.
- Durante il trattamento evitare sovrapposizioni di prodotto.
- Al termine della applicazione di CALLISTO è necessario lavare accuratamente l'attrezzatura con una soluzione di acqua ed idoneo detergente.
- Dopo il trattamento, prima di rientrare in campo, attendere l'asciugatura della vegetazione.
- In caso di miscela con altri formulati, deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.
- Nel caso di forzata risemina, è possibile riseminare mais.
- Divieto di impiego con attrezzature manuali.
- E' raccomandato l'uso di attrezzature a bassa deriva per limitare gli effetti negativi sugli artropodi non bersaglio.
- Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 5 metri da corpi idrici superficiali.

FITOTOSSICITA'
Alcuni giorni dopo il trattamento si possono manifestare sulla coltura alcuni sintomi transitori rappresentati da decolorazioni o imbianchimenti fogliari, che non hanno conseguenze sullo sviluppo e la produzione del mais. Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

Attenzione: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Proteggere dal freddo
Agitare bene prima dell'uso
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti
Da non applicare con mezzi aerei
DA NON VENDERSI SFUSO
Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua
Non operare contro vento
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente
Il contenitore non può essere riutilizzato

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO

Altri stabilimenti di produzione:
SAFAPAC Ltd. - Whittlesford, Cambridge (UK)
SYNGENTA Ag Products Plant, Gibson Road, Omaha (USA)
SYNGENTA South Africa (Pty) Limited - Brits Production - Brits (South Africa)
CHEMARK Kft. - H-8182 Peremarton-gyártelep - Tulipán utca (Hungary)
Stabilimento di confezionamento:
ALTHALLER ITALIA S.r.l., San Colombano al Lambro (MI)

06A00592

DECRETO 3 gennaio 2006.

Autorizzazione per l'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Ridomil Gold Combi Pepite», registrato al n. 12878.

IL CAPO DIPARTIMENTO
PER LA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA, LA NUTRIZIONE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto l'art. 4, comma 1, del sopracitato dcreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente condizioni per l'autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive iscritte in Allegato I;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Vista la domanda del 27 marzo 2003 dell'impresa Syngenta Crop Protection S.p.A., con sede legale in Milano, via Gallarate n. 139, diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato «Ridomil Gold Combi WG», contenente le sostanze attive metalaxil-M e folpet;

Visto il decreto del 29 luglio 2003 di inclusione della sostanza attiva metalaxil-M nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione della direttiva 2002/64/CE della Commissione del 15 luglio 2002;

Visto il parere favorevole del 14 settembre 2005 espresso dalla Commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativamente alla registrazione del prodotto di cui trattasi, fino al 30 settembre 2012, data di scadenza dell'inclusione della sostanza attiva metalaxyl-M in allegato 1, fatto salvo quanto stabilito dalle conclusioni della revisione comunitaria per la sostanza attiva folpet;

Vista la nota dell'Ufficio del 25 ottobre 2005 con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi;

Vista la nota pervenuta l'11 novembre 2005 da cui risulta che la suddetta Impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio ed ha comunicato di voler variare il nome del prodotto in «Ridomil Gold Combi Pepite»;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 30 settembre 2012, l'Impresa Syngenta Crop Protection Spa, con sede legale in Milano, via Gallarate n. 139, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato RIDOMIL GOLD COMBI PEPITE, con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fatto salvo l'adeguamento alle conclusioni della revisione comunitaria per la sostanza attiva folpet.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da kg 1-5.

Il prodotto in questione è importato in confezioni pronte per l'impiego dallo stabilimento dell'impresa estera Syngenta Agro SA, Saint Pierre La Garenne, Gaillon (Francia).

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 12878

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 gennaio 2006

p. *Il capo Dipartimento:* FERRI

ALLEGATO

syngenta

Ridomil® GOLD COMBI PEPITE

Granuli idrodisperdibili

Fungicida specifico per la lotta contro la peronospora della vite

Composizione
100 g di prodotto contengono:
metalaxil-m puro g 4,85
folpet puro g 40
coformulanti q.b. a g100

Nocivo per inalazione
Possibilità di effetti cancerogeni-prove insufficienti
Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle

NOCIVO
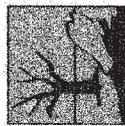
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Conservare fuori della portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi o da bevande
Non mangiare né bere né fumare durante l'impiego
Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni
Usare indumenti protettivi e guanti adatti
In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)
Questo materiale e/o il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi
Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

Syngenta Crop Protection S.p.A.
V. Gallarate 139, Milano

Stabilimento di produzione:
SYNGENTA AGRO S.A., Gaillon (Francia)

Registrazione Ministero della Salute n. del

Partita n.

Kg 1

® marchio registrato di una società del Gruppo Syngenta

Altra taglia: kg 5

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive:
metalaxil-m 4,85%
folpet 40%
le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:

METALAXIL-M: irritante cutaneo ed oculare con possibile opacità corneale. Nell'animale da esperimento si ha esoftalmo, dispnea, spasmi muscolari.

FOLPET: irritante per cute e mucose (congiuntiviti, rinofaringiti) con fotosensibilizzazione e resistenza a terapia; irritazione gastro intestinale (bruciori gastroesofagei, anoressia, vomito, diarrea); interessamento dell'apparato cardiocircolatorio (ipotensione, cianosi, aritmia); interessamento del SNC con irritabilità o depressione; possibili anemia e nefropatia (ematuria, proteinuria, urobilinogeno nelle urine).

Terapia sintomatica.
Consultare un Centro Antiveleni.

Caratteristiche
RIDOMIL GOLD COMBI PEPITE è un fungicida ad azione preventiva e curativa indicato per la lotta contro la Peronospora della vite.

Dosi e modalità d'impiego
Il primo trattamento verrà eseguito dopo il verificarsi della prima pioggia infettante: per i trattamenti successivi l'attività sistemica del prodotto permetterà anche la protezione della nuova vegetazione che si sviluppa nell'intervallo che intercorre tra un trattamento e l'altro.

Coltura	Patogeno	Dosi	Modalità di applicazione
VITE	Plasmopara viticola	200 g/100 litri di acqua (dose minima 2 kg/ha)	Intervenire al verificarsi di condizioni sufficienti a promuovere l'infezione primaria. Proseguire i trattamenti ogni 10-14 giorni, in funzione della pressione della malattia, per un massimo di 4 applicazioni.

E' opportuno inoltre, specie in condizioni particolarmente favorevoli al patogeno, ridurre ulteriormente l'intervallo tra l'ultimo trattamento con RIDOMIL GOLD COMBI PEPITE ed il prodotto successivo, proseguendo la difesa con fungicidi a differente meccanismo di azione (strobilurine, rameici, ecc.).
Per la distribuzione del prodotto impiegare un quantitativo d'acqua sufficiente ad assicurare la buona copertura della vegetazione.
L'impiego del RIDOMIL GOLD COMBI PEPITE è particolarmente indicato nelle zone e condizioni in cui il rame può dare luogo a fitotossicità o comunque a fenomeni secondari negativi a carico della vite.
L'uso regolare del RIDOMIL GOLD COMBI PEPITE per i trattamenti alla vite consente di prevenire e contenere in misura apprezzabile gli attacchi di Botrytis cinerea.

"Avvertenze":
- **Qualora si verificasse una non efficacia del trattamento a causa della selezione di ceppi resistenti alle fenilammidi, sospendere l'impiego del prodotto e sostituirlo con un fungicida di copertura. Non impiegare il prodotto su vivai di vite.**
- **Utilizzare tuta standard e guanti durante la miscelazione, nonché tuta standard, guanti e maschera durante l'applicazione del prodotto. Per gli addetti al rientro è necessario l'uso di guanti protettivi.**

Compatibilità
Il prodotto è miscibile con gli insetticidi e gli anticrittogamici di più comune impiego fatta eccezione per la Poltiglia bordolese, polisolfuri ed olio bianco. Devono trascorrere 20 giorni da un'applicazione con olii minerali e polisolfuri.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità
Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

"Attenzione: il formulato contiene una sostanza attiva tossica per le api, nociva per gli uccelli."

Sospendere i trattamenti 28 giorni prima del raccolto
Sulle uve da vino sospendere i trattamenti 40 giorni prima della vendemmia per non ostacolare la fermentazione dei mosti.

Attenzione: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura.
Ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Da non applicare con mezzi aerei
DA NON VENDERSI SFUSO
Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua
Non operare contro vento
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente
Il contenitore non può essere riutilizzato

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO

06A00593

DECRETO 10 gennaio 2006.

Estensione d'impiego dei prodotti fitosanitari «Laser», registrato al n. 11693 e «Conserve SC», registrato al n. 11694.

IL CAPO DIPARTIMENTO
PER LA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA, LA NUTRIZIONE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto e integrato dal successivo decreto del 28 luglio 2004, n. 260, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visti i decreti del 25 giugno 2003, modificati successivamente con decreti di cui l'ultimo in data 30 giugno 2005, con i quali sono stati registrati rispettivemante al n. 11694 e al n. 11693, i prodotti fitosanitari denominati «Conserve SC» e «Laser», a nome dell'impresa Dow AgroSciences B.V., con sede legale in Aert Van Nestraat, 45 - Rotterdam - Olanda e sede secondaria in via Patroclo n. 21 - Milano, preparati in stabilimenti già autorizzati;

Viste le domande presentate il 23 luglio 2004 dall'impresa medesima dirette ad ottenere l'autorizzazione alla estensione d'impiego ad alcune colture e ad altri organismi combattuti, dei prodotti sopracitati;

Visto il parere favorevole espresso in data 14 settembre 2005 dalla Commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Vista la nota del 10 novembre 2005 con la quale l'impresa medesima ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio il 25 ottobre 2005;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

È autorizzata l'estensione d'impiego ad alcune colture e ad altri organismi combattuti dei prodotti fitosanitari denominati CONSERVE Sc e LASER, registrati con decreto del 25 giugno 2003, rispettivamente al n. 11694 e al n. 11693, a norme dell'Impresa Dow AgroSciences B.V., con sede legale in Aert Van Nestraat n. 45 - Rotterdam - Olanda e sede secondaria in via Patroclo n. 21 - Milano, modificati successivamente con decreti di cui l'ultimo in data 30 giugno 2005, prodotti in stabilimenti già autorizzati.

Per la sostanza attiva spinosad sono approvati i seguenti limiti massimi di residui, in via provvisoria fino alla emanazione di apposita direttiva comunitaria, che saranno inseriti nel provvedimento di aggiornamento del decreto ministeriale 27 agosto 2004:

Prodotti destinati all'alimentazione	Limiti massimi di residui (mg/kg)
cipolle, agli, scalogni, porri	0,1
asparagi, carciofi, cardi, finocchi, sedani, rabarbari	0,2
cavoli (cavoli a testa e cavoli a foglia)	0,4
drupacee	1
capperi	0,4

Sono approvate quale parte integrante del presente decreto le etichette allegate, con le quali i prodotti devono essere posti in commercio.

Lo smaltimento delle scorte dei prodotti fitosanitari di cui trattasi, confezionati con le etichette precedentemente autorizzate, è consentito fino al 30 gennaio 2007.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 gennaio 2006

Il capo Dipartimento: MARABELLI

ALLEGATO

ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

CONSERVE* SC

Insetticida a base di spinosad
per il controllo dei principali parassiti della vite, delle pomacee, del noce, nocciolo, castagno, mandorlo, della fragola, dei frutti di bosco, del pesco, delle nettarine, dell'albicocco, del ciliegio, del susino, dell'amarena e del mirabolano, delle solanacee, delle cucurbitacee, dello spinacio, delle lattughe, delle erbe fresche, della bieta da foglie e da costa, del porro, dell'asparago, del carciofo, del finocchio, del cardo, del rabarbaro, del sedano, della cipolla, dell'aglio, dello scalogno, dei cavoli e del cappero, delle colture ornamentali e floro-vivaistiche, dei tappeti erbosi ad uso ornamentale e sportivo

SOSPENSIONE CONCENTRATA

Composizione di CONSERVE SC
SPINOSAD puro g. 11,6 (120 g/l)
Coformulanti q. b. a g 100

FRASI DI RISCHIO
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Questo materiale ed il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali contenute nelle schede informative in materia di sicurezza.

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Dow AgroSciences B.V. - Rotterdam (Olanda)
Sede Secondaria in Italia - Via Patroclo, 21 - 20151 Milano

Stabilimenti autorizzati per la produzione e/o il confezionamento:
Dow AgroSciences Ltd – King's Lynn – Norfolk (Inghilterra) *(prod e conf)*
HELENA CHEMICAL – Cordele (Georgia- USA) *(prod e conf)*
LIFA – Vigonovo (VE) *(prod e conf)*
ALTHALLER ITALIA S.r.l. –S. Colombano al Lambro (MI) *(solo conf)*
DIACHEM S.p.a. - Caravaggio (BG) *(solo conf)*
ISAGRO S.p.a– Aprilia (LT) *(solo conf)*
BAYER CROPSCIENCE – Filago (BG) *(solo conf)*
SIPCAM S.p.a. - Salerano sul Lambro (LODI) *(solo conf)*

Taglie autorizzate: 10 – 20 – 50 – 100 – 250 – 500 ml e 1 – 5 – 10 litri

Registrazione n. 11694 del 25/06/03 del Ministero della Salute
Partita n. Vedere sulla confezione

Telefono di emergenza - DER - (24 ore): 0039-335-6979115

NORME PRECAUZIONALI
Per l'utilizzo in serra, durante le fasi di miscelazione, carico e applicazione indossare indumenti protettivi e guanti adatti.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
In caso di intossicazione consultare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso. Trattamento sintomatico. Non sono necessari antidoti specifici.
Consultare un Centro Antiveleni.

USI AUTORIZZATI E MODALITA D'IMPIEGO

Insetticida a base di *spinosad*, principio attivo derivante da un batterio (*Saccharopolyspora spinosa*) naturalmente presente nel terreno. Attivo per ingestione e contatto su Tripidi, Liriomyza, Tignole della vite, Carpocapsa, Tortricidi ricamatori ed altri insetti dannosi alle più diffuse colture arboree (frutticole e vite), orticole, fragola, frutti di bosco, ornamentali e floro-vivaistiche.

Vite: Sono consentiti al massimo 5 trattamenti. Dosi riferite a 600-1000 l/ha di volume d'acqua.
Contro *Lobesia botrana* e *Clysia ambiguella*, iniziare i trattamenti 7-8 gg. dall'inizio della cattura nelle trappole a feromone dei primi adulti e ripetere il trattamento 7-10 gg. dopo. Dosi: 40-80 ml/hl (400-800 ml/ha) su vite da vino; 60-80 ml/hl (600-800 ml/ha) su vite da tavola. Su vite da vino impiegare dosaggi di almeno 60 ml/hl (600 ml/ha) nelle zone ad alta infestazione.
Contro *Frankliniella occidentalis* trattare alla prima comparsa del parassita e ripetere i trattamenti ad intervalli di 3-7 giorni a seconda del livello di infestazione e fino alla scomparsa del parassita dalla coltura. Dosi di 80-100 ml/hl (800-1000 ml/ha). Si raccomanda di impiegare un volume di acqua idoneo a bagnare accuratamente la vegetazione ed in particolare i grappoli.
Contro *Drepanothrips reuteri* trattare alla prima comparsa del parassita e ripetere il trattamento a seconda del livello di infestazione e fino alla scomparsa del parassita dalla coltura. Dosi di 80-100 ml/hl (800-1000 ml/ha).
Contro *Metcalfa pruinosa*, trattare alla prima comparsa del parassita e ripetere il trattamento a seconda del livello di infestazione e fino alla scomparsa del parassita dalla coltura. Dosi di 60-80 ml/hl (600-800 ml/ha). Contro *Otiorrhynchus* spp., effettuare i trattamenti contro gli adulti, preferibilmente nelle ore serali, durante la notte o nella prima mattinata e, in caso di alte infestazioni, ripetere il trattamento dopo 7 giorni. Irrorare accuratamente tutta la vegetazione. Dose di 80 ml/hl. L'azione insetticida prevalente è per ingestione, con scarso effetto abbattente e legata all'alimentazione delle parti vegetali trattate da parte del parassita. Pertanto, è possibile, dopo il trattamento, riscontrare erosioni fogliari (sintomo di avvenuta alimentazione).

Melo, pero, melo cotogno, melo selvatico, nespolo, nespolo del giappone, nashi: Sono consentiti al massimo 3 trattamenti. Dosi riferite a 1500 l/ha di volume d'acqua.
Contro Carpocapsa (*Carpocapsa/Cydia pomonella*), trattare alla schiusura delle uova. Ripetere i trattamenti ad intervalli di 7 giorni con dosi di 80-120 ml/hl (1,2-1,8 L/ha). In caso di aree con livelli di infestazione storicamente molto elevati, inserire il prodotto in uno specifico programma di controllo del parassita. Contro Cydia molesta (*Cydia/Laspeyresia molesta*) trattare in prossimità della raccolta e ripetere i trattamenti a distanza di 7 giorni. Dosi di 80-120 ml/hl (1,2-1,8 L/ha).
Contro Tortricidi ricamatori (*Pandemis spp., Eulia/Argyrotaenia pulchellana, Archips spp., Adoxophyes spp.*) trattare alla schiusura delle uova o contro le larve della generazione svernante. Ripetere i trattamenti ad intervalli di 7-10 giorni. Dosi di 80-120 ml/hl (1,2-1,8 L/ha).
Contro Fillominatori delle pomacee (*Leucoptera/Cemiostoma scitella, Lithocolletis/Phyllonorycter spp.*), trattare alla schiusura delle uova e ripetere i trattamenti ad intervalli di 7-10 giorni alle dosi di 80 ml/hl (1,2 L/ha).
Il prodotto ha un effetto di contenimento nei confronti della Psilla del pero (*Psylla pyri*).
Contro insetti xilofagi (*Cossus cossus* e *Zeuzera pyrina*), trattare alla chiusura delle uova e ripetere il trattamento a distanza di 10 giorni con dosi di 80 ml/hl.

Noce, Nocciolo, Mandorlo, Castagno: sono consentiti al massimo 3 trattamenti. Dosi riferite a 1500 l/ha.
Contro Carpocapsa (*Carpocapsa/Cydia pomonella*), trattare alla schiusura delle uova. Ripetere i trattamenti ad intervalli di 7-15 giorni con dosi di 80-120 ml/hl (1,2-1,8 L/ha). In caso di aree con livelli di infestazione storicamente molto elevati, inserire il prodotto in uno specifico programma di controllo del parassita.

Fragola: Sono consentiti al massimo 3 trattamenti. Dosi riferite a 800 l/ha di volume d'acqua.
Contro *Frankliniella occidentalis*, iniziare il trattamento con dosi di 80-100 ml/hl (800 ml/ha) alla presenza dei primi adulti e ripetere il trattamento a distanza di 10 gg. a seconda del livello di infestazione.
Contro *Spodoptera littoralis*, iniziare il trattamento alla comparsa delle prime larve con dosi di 80-100 ml/hl (800 ml/ha) e ripetere eventualmente il trattamento a distanza di 10-15 giorni.

Mora, lampone, mirtillo, azzeruolo, ribes, uva spina, sambuco, rosa canina, sorbo, fragola di bosco, gelso da frutto: sono consentiti al massimo 3 trattamenti con un intervallo minimo fra i trattamenti di 7 gg. Dosi riferite a 1000 l/ha di volume d'acqua.
Contro *Resseliella theobaldi (Thomasiniana theobaldi)*, trattare contro i primi adulti alle dosi di 40-80 ml/hl (400-800 ml/ha).
Contro Cecidomia del lampone e della mora (*Lasioptera rubi*), Sesia del ribes (Sinanthedon tipuliformis), Tentredine (*Pteronidea ribesii*) e Tentredine fasciata (*Emphytus cinctus*), trattare alla presenza delle prime larve alle dosi di 40-80 ml/hl (400-800 ml/ha).
Contro Tortrice dei germogli (*Notocelia udmanniana*) iniziare i trattamenti poco dopo la ripresa vegetativa alle dosi di 40-80 ml/hl (400-800 ml/ha).
Contro Piralide (*Ostrinia/Pyrausta nubilalis*), trattare alla presenza dei primi adulti con 60-80 ml/hl (600-800 ml/ha) e ripetere il trattamento dopo 7 giorni a seconda dell'intensità dell'infestazione.

Pesco, Nettarina, Albicocco, Ciliegio, Susino, Amarena, Mirabolano: sono consentiti al massimo 3 trattamenti. Dosi riferite a 1500 l/ha di volume d'acqua.
Contro Cydia e Anarsia (*Cydia molesta, Anarsia lineatella*), trattare alla schiusura delle uova con dosi di 80-120 ml/hl (1,2-1,8 L/ha). Ripetere i trattamenti ad intervalli di 7-10 giorni. In caso di aree con livelli di infestazione storicamente molto elevati, inserire il prodotto in uno specifico programma di controllo del parassita.

(Continua su pag. 2)

* Marchio registrato della Dow AgroSciences

1/3

ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

(CONSERVE SC *Continua da pag. 1)*

Contro Tripidi (*Thrips major, Thrips meridionalis, Frankliniella occidentalis*), trattare alla prima presenza del parassita con dosi di 80-120 ml/hl (1,2-1,8 L/ha). Ripetere i trattamenti ad intervalli di 7-10 giorni. In caso di aree con livelli di infestazione storicamente molto elevati, inserire il prodotto in uno specifico programma di controllo del parassita.

Pomodoro, peperone, melanzana in pieno campo ed in serra: Sono consentiti al massimo 3 trattamenti. Dosi riferite a 800-1200 l/ha di volume d'acqua.
Contro Tripidi (*Frankliniella occidentalis*), trattare alla presenza dei primi adulti con 80 ml/hl (960 ml/ha). Intervalli tra i trattamenti di 7-10 gg a seconda del livello di infestazione.
Contro Minatori fogliari (*Liriomyza trifolii*) in serra, trattare alle prime punture con 200-300 ml/hl (con una dose massima di 3,6 L/ha). Intervalli di 10 giorni.
Contro Piralide (*Ostrinia/Pyrausta nubilalis*), trattare alla presenza dei primi adulti con 60-80 ml/hl (480-960 ml/ha) e ripetere i trattamenti ad intervalli di 7 giorni a seconda dell'intensità dell'infestazione.
Contro *Spodoptera littoralis* e *Heliothis armigera,* trattare alla presenza delle prime larve con 80-100 ml/hl (0,64-1,2 L/ha)e ripetere il trattamento ad intervalli di 7-15 giorni a seconda dell'intensità di infestazione.
Il prodotto ha un effetto di contenimento nei confronti degli Aleurodidi (*Trialeurodes vaporariorum* e *Bemisia tabaci*)

Melone, cetriolo, zucca, zucchino, anguria. Dosi riferite a 600-1000 l/ha di volume d'acqua.
Contro Tripidi (*Frankliniella occidentalis*), trattare alla presenza dei primi adulti con 80 ml/hl (800 ml/ha). Sono consentiti al massimo 5 trattamenti con un intervallo minimo di 7 gg.
Contro Minatori fogliari (*Liriomyza trifolii*) in serra, trattare alle prime punture con 200-300 ml/hl (1,2-3,0 L/ha). Sono consentiti al massimo 3 trattamenti con un intervallo minimo di 10 gg.
Contro Piralide (*Ostrinia/Pyrausta nubilalis*), trattare alla presenza dei primi adulti con 60-80 ml/hl (360-800 ml/ha). Sono consentiti al massimo 5 trattamenti con un intervallo minimo di 7 gg.
Contro *Spodoptera littoralis e Heliothis armigera,* trattare alla presenza delle prime larve con 80-100 ml/hl (0,48-1,0 L/ha). Sono consentiti al massimo 5 trattamenti con un intervallo minimo di 7 gg.

Spinacio, bieta da foglie e da coste: sono consentiti al massimo 3 trattamenti. Dosi riferite a 400-800 l/ha di volume d'acqua.
Contro *Spodoptera littoralis e Heliothis armigera,* trattare alla presenza delle prime larve con 80-100 ml/hl (800 ml/ha) e ripetere il trattamento ad intervalli di 7-15 giorni a seconda dell'intensità di infestazione.
Contro Tripidi (*Frankliniella occidentalis*, *Thrips tabaci*, *Thrips palmi*), applicare la dose di 100 ml/hl (800 ml/ha) alla comparsa dei primi adulti. In caso di necessità il trattamento può essere ripetuto dopo 7-10 giorni.

Lattughe e Erbe fresche (lattuga, radicchio, cicoria, indivia o scarola, rucola, valerianella, crescione, rosmarino, basilico, erba cipollina, maggiorana, melissa, menta, origano, prezzemolo, salvia, timo, santoreggia, ruta, pimpinella, ortica, issopo, dragoncello, cerfoglio, acetosa, nasturzio). Dosi riferite a 400-800 l/ha di volume d'acqua.
Contro tripidi (*Frankliniella occidentalis*), trattare alla presenza dei primi adulti con 100 ml/hl (800 ml/ha). Intervalli tra i trattamenti di 7-10 gg a seconda del livello di infestazione. Sono consentiti al massimo 5 trattamenti.
Contro *Spodoptera littoralis e Heliothis armigera,* trattare alla presenza delle prime larve con 80-100 ml/hl (800 ml/ha) e ripetere il trattamento ad intervalli di 7-15 giorni a seconda dell'intensità di infestazione. Sono consentiti al massimo 5 trattamenti.
Contro Minatori fogliari (*Liriomyza trifolii*), trattare alle prime punture con 200-300 ml/hl (massimo di 1,8 L/ha). Ripetere il trattamento ad intervalli di 10 giorni, a seconda del livello di infestazione. Sono consentiti al massimo 3 trattamenti.

Cipolla, aglio, scalogno in pieno campo ed in serra: sono consentiti al massimo 4 trattamenti. Dosi riferite a 600-800 l/ha di volume d'acqua.
Contro Tripidi (*Thrips tabaci, Frankliniella occidentalis*), trattare alla presenza dei primi adulti con 80-100 ml/hl (800 ml/ha). Intervalli tra i trattamenti di 7-10 gg a seconda del livello di infestazione.
Contro lepidotteri (*Acrolepiopsis assectella, Agrotis spp. Dispessa ulula*), trattare alla presenza delle prime larve con 80-100 ml/hl (800 ml/ha) e ripetere il trattamento ad intervalli di 7-15 giorni a seconda dell'intensità di infestazione.

Porro, asparago, carciofo, cardo, finocchio, sedano, rabarbaro in pieno campo ed in serra: sono consentiti al massimo 4 trattamenti. Dosi riferite a 600-800 l/ha di volume d'acqua.
Contro Tripidi (*Thrips tabaci, Frankliniella occidentalis, Thrips angusticeps*), trattare alla presenza dei primi adulti con 80-100 ml/hl (800 ml/ha). Intervalli tra i trattamenti di 7-10 gg a seconda del livello di infestazione.
Contro lepidotteri (*Gortyna xanthenes, Agrotis spp., Depressaria erinaceella, Spodoptera spp*), trattare alla presenza delle prime larve con 80-100 ml/hl (800 ml/ha) e ripetere il trattamento ad intervalli di 7-10 giorni a seconda dell'intensità di infestazione.
Contro *Crioceris asparagi*, trattare alla presenza delle prime forme mobili con 80-100 ml/hl (800 ml/ha) e ripetere il trattamento ad intervalli di 7-10 giorni a seconda dell'intensità di infestazione.
Contro *Napomyza gymnostoma*, trattare alla presenza delle prime forme mobili con 800 ml/ha. Si consiglia l'aggiunta di un bagnante o di un olio estivo.

Cavoli (cavolo cinese, cavolo nero, cavolfiore, cavolo broccolo, cavolo cappuccio bianco e rosso, cavolo di Bruxelles, cavolo verza, cavolo rapa, senape cinese): sono consentiti al massimo 4 trattamenti. Dosi riferite a 600-800 l/ha di volume d'acqua.
Contro Tripidi (*Thrips tabaci, Frankliniella occidentalis*), trattare alla presenza dei primi adulti con 80-100 ml/hl (800 ml/ha). Intervalli tra i trattamenti di 7-10 gg a seconda del livello di infestazione.
Contro lepidotteri (*Maestra spp., Pieris spp., Spodoptera spp., Plutella xylostella, Agrotis spp.*), trattare alla presenza delle prime larve con 80-100 ml/hl (800 ml/ha) e ripetere il trattamento ad intervalli di 7-10 giorni a seconda dell'intensità di infestazione.

Cappero: Dosi riferite a 600-800 l/ha di volume d'acqua.
Contro Mosca del cappero (*Capparimya savastanoi*), Cecidomia (*Asphondylia spp.*), *Nezara viridula, Eurydema spp., Calocoris spp., Bagrada hilaris, Acalles barbarus, Pieris brassicae, Cydia capparidana* e Tripidi, trattare alla presenza del parassita con 800 ml/ha. Ripetere il trattamento a distanza di 7-10 giorni a seconda del livello delle infestazioni.

Colture floreali in pieno campo e serra (rosa, crisantemo, garofano, gerbera): Sono consentiti al massimo 4 trattamenti (3 in pieno campo), con un intervallo minimo tra i trattamenti di 5 gg.. Dosi riferite a 600-800 l/ha di volume d'acqua. Per i trattamenti in pieno campo, applicare una dose massima di 1,5 L/ha.
Contro Tripidi (*Frankliniella occidentalis, Thrips tabaci, Thrips palmi*), applicare la dose di 60-100 ml/hl (400-800 ml/ha) alla comparsa dei primi adulti. In caso di necessità il trattamento può essere ripetuto dopo 7-10 giorni.
Contro Minatori fogliari (*Liriomyza trifolii* e *Liriomyza huidobrensis*) in serra, trattare alla dose di 200-300 ml/hl alla comparsa delle primissime mine. In caso di stato d'infestazione avanzata, applicare la dose di 100-150 ml/hl (0,6-1,2 L/ha) in miscela con olii bianchi alla dose di 200 ml/hl previo saggio preliminare per verificare la selettività. In caso di necessità il trattamento potrà essere ripetuto alle stesse dosi dopo 7-12 giorni.
Contro Lepidotteri (*Cacoecia pronubana* o Bega del garofano, *Spodoptera spp.*): applicare alla comparsa delle prime larve alla dose di 80-100 ml/hl.

Colture ornamentali, vivai (di ornamentali, frutticole e vite, forestali), nuovi impianti di specie fruttifere e vite non ancora in produzione: sono consentiti al massimo 4 trattamenti (3 in pieno campo) con un intervallo minimo di 5 gg. Dosi riferite a 600 l/ha di volume d'acqua. Per i trattamenti in pieno campo, applicare una dose massima di 1,5 L/ha.
Contro Tripidi (*Frankliniella occidentalis, Thrips tabaci, Thrips palmi*), applicare la dose di 60-100 ml/hl (360-600 ml/ha) alla comparsa dei primi adulti. In caso di necessità il trattamento può essere ripetuto dopo 7-10 giorni.
Contro Minatori fogliari (*Liriomyza trifolii* e *Liriomyza huidobrensis*), trattare alla dose di 200-300 ml/hl (1,2-1,8 L/ha) alla comparsa delle primissime mine. In caso di stato d'infestazione avanzata, applicare la dose di 100-150 ml/hl in miscela con olii bianchi alla dose di 200 ml/hl previo saggio preliminare per verificare la selettività. In caso di necessità il trattamento potrà essere ripetuto alle stesse dosi dopo 7-12 giorni.
Contro Lepidotteri defogliatori (*Thaumetopoea processionea, Thaumetopoea pityocampa, Lymantria dispar, Hyphantria cunea*), applicare la dose di 60-100 ml/hl (360-600 ml/ha) alla comparsa delle prime larve.
Contro Rodilegno giallo (*Zeuzera pyrina*), applicare la dose di 100 ml/hl alla comparsa delle prime larve. Ripetere il trattamento dopo 15-20 giorni nel periodo di ovodeposizione (maggio-giugno).
Contro *Metcalfa pruinosa*, trattare alla prima comparsa del parassita e ripetere il trattamento a seconda del livello di infestazione e fino alla scomparsa del parassita dalla coltura. Dosi di 60-80 ml/hl (360-480 ml/ha).

(Continua su pag. 3)

* Marchio registrato della Dow AgroSciences

ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

(CONSERVE SC Continua da pag. 2)

Specie arboree ornamentali: Sono consentiti al massimo 3 trattamenti in pieno campo, con un intervallo minimo tra i trattamenti di 5 gg. Dosi riferite a 1500 l/ha di volume d'acqua. Per i trattamenti in pieno campo, applicare un dose massima di 1,5 L/ha.
Contro Lepidotteri defogliatori (*Thaumetopoea processionea, Thaumetopoea pityocampa, Lymantria dispar, Hyphantria cunea*), applicare la dose di 60-100 ml/hl (0,9-1,5 L/ha) alla comparsa delle prime larve.
Contro Microlepidotteri Fillominatori (*Leucoptera/Cemiostoma scitella, Lithocolletis /Phyllonoricter spp., Cameraria ohridella*), trattare alla schiusura delle uova e ripetere il trattamento dopo 7-10 giorni alle dosi di 80 ml/hl (1,2 L/ha).
Contro Coleotteri defogliatori (*Galerucella luteola*), trattare alla dose di 80-100 ml/hl alla comparsa delle prime larve.
Contro *Metcalfa pruinosa*, trattare alla prima comparsa del parassita e ripetere il trattamento a seconda del livello di infestazione. Dosi di 60-80 ml/hl (0,9-1,2 L/ha).

Tappeto erboso ad uso ornamentale e sportivo: Sono consentiti al massimo 2 trattamenti con un intervallo tra i trattamenti di 7-10 gg. Dosi riferite a 600 l/Ha.
Contro Agrotidi (*Agrotis ipsilon*), *Spodoptera spp.*, trattare alla dose di 100 ml/hl (600 ml/ha) di acqua alla comparsa delle prime larve e preferibilmente nelle ore immediatamente antecedenti il tramonto.

Compatibilità: Il prodotto ha dimostrato di essere perfettamente miscibile con i più comuni antiparassitari, tuttavia si consiglia di usare il prodotto strettamente da solo.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità: Il prodotto, usato da solo, non ha evidenziato problemi di fitotossicità sulle varietà testate delle colture in etichetta

Intervallo di sicurezza: sospendere i trattamenti **15 giorni** prima della raccolta per vite da tavola e da vino; **7 giorni** per melo, pero, melo cotogno, melo selvatico, nespolo nespolo del giappone, nashi, pesco, nettarine, albicocco, ciliegio, susino, amarena, mirabolano, noce, nocciolo, mandorlo, castagno, cipolla, aglio, scalogno, porro, carciofo, cardo, finocchio, rabarbaro, sedano, cappero, asparago; **3 giorni** per peperone, pomodoro e melanzana, melone, cetriolo, zucca, anguria, zucchino, fragola, mora, lampone, mirtillo, azzeruolo, ribes, uva spina, sambuco, rosa canina, sorbo, fragola di bosco, gelso da frutto, spinacio, bieta da coste e da foglia, lattughe ed erbe fresche, cavoli.

Il prodotto contiene una sostanza attiva tossica per le api. Non trattare in fioritura le fruttifere; trattare le altre colture nelle ore serali. Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata da corpi idrici superficiali di 5 m per fragola, cucurbitacee, peperone, melanzana, lattughe e simili, erbe fresche, spinacio, bieta da coste e da foglia, pomodoro allevato a terra, piccola frutta (altezza <50 cm), cipolla, aglio, scalogno, porro, carciofo, cardo, finocchio, sedano, rabarbaro, cappero, cavoli, fiori, ornamentali, vivai, nuovi impianti fruttiferi e vite (altezza <50 cm), di 10 m per la piccola frutta (altezza >50 cm), di 15 m per fiori, ornamentali, vivai, nuovi impianti fruttiferi e vite (altezza >50 cm), pomodoro allevato con tutore, di 30 m per pesco e nettarino, ciliegio, susino, amarena, mirabolano, albicocco, ornamentali arboree, pomacee, noce, nocciolo, mandorlo e castagno, e di 5 metri per i tappeti erbosi.

Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

ATTENZIONE: DA IMPIEGARSI ESCLUSIVAMENTE IN AGRICOLTURA. OGNI ALTRO USO E' PERICOLOSO (Salvo impieghi non agricoli espressamente autorizzati).
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del prodotto.

Da non applicare con mezzi aerei. Non operare contro vento. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande o corsi d'acqua. Non contaminare l'acqua con il prodotto o con il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni d'uso. Da non vendersi sfuso. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.

* Marchio registrato della Dow AgroSciences

3/3

ETICHETTA PER CONFEZIONI IN FORMATO RIDOTTO

CONSERVE* SC

INSETTICIDA

Composizione di CONSERVE SC
SPINOSAD puro g. 11,6% (120 g/l)
Coformulanti q. b. a g 100

FRASI DI RISCHIO
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Questo materiale ed il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali contenute nelle schede informative in materia di sicurezza.

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Dow AgroSciences B.V. – Rotterdam (Olanda)
Sede Secondaria in Italia - Via Patroclo, 21 - 20151 Milano

Taglie autorizzate: **10 – 20 – 50 – 100 ml**

Registrazione n. 11694 del 25/06/03 del Ministero della Salute
Partita n.: Vedere sulla confezione

Telefono di emergenza - DER (24 ore): 0039-335-6979115

PRIMA DELL'USO LEGGERE LE ISTRUZIONI SUL FOGLIO ILLUSTRATIVO.

Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.
Il contenitore non può essere riutilizzato.

* Marchio registrato della Dow AgroSciences

ETICHETTA / FOGLIO ILLUSTRATIVO

LASER*

Insetticida a base di spinosad

per il controllo dei principali parassiti della vite, delle pomacee, del noce, nocciolo, castagno, mandorlo, della fragola, dei frutti di bosco, del pesco, delle nettarine, dell'albicocco, del ciliegio, del susino, dell'amarena e del mirabolano, delle solanacee, delle cucurbitacee, dello spinacio, delle lattughe, delle erbe fresche, della bieta da foglie e da costa, del porro, dell'asparago, del carciofo, del finocchio, del cardo, del rabarbaro, del sedano, della cipolla, dell'aglio, dello scalogno, dei cavoli e del cappero, delle colture ornamentali e floro-vivaistiche, dei tappeti erbosi ad uso ornamentale e sportivo

SOSPENSIONE CONCENTRATA

Composizione di LASER
SPINOSAD puro.........g. 44,2 (480 g/l)
Coformulanti q. b. a g 100

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO
Altamente tossico per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Questo materiale ed il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali contenute nelle schede informative in materia di sicurezza

Dow AgroSciences B.V. - Rotterdam (Olanda)
Sede Secondaria in Italia - Via Patroclo, 21 - 20151 Milano

Stabilimenti autorizzati per la produzione e/o il confezionamento:
Dow AgroSciences Ltd – King's Lynn – Norfolk (Inghilterra) *(prod e conf)*
HELENA CHEMICAL – Cordele (Georgia- USA) *(prod e conf)*
ALTHALLER ITALIA S.r.l. –S. Colombano al Lambro (MI) *(solo conf)*
DIACHEM S.p.A. - Caravaggio (BG) *(solo conf)*
ISAGRO S.p.a – Aprilia (LT) *(solo conf)*
BAYER CROPSCIENCE – Filago (BG) *(solo conf)*
SIPCAM S.p.a. - Salerano sul Lambro (LODI) *(solo conf)*

Taglie autorizzate: 10 – 20 – 50 – 100 – 250 – 500 ml
1 – 5 – 10 litri

Registrazione n. 11693 del 25/06/03 del Ministero della Salute
Partita n°: vedere sulla confezione
Telefono di emergenza - DER (24 ore): 0039-335-6979115

NORME PRECAUZIONALI
Per l'utilizzo in serra, durante le fasi di miscelazione, carico e applicazione indossare indumenti protettivi e guanti adatti.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
In caso di intossicazione consultare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso. Trattamento sintomatico. Non sono necessari antidoti specifici. Consultare un Centro Antiveleni.

USI AUTORIZZATI E MODALITÀ D'IMPIEGO
Insetticida a base di *spinosad*, principio attivo derivante da un batterio (*Saccharopolyspora spinosa*) naturalmente presente nel terreno. Attivo per ingestione e contatto su Tripidi, Liriomyza, Tignole della vite, Carpocapsa, Tortricidi ricamatori ed altri insetti dannosi alle più diffuse colture arboree (fruttiferi e vite), orticole, fragola, frutti di bosco, ornamentali e floro-vivaistiche.

Vite: sono consentiti al massimo 5 trattamenti. Dosi riferite a 600-1000 l/ha di volume d'acqua.
Contro *Lobesia botrana* e *Clysia ambiguella*, iniziare i trattamenti 7-8 gg. dall'inizio della cattura nelle trappole a feromone dei primi adulti e ripetere il trattamento 7-10 gg. dopo. Dosi: 10-20 ml/hl (100-200 ml/ha) su vite da vino; 15-20 ml/hl (150-200 ml/ha) su vite da tavola. Su vite da vino impiegare dosaggi di almeno 15 ml/hl (150 ml/ha) nelle zone ad alta infestazione.
Contro *Frankliniella occidentalis* trattare alla prima comparsa del parassita e ripetere i trattamenti ad intervalli di 3-7 giorni a seconda del livello di infestazione e fino alla scomparsa del parassita dalla coltura. Dosi di 20-25 ml/hl (200-250 ml/ha). Si raccomanda di impiegare un volume di acqua idoneo a bagnare accuratamente la vegetazione ed in particolare i grappoli.
Contro *Drepanothrips reuteri* trattare alla prima comparsa del parassita e ripetere il trattamento a seconda del livello di infestazione e fino alla scomparsa del parassita dalla coltura. Dosi di 20-25 ml/hl (200-250 ml/ha).
Contro *Metcalfa pruinosa*, trattare alla prima comparsa del parassita e ripetere il trattamento a seconda del livello di infestazione e fino alla scomparsa del parassita dalla coltura. Dosi di 15-20 ml/hl (150-200 ml/ha). Contro *Otiorrhynchus* spp., effettuare i trattamenti contro gli adulti, preferibilmente nelle ore serali, durante la notte o nella prima mattinata e, in caso di alte infestazioni, ripetere il trattamento dopo 7 giorni. Irrorare accuratamente tutta la vegetazione. Dose di 20 ml/hl. L'azione insetticida prevalente è per ingestione, con scarso effetto abbattente e legata all'alimentazione delle parti vegetali trattate da parte del parassita. Pertanto, è possibile, dopo il trattamento, riscontrare erosioni fogliari (sintomo di avvenuta alimentazione).

Melo, pero, melo cotogno, melo selvatico, nespolo, nespolo del giappone, nashi: sono consentiti al massimo 3 trattamenti. Dosi riferite a 1500 l/ha di volume d'acqua.
Contro Carpocapsa (*Carpocapsa/Cydia pomonella*), trattare alla schiusura delle uova. Ripetere i trattamenti ad intervalli di 7 giorni con dosi di 20-30 ml/hl (300-450 ml/ha). In caso di aree con livelli di infestazione storicamente molto elevati, inserire il prodotto in uno specifico programma di controllo del parassita.
Contro Cydia molesta (*Cydia/Laspeyresia molesta*) trattare in prossimità della raccolta e ripetere i trattamenti a distanza di 7 giorni. Dosi di 20-30 ml/hl (300-450 ml/ha).
Contro Tortricidi ricamatori (*Pandemis spp., Eulia/Argyrotaenia pulchellana, Archips spp., Adoxophyes spp.*) trattare alla schiusura delle uova e contro le larve della generazione svernante. Ripetere i trattamenti ad intervalli di 7-10 giorni. Dosi di 20-30 ml/hl (200-450 ml/ha).
Contro Fillominatori delle pomacee (*Leucoptera/Cemiostoma scitella, Lithocolletis /Phyllonorycter spp.*), trattare alla schiusura delle uova e ripetere i trattamenti ad intervalli di 7-10 giorni alle dosi di 20 ml/hl (300 ml/ha).
Il prodotto ha un effetto di contenimento nei confronti della Psilla del pero (*Psylla pyri*).
Contro insetti xilofagi (*Cossus cossus* e *Zeuzera pyrina*), trattare alla chiusura delle uova e ripetere il trattamento a distanza di 10 giorni con dosi di 20 ml/hl (300 ml/ha).

Noce, Nocciolo, Mandorlo, Castagno: sono consentiti al massimo 3 trattamenti. Dosi riferite a 1500 l/ha.
Contro Carpocapsa (*Carpocapsa/Cydia pomonella*), trattare alla schiusura delle uova. Ripetere i trattamenti ad intervalli di 7-15 giorni con dosi di 20-30 ml/hl (300-450 ml/ha). In caso di aree con livelli di infestazione storicamente molto elevati, inserire il prodotto in uno specifico programma di controllo del parassita.

Fragola: sono consentiti al massimo 3 trattamenti. Dosi riferite a 800 l/ha di volume d'acqua.
Contro *Frankliniella occidentalis*, iniziare il trattamento con dosi di 20-25 ml/hl (200 ml/ha) alla presenza dei primi adulti e ripetere il trattamento a distanza di 10 gg. a seconda del livello di infestazione.
Contro *Spodoptera littoralis*, iniziare il trattamento alla comparsa delle prime larve con dosi di 20-25 ml/hl (200 ml/ha) e ripetere eventualmente il trattamento a distanza di 10-15 giorni.

Mora, lampone, mirtillo, azzeruolo, ribes, uva spina, sambuco, rosa canina, sorbo, fragola di bosco, gelso da frutto: sono consentiti al massimo 3 trattamenti con un intervallo minimo fra i trattamenti di 7 gg. Dosi riferite a 1000 l/ha di volume d'acqua.
Contro *Resseliella theobaldi (Thomasiniana theobaldi)*, trattare contro i primi adulti alle dosi di 10-20 ml/hl (100-200 ml/ha).
Contro Cecidomia del lampone e della mora (*Lasioptera rubi*), Sesia del ribes (Synanthedon tipuliformis), Tentredine (*Pteronidea ribesii*) e Tentredine fasciata (*Emphytus cinctus*), trattare alla presenza delle prime larve alle dosi di 10-20 ml/hl (100-200 ml/ha).
Contro Tortrice dei germogli (*Notocelia uddmanniana*) iniziare i trattamenti poco dopo la ripresa vegetativa alle dosi di 10-20 ml/hl (100-200 ml/ha).
Contro Piralide (*Ostrinia/Pyrausta nubilalis*), trattare alla presenza dei primi adulti con 15-20 ml/hl (150-200 ml/ha) e ripetere il trattamento dopo 7 giorni a seconda dell'intensità dell'infestazione.

Pesco, Nettarina, Albicocco, Ciliegio, Susino, Amarena, Mirabolano: Sono consentiti al massimo 3 trattamenti. Dosi riferite a 1500 l/ha di volume d'acqua.
Contro Cydia e Anarsia (*Cydia molesta, Anarsia lineatella*), trattare alla schiusura delle uova con dosi di 20-30 ml/hl (300-450 ml/ha). Ripetere i trattamenti ad intervalli di 7-10 giorni. In caso di aree con livelli di infestazione storicamente molto elevati, inserire il prodotto in uno specifico programma di controllo del parassita.

(Continua su pag. 2)

1/3

* Marchio registrato della Dow AgroSciences

ETICHETTA / FOGLIO ILLUSTRATIVO

(LASER Continua da pag. 1)

Contro Tripidi (*Thrips major, Thrips meridionalis, Frankliniella occidentalis*), trattare alla prima presenza del parassita con dosi di 20-30 ml/hl (300-450 ml/ha). Ripetere i trattamenti ad intervalli di 7-10 giorni. In caso di aree con livelli di infestazione storicamente molto elevati, inserire il prodotto in uno specifico programma di controllo del parassita.

Pomodoro, peperone, melanzana in pieno campo ed in serra: sono consentiti al massimo 3 trattamenti. Dosi riferite a 800-1200 l/ha di volume d'acqua.
Contro Tripidi (*Frankliniella occidentalis*), trattare alla presenza dei primi adulti con 20 ml/hl (240 ml/ha). Intervalli tra i trattamenti di 7-10 gg a seconda del livello di infestazione.
Contro Minatori fogliari (*Liriomyza trifolii*) in serra, trattare alle prime punture con 50-75 ml/hl (con una dose massima di 900 ml/ha). Intervalli di 10 giorni.
Contro Piralide (*Ostrinia/Pyrausta nubilalis*), trattare alla presenza dei primi adulti con 15-20 ml/hl (120-240 ml/ha) e ripetere i trattamenti ad intervalli di 7 giorni a seconda dell'intensità dell'infestazione.
Contro *Spodoptera littoralis* e *Heliothis armigera*, trattare alla presenza delle prime larve con 20-25 ml/hl (160-300 ml/ha) e ripetere il trattamento ad intervalli di 7-15 giorni a seconda dell'intensità di infestazione.
Il prodotto ha un effetto di contenimento nei confronti degli Aleurodidi (*Trialeurodes vaporariorum* e *Bemisia tabaci*)

Melone, cetriolo, zucca, zucchino, anguria. Dosi riferite a 600-1000 l/ha di volume d'acqua.
Contro Tripidi (*Frankliniella occidentalis*), trattare alla presenza dei primi adulti con 20 ml/hl (200 ml/ha). Sono consentiti al massimo 5 trattamenti con un intervallo minimo di 7 gg.
Contro Minatori fogliari (*Liriomyza trifolii*) in serra, trattare alle prime punture con 50-75 ml/hl (300-750 ml/ha). Sono consentiti al massimo 3 trattamenti con un intervallo minimo di 10 gg.
Contro Piralide (*Ostrinia/Pyrausta nubilalis*), trattare alla presenza dei primi adulti con 15-20 ml/hl (90-200 ml/ha). Sono consentiti al massimo 5 trattamenti con un intervallo minimo di 7 gg.
Contro *Spodoptera littoralis e Heliothis armigera,* trattare alla presenza delle prime larve con 20-25 ml/hl (120-250 ml/ha). Sono consentiti al massimo 5 trattamenti con un intervallo minimo di 7 gg.

Spinacio, bieta da foglie e da coste: sono consentiti al massimo 3 trattamenti. Dosi riferite a 400-800 l/ha di volume d'acqua.
Contro *Spodoptera littoralis e Heliothis armigera,* trattare alla presenza delle prime larve con 20-25 ml/hl (200 ml/ha) e ripetere il trattamento ad intervalli di 7-15 giorni a seconda dell'intensità di infestazione.
Contro Tripidi (*Frankliniella occidentalis, Thrips tabaci, Thrips palmi*), applicare la dose di 25 ml/hl (200 ml/ha) alla comparsa dei primi adulti. In caso di necessità il trattamento può essere ripetuto dopo 7-10 giorni.

Lattughe e Erbe fresche (lattuga, radicchio, cicoria, indivia o scarola, rucola, valerianella, crescione, rosmarino, basilico, erba cipollina, maggiorana, melissa, menta, origano, prezzemolo, salvia, timo, santoreggia, ruta, pimpinella, ortica, issopo, dragoncello, cerfoglio, acetosa, nasturzio). Dosi riferite a 400-800 l/ha di volume d'acqua.
Contro tripidi (*Frankliniella occidentalis*), trattare alla presenza dei primi adulti con 25 ml/hl (200 ml/ha). Intervalli tra i trattamenti di 7-10 gg a seconda del livello di infestazione. Sono consentiti al massimo 5 trattamenti.
Contro *Spodoptera littoralis e Heliothis armigera,* trattare alla presenza dele prime larve con 20-25 ml/hl (200 ml/ha) e ripetere il trattamento ad intervalli di 7-15 giorni a seconda dell'intensità di infestazione. Sono consentiti al massimo 5 trattamenti.
Contro Minatori fogliari (*Liriomyza trifolii*), trattare alle prime punture con 50-75 ml/hl (massimo di 450 ml/ha). Ripetere il trattamento ad intervalli di 10 giorni, a seconda del livello di infestazione. Sono consentiti al massimo 3 trattamenti.

Cipolla, aglio, scalogno in pieno campo ed in serra: sono consentiti al massimo 4 trattamenti. Dosi riferite a 600-800 l/ha di volume d'acqua.
Contro Tripidi (*Thrips tabaci, Frankliniella occidentalis*), trattare alla presenza dei primi adulti con 20-25 ml/hl (200 ml/ha). Intervalli tra i trattamenti di 7-10 gg a seconda del livello di infestazione.
Contro lepidotteri (*Acrolepiopsis assectella, Agrotis spp. Dispessa ulula),* trattare alla presenza delle prime larve con 20-25 ml/hl (200 ml/ha) e ripetere il trattamento ad intervalli di 7-15 giorni a seconda dell'intensità di infestazione.

Porro, asparago, carciofo, cardo, finocchio, sedano, rabarbaro in pieno campo ed in serra: sono consentiti al massimo 4 trattamenti. Dosi riferite a 600-800 l/ha di volume d'acqua.
Contro Tripidi (*Thrips tabaci, Frankliniella occidentalis, Thrips angusticeps*), trattare alla presenza dei primi adulti con 20-25 ml/hl (200 ml/ha). Intervalli tra i trattamenti di 7-10 gg a seconda del livello di infestazione.
Contro lepidotteri (*Gortyna xanthenes, Agrotis spp., Depressaria erinaceella, Spodoptera spp*), trattare alla presenza delle prime larve con 20-25 ml/hl (200 ml/ha) e ripetere il trattamento ad intervalli di 7-10 giorni a seconda dell'intensità di infestazione.
Contro *Crioceris asparagi*, trattare alla presenza delle prime forme mobili con 20-25 ml/hl (200 ml/ha) e ripetere il trattamento ad intervalli di 7-10 giorni a seconda dell'intensità di infestazione.
Contro *Napomyza gymnostoma*, trattare alla presenza delle prime forme mobili con 200 ml/ha. Si consiglia l'aggiunta di un bagnante o di un olio estivo.

Cavoli (cavolo cinese, cavolo nero, cavolfiore, cavolo broccolo, cavolo cappuccio bianco e rosso, cavolo di Bruxelles, cavolo verza, cavolo rapa, senape cinese): sono consentiti al massimo 4 trattamenti. Dosi riferite a 600-800 l/ha di volume d'acqua.
Contro Tripidi (*Thrips tabaci, Frankliniella occidentalis*), trattare alla presenza dei primi adulti con 20-25 ml/hl (200 ml/ha). Intervalli tra i trattamenti di 7-10 gg a seconda del livello di infestazione.
Contro lepidotteri (*Mamestra spp., Pieris spp., Spodoptera spp., Plutella xylostella, Agrotis spp.*), trattare alla presenza delle prime larve con 20-25 ml/hl (200 ml/ha) e ripetere il trattamento ad intervalli di 7-10 giorni a seconda dell'intensità di infestazione.

Cappero: sono consentiti al massimo 4 trattamenti. Dosi riferite a 600-800 l/ha di volume d'acqua.
Contro Mosca del cappero (*Capparimya savastanoi*), Cecidomia (*Asphondylia spp.*), *Nezara viridula, Eurydema spp., Calocoris spp., Bagrada hilaris, Acalles barbarus, Pieris brassicae, Cydia capparidana* e Tripidi, trattare alla presenza del parassita con 200 ml/ha. Ripetere il trattamento a distanza di 7-10 giorni a seconda del livello delle infestazioni.

Colture floreali in pieno campo e serra (rosa, crisantemo, garofano, gerbera): Sono consentiti al massimo 4 trattamenti (3 in pieno campo), con un intervallo minimo tra i trattamenti di 5 gg.. Dosi riferite a 600-800 l/ha di volume d'acqua. Per i trattamenti in pieno campo, applicare una dose massima di 375 ml/ha.
Contro Tripidi (*Frankliniella occidentalis, Thrips tabaci, Thrips palmi*), applicare la dose di 15-25 ml/hl (100-200 ml/ha) alla comparsa dei primi adulti. In caso di necessità il trattamento può essere ripetuto dopo 7-10 giorni.
Contro Minatori fogliari (*Liriomyza trifolii* e *Liriomyza huidobrensis*) in serra, trattare alla dose di 50-75 ml/hl (300-600 ml/ha) alla comparsa delle primissime mine. In caso di stato d'infestazione avanzata, applicare la dose di 25-35 ml/hl (150-280 ml/ha) in miscela con olii bianchi alla dose di 200 ml/hl previo saggio preliminare per verificare la selettività. In caso di necessità il trattamento potrà essere ripetuto alle stesse dosi dopo 7-12 giorni.
Contro Lepidotteri (*Cacoecia pronubana* o Bega del garofano, *Spodoptera spp.*): applicare alla comparsa delle prime larve alla dose di 20-25 ml/hl (120-200 ml/ha).

Colture ornamentali, vivai (di ornamentali, frutticole e vite, forestali), nuovi impianti di specie fruttifere e vite non ancora in produzione: sono consentiti al massimo 4 trattamenti (3 in pieno campo) con un intervallo minimo di 5 gg. Dosi riferite a 600 l/ha di volume d'acqua. Per i trattamenti in pieno campo, applicare una dose massima di 375 ml/ha.
Contro Tripidi (*Frankliniella occidentalis, Thrips tabaci, Thrips palmi*), applicare la dose di 15-25 ml/hl (90-150 ml/ha) alla comparsa dei primi adulti. In caso di necessità il trattamento può essere ripetuto dopo 7-10 giorni.
Contro Minatori fogliari (*Liriomyza trifolii* e *Liriomyza huidobrensis*), trattare alla dose di 50-75 ml/hl (300-450 ml/ha) alla comparsa delle primissime mine. In caso di stato d'infestazione avanzata, applicare la dose di 25-35 ml/hl (150-210 ml/ha) in miscela con olii bianchi alla dose di 200 ml/hl previo saggio preliminare per verificare la selettività. In caso di necessità il trattamento potrà essere ripetuto alle stesse dosi dopo 7-12 giorni.
Contro Lepidotteri defogliatori (*Thaumetopoea processionea, Thaumetopoea pityocampa, Lymantria dispar, Hyphantria cunea*), applicare la dose di 15-25 ml/hl (90-150 ml/ha) alla comparsa delle prime larve.
Contro Rodilegno giallo (*Zeuzera pyrina*), applicare la dose di 25 ml/hl (150 ml/ha) alla comparsa delle prime larve. Ripetere il trattamento dopo 15-20 giorni nel periodo di ovodeposizione (maggio-giugno).
Contro *Metcalfa pruinosa*, trattare alla prima comparsa del parassita e ripetere il trattamento a seconda del livello di infestazione e fino alla scomparsa del parassita dalla coltura. Dosi di 15-20 ml/hl (90-120 ml/ha).

(Continua su pag. 3)

* Marchio registrato della Dow AgroSciences

2/3

ETICHETTA / FOGLIO ILLUSTRATIVO

(LASER Continua da pag. 2)

Specie arboree ornamentali: Sono consentiti al massimo 3 trattamenti in pieno campo, con un intervallo minimo tra i trattamenti di 5 gg. Dosi riferite a 1500 l/ha di volume d'acqua. Per i trattamenti in pieno campo, applicare un dose massima di 375 ml/ha.
Contro Lepidotteri defogliatori (*Thaumetopoea processionea, Thaumetopoea pityocampa, Lymantria dispar, Hyphantria cunea*), applicare la dose di 15-25 ml/hl (225-375 ml/ha) alla comparsa delle prime larve.
Contro Microlepidotteri Fillominatori (*Leucoptera/Cemiostoma scitella, Lithocolletis /Phyllonoricter spp., Cameraria ohridella*), trattare alla schiusura delle uova e ripetere il trattamento dopo 7-10 giorni alle dosi di 20 ml/hl (300 ml/ha).
Contro Coleotteri defogliatori (*Galerucella luteola*), trattare alla dose di 20-25 ml/hl (300-375 ml/ha) alla comparsa delle prime larve.
Contro *Metcalfa pruinosa*, trattare alla prima comparsa del parassita e ripetere il trattamento a seconda del livello di infestazione. Dosi di 15-20 ml/hl (225-300 ml/ha).

Tappeto erboso ad uso ornamentale e sportivo: Sono consentiti al massimo 2 trattamenti con un intervallo tra i trattamenti di 7-10 gg. Dosi riferite a 600 l/Ha.
Contro Agrotidi (*Agrotis ipsilon*), *Spodoptera spp.*, trattare alla dose di 25 ml/hl (150 ml/ha) di acqua alla comparsa delle prime larve e preferibilmente nelle ore immediatamente antecedenti il tramonto.

Compatibilità: Il prodotto ha dimostrato di essere perfettamente miscibile con i più comuni antiparassitari, tuttavia si consiglia di usare il prodotto strettamente da solo.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità: Il prodotto, usato da solo, non ha evidenziato problemi di fitotossicità sulle varietà testate delle colture in etichetta

Intervallo di sicurezza: sospendere i trattamenti **15 giorni** prima della raccolta per vite da tavola e da vino; **7 giorni** per melo, pero, melo cotogno, melo selvatico, nespolo, nespolo del giappone, nashi, pesco, nettarine, albicocco, ciliegio, susino, amarena, mirabolano, noce, nocciolo, mandorlo, castagno, cipolla, aglio, scalogno, porro, carciofo, cardo, finocchio, rabarbaro, sedano, cappero e asparago; **3 giorni** per peperone, pomodoro e melanzana, melone, cetriolo, zucca, anguria, zucchino, fragola, mora, lampone, mirtillo, azzeruolo, ribes, uva spina, sambuco, rosa canina, sorbo, fragola di bosco, gelso da frutto, spinacio, bieta da coste e da foglia, lattughe ed erbe fresche, cavoli.

Il prodotto contiene una sostanza attiva tossica per le api. Non trattare in fioritura le fruttifere; trattare le altre colture nelle ore serali. Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata da corpi idrici superficiali di 5 m per fragola, cucurbitacee, peperone, melanzana, lattughe e simili, erbe fresche, spinacio, bieta da coste e da foglia, pomodoro allevato a terra, piccola frutta (altezza <50 cm), cipolla, aglio, scalogno, porro, carciofo, cardo, finocchio, sedano, rabarbaro, cappero, cavoli, fiori, ornamentali, vivai, nuovi impianti fruttiferi e vite (altezza <50 cm), di 10 m per la piccola frutta (altezza >50 cm), di 15 m per fiori, ornamentali, vivai, nuovi impianti fruttiferi e vite (altezza >50 cm), pomodoro allevato con tutore, di 30 m per pesco e nettarino, ciliegio, susino, amarena, mirabolano, albicocco, ornamentali arboree, pomacee, noce, nocciolo, mandorlo e castagno, e di 5 metri per i tappeti erbosi.

Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

ATTENZIONE: DA IMPIEGARSI ESCLUSIVAMENTE IN AGRICOLTURA. OGNI ALTRO USO E' PERICOLOSO (Salvo impieghi non agricoli espressamente autorizzati).
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del prodotto.

Da non applicare con mezzi aerei. Non operare contro vento. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande o corsi d'acqua. Non contaminare l'acqua con il prodotto o con il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni d'uso. Da non vendersi sfuso. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.

* Marchio registrato della Dow AgroSciences

3/3

ETICHETTA PER CONFEZIONI IN FORMATO RIDOTTO

LASER*

INSETTICIDA

Composizione di LASER
SPINOSAD puro g. 44,2 (480 g/l)
Coformulanti q. b. a g .100

FRASI DI RISCHIO
Altamente tossico per gli organismi acquatici.
Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini.
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Questo materiale ed il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali contenute nelle schede informative in materia di sicurezza.

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Dow AgroSciences B.V. – Rotterdam (Olanda)
Sede Secondaria in Italia - Via Patroclo, 21 - 20151 Milano

Taglie autorizzate: **10 – 20 – 50 – 100 ml**

Registrazione n. 11693 del 25/06/03 del Ministero della Salute
Partita n.: Vedere sulla confezione

Telefono di emergenza - DER (24 ore): 0039-335-6979115

PRIMA DELL'USO LEGGERE LE ISTRUZIONI SUL FOGLIO ILLUSTRATIVO.

Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.
Il contenitore non può essere riutilizzato.

* Marchio registrato della Dow AgroSciences

06A00663

DECRETO 10 gennaio 2006.

Autorizzazione definitiva del prodotto fitosanitario «Raft», registrato al n. 10039.

IL CAPO DIPARTIMENTO
PER LA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA LA NUTRIZIONE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, notificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernenti l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto l'art. 4, comma 1, del sopracitato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente condizioni per l'autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive iscritte in allegato I;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto e integrato dal successivo decreto del 28 luglio 2004 n. 260, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichetta dei preparati pericolosi;

Visto il decreto del 25 maggio 1999, modificato successivamente con decreti di cui l'ultimo in data 23 giugno 2005, con il quale è stato registrato in via provvisoria al n. 10039 il prodotto fitosanitario denominato «Raft», contenente la sostanza attiva oxadiargyl, a norme dell'impresa Bayer Cropscience S.r.l. con sede legale in Milano, viale Certosa n. 130;

Visto il decreto del 20 giugno 2003 di inclusione della sostanza attiva oxadiargyl nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione della direttiva 2003/23/CE della Commissione del 25 marzo 2003;

Vista la domanda presentata il 9 ottobre 2003 dall'impresa medesima, diretta ad ottenere la trasformazione della registrazione del prodotto fitosanitario sopracitato da provvisoria a definitiva;

Visto il parere favorevole espresso in data 14 settembre 2005 dalla Commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'autorizzazione del prodotto di cui trattasi fino al 30 giugno 2013 (data di scadenza dell'iscrizione in allegato I per la sostanza attiva oxadiargyl);

Vista la nota dell'ufficio del 7 novembre 2005 con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi;

Vista la nota pervenuta il 29 dicembre 2005, da cui risulta che la suddetta impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'ufficio;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

È confermata fino al 30 settembre 2013 la registrazione del prodotto fitosanitario denominato RAFT, registrato al n. 10039 con decreto del 25 maggio 1999, modificato successivamente con decreti di cui l'ultimo in data 23 giugno 2005, a norme dell'impresa Bayer Cropscience S.r.l. con sede legale in Milano, viale Certosa n. 130, con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da litri 1-5-10.

Il prodotto in questione è preparato nello stabilimento dell'impresa Agriformula S.r.l. in Paganica (L'Aquila); importo in confezioni pronte per l'impiego dello stabilimento dell'impresa estera Bayer Cropscience France - Villefranche - Francia.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata, con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Lo smaltimento delle scorte del prodotto fitosanitario di cui trattasi, confezionato con le etichette precedentemente autorizzate, è consentito fino al 30 gennaio 2007.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa all'impresa e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 gennaio 2006

Il capo Dipartimento: MARABELLI

ALLEGATO

RAFT®

Erbicida selettivo di pre-emergenza e post-emergenza precoce del girasole

Sospensione concentrata (SC)

RAFT®

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
Oxadiargyl puro g 35,39 (400 g/l)
Coformulanti q.b. a g 100

Frasi di rischio:
Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per ingestione.
Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

Consigli di prudenza:
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (possibilmente mostrargli l'etichetta). Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi.
Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

Titolare dell'autorizzazione: Bayer CropScience S.r.l. - **Viale Certosa 130 - 20156 Milano** — Tel. 02/3972.1

Officine di produzione
AgriFormula s.r.l., Paganica (AQ)
Bayer CropScience France - Villefranche - Francia

Registrazione N. 10039 del 25/06/99 del Ministero della Sanità

Contenuto netto: 1 - 5 - 10 litri

Partita N.:

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE
RAFT è un erbicida di pre-emergenza e post-emergenza precoce del girasole, attivo su infestanti in fase di germinazione per contatto e assorbimento attraverso l'ipocotile; il prodotto è inoltre efficace su infestanti da poco emerse (fase di plantula).
L'umidità presente nel terreno favorisce l'attività erbicida del prodotto.
Prevalentemente efficace su infestanti dicotiledoni annuali, il prodotto esplica attività collaterale condizionante su convolvolo e su giavone.
La sua persistenza di azione (40-50 giorni) copre il periodo di sensibilità della coltura alla competizione esercitata dalla flora infestante sotto indicata.

<u>Infestanti sensibili</u>
Abutilon theofrasti (Cencio molle), *Amaranthus retroflexus* (Amaranto);
Capsella bursa-pastoris (Borsa del pastore); *Chenopodium album* (Farinaccio); *Lamium spp.* (Falsa ortica); *Matricharia chamomilla* (Camomilla); *Portulaca oleracea* (Porcellana), *Raphanus raphanistrum* (Ravanello selvatico), *Solanum nigrum* (Erba morella); *Sonchus arvensis* (Grespino dei campi); *Veronica spp.* (Veronica comune); *Stachis annua* (Stachide minore).

<u>Infestanti medio-sensibili</u>
Convolvulus arvensis (Vilucchio); *Datura stramonium* (Stramonio); *Echinochloa crus-galli* (Giavone comune); *Galium aparine* (Gallio o Attaccamano); *Polygonum aviculare* (Correggiola); *Polygonum* (Fallopia) *Convolvulus* (Convolvolo nero); *Polygonum persicaria* (Persicaria); *Sinapis arvensis* (Senape selvatica).

<u>Infestanti resistenti</u>
Stellaria media (Centocchio); *Xanthium italicum* (Nappola).

EPOCA DI IMPIEGO
- Pre-emergenza della coltura e delle infestanti, su terreno ben preparato (senza zolle), con sufficiente umidità e con seme ben coperto dallo stesso.
- Post-emergenza precoce della coltura (2-4 foglie) e delle infestanti dicotiledoni (max 2 foglie vere).

DOSI DI IMPIEGO
<u>Pre-emergenza</u>:
0,75 - 1 l/ha in funzione della pressione di infestazione.
In associazione con erbicida a spettro-complementare, la dose del prodotto può venire ridotta a 0,5-0,75 l/ha.
<u>Post-emergenza precoce</u>:
0,5 - 1 l/ha su infestanti in emergenza entro lo stadio di 2 foglie vere.

Numero di applicazioni: 1

Volume di irrorazione: 200-400 l/ha

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA
Versare la dose di prodotto necessaria nel serbatoio riempito a metà, mantenendo l'agitatore in funzione fino a completo riempimento.

AVVERTENZE AGRONOMICHE
- Non applicare il prodotto su colture non ancora emerse in seguito a ristagni idrici.
- Piogge battenti di forte intensità in fase di emergenza della colture possono provocare temporanee sensibilizzazioni della stessa.
- Nei terreni torbosi il prodotto ha efficacia ridotta.

Nei terreni asciutti e con andamento stagionale siccitoso il prodotto ha efficacia irregolare.

COMPATIBILITA'
Il prodotto può venire associato con erbicidi a spettro complementare, in grado di completarne l'efficacia sulle infestanti meno sensibili.

ALTRE AVVERTENZE
In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 5 metri da corpi idrici superficiali.

Attenzione da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Avvertenze: da non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.
Non operare contro vento.
Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua.
Da non vendersi sfuso.
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.
Il contenitore, completamente svuotato, non deve essere disperso nell'ambiente.
Il contenitore non può essere riutilizzato.
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.
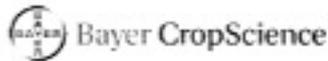
® Marchio registrato

16.12.05

06A00664

DECRETO 12 gennaio 2006.

Riconoscimento dell'acqua minerale «Lunezia», in comune di Pontremoli, al fine dell'imbottigliamento e della vendita.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE SANITARIA

Vista la domanda pervenuta in data 9 giugno 2005 con la quale la società ACAM S.p.a., con sede in La Spezia, via Alberto Picco n. 22, ha chiesto il riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata «Lunezia», costituita dalla miscela denominata Lunezia delle acque sgorganti da quattro sorgenti (Carbonaia, Fonte del Lupo, Ronco Pietra e Lorenzo), ubicate nel permesso di ricerca «Ronco Pietro» del comune di Pontremoli (Massa Carrara), al fine dell'imbottiglianiento e della vendita;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda e l'ulteriore documentazione trasmessa con nota del 19 settembre 2005;

Visto il regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924;

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1927;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993, relativo alle modalità di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visto il decreto interministeriale Salute - Attività produttive 11 settembre 2003;

Visto il parere della III sezione del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 13 dicembre 2005;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1. È riconosciuta come acqua minerale naturale, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, come modificato dall'art. 17 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339, l'acqua denominata «Lunezia», costituita dalla miscela denominata Lunezia delle acque sgorganti da quattro sorgenti (Carbonaia, Fonte del Lupo, Ronco Pietra e Lorenzo), ubicate nel permesso di ricerca «Ronco Pietro» del comune di Pontremoli (Massa Carrara).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione europea.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia ai competenti organi regionali per i provvedimenti di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 105/1992.

Roma, 12 gennaio 2006

Il direttore generale: GRECO

06A00617

DECRETO 12 gennaio 2006.

Ripristino della validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale «Fontealta» di Roncegno.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE SANITARIA

Visto il regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924;

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1927;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003 ed in particolare gli articoli 5 e 6 che prevedono, tra l'altro, la ricerca nelle analisi chimiche di acque minerali dei nuovi parametri antimonio e nichel ed i relativi limiti massimi ammissibili, nonché la modifica dei limiti massimi ammissibili per i parametri arsenico e manganese;

Visto il decreto dirigenziale 28 dicembre 2004, n. 3585 con il quale, a seguito del parere non favorevole del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 14 dicembre 2004 in merito alla certificazione analitica relativa alla determinazione dei parametri antimonio, arsenico e manganese, prodotta dalla società titolare, è stata sospesa, tra l'altro, la validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Fontealta» di Roncegno (Trento);

Considerato che la società Cinquevalli Srl, titolare dell'acqua minerale sopra nominata, a seguito del suddetto parere, ha fatto pervenire unitamente alla certificazione analitica integrativa concernente la determinazione dei sopra menzionati parametri, anche la documentazione relativa alle analisi chimiche e microbiologiche annuali richieste dall'art. 4, comma 3 del decreto ministeriale 29 dicembre 2003;

Visto il parere della III sezione del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 13 dicembre 2005;

Visti gli atti dell'ufficio;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1. Per le motivazioni espresse in premessa è ripristinata la validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Fontealta» di Roncegno (Trento).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione europea.

Il presente decreto sarà notificato alla società titolare ed inviato in copia al presidente della giunta provinciale competente per territorio per i provvedimenti di competenza.

Roma, 12 gennaio 2006

Il direttore generale: GRECO

06A00618

DECRETO 13 gennaio 2006.

Disciplina concernente le deroghe alle caratteristiche di qualità delle acque destinate al consumo umano, che possono essere disposte dalla provincia autonoma di Trento.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Visto l'art. 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, relativo alla qualità delle acque destinate al consumo umano, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 52 del 3 marzo 2001;

Viste le motivate richieste della provincia autonoma di Trento;

Sentito il Consiglio superiore di sanità che si è espresso in data 20 ottobre 2005;

Decreta:

Art. 1.

1. Per il parametro arsenico la provincia autonoma di Trento può stabilire fino al 31 dicembre 2006 la deroga al valore di parametro fissato nell'allegato I, parte B, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, inferiore al valore massimo ammissibile (VMA) di 50 ug/l per i comuni (o parte di essi) di Borgo Valsugana, Canal San Bovo, Fierozzo, Frassilongo, Pergine Valsugana, Roncegno, Telve di Sopra, Tenna, Torcegno, Trento.

2. Sono escluse dai provvedimenti di deroga o sono comunque obbligate al rispetto dei limiti previsti dalla normativa, le industrie alimentari ad eccezione di quelle di tipo artigianale con distribuzione del prodotto in ambito locale. Si rimanda alle autorità competenti la valutazione di ulteriori esclusioni e/o limitazioni temporali.

3. La provincia autonoma deve provvedere ad informare la popolazione interessata in attuazione del disposto di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, art. 13, comma 11, relativamente alla elevata concentrazione del predetto parametro.

Art. 2.

1. Fermo restando il valore massimo ammissibile di cui all'art. 1, nell'esercizio dei poteri di deroga di cui all'art. 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, l'autorità provinciale è tenuta, in relazione alle specifiche situazioni locali, ad ottenere il valore che assicuri l'erogazione di acqua della migliore qualità possibile.

2. Tutti i valori massimi ammissibili possono essere oggetto di immediata revisione a fronte di evidenze scientifiche più conservative.

Art. 3.

1. L'esercizio delle deroghe, comunque limitate nell'ambito delle prescrizioni degli articoli 1 e 2, è subordinato all'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31.

2. La provincia autonoma di Trento entro il 30 giugno 2006 deve presentare ai Ministeri della salute e dell'ambiente e della tutela del territorio una relazione sulla situazione relativa all'attuazione dei piani di risanamento previsti, comprensiva dei risultati degli interventi effettuati nell'anno precedente ed un dettagliato programma di quanto previsto negli anni seguenti, corredata dei costi e della copertura finanziaria.

Art. 4.

1. Il provvedimento di deroga ed i relativi piani di intervento sono trasmessi nel rispetto delle modalità previste dall'art. 13, comma 8, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 gennaio 2006

Il Ministro della salute
STORACE

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
MATTEOLI

06A00712

DECRETO 13 gennaio 2006.

Disciplina concernente le deroghe alle caratteristiche di qualità delle acque destinate al consumo umano, che possono essere disposte dalla provincia autonoma di Bolzano.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Visto l'art. 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, relativo alla qualità delle acque destinate al consumo umano, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 52 del 3 marzo 2001;

Viste le motivate richieste della provincia autonoma di Bolzano;

Sentito il Consiglio superiore di sanità che si è espresso in data 15 novembre 2005;

Decreta:

Art. 1.

1. Per il parametro arsenico la provincia autonoma di Bolzano può stabilire fino al 31 dicembre 2006 la deroga al valore di parametro fissato nell'allegato I, parte B, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, inferiore al valore massimo ammissibile (VMA) di 50 µg/l.

2. Sono escluse dai provvedimenti di deroga e sono comunque obbligate al rispetto dei limiti previsti dalla normativa, le industrie alimentari ad eccezione di quelle di tipo artigianale con distribuzione del prodotto in ambito locale. Si rimanda alle autorità competenti la valutazione di ulteriori esclusioni e/o limitazioni temporali.

3. La provincia autonoma deve provvedere ad informare la popolazione interessata in attuazione del disposto di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, art. 13, comma 11, relativamente alla elevata concentrazione del predetto parametro.

Art. 2.

1. Fermo restando il valore massimo ammissibile di cui all'art. 1, nell'esercizio dei poteri di deroga di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, l'autorità provinciale è tenuta, in relazione alle specifiche situazioni locali, ad adottare il valore che assicuri l'erogazione di acqua della migliore qualità possibile.

2. Tutti i valori massimi ammissibili possono essere oggetto di immediata revisione a fronte di evidenze scientifiche più conservative.

Art. 3.

1. L'esercizio delle deroghe, comunque limitate nell'ambito delle prescrizioni degli articoli 1 e 2, è subordinato all'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31.

2. La provincia autonoma di Bolzano entro il 30 giugno 2006 deve presentare ai Ministeri della salute e dell'ambiente e della tutela del territorio una relazione sulla situazione relativa all'attuazione dei piani di risanamento previsti, comprensiva dei controlli analitici e dei risultati degli interventi effettuati nell'anno precedente ed un dettagliato programma di quanto previsto negli anni seguenti, corredata dei costi e della copertura finanziaria.

Art. 4.

1. Il provvedimento di deroga ed i relativi piani di intervento sono trasmessi nel rispetto delle modalità previste dall'art. 13, comma 8, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 gennaio 2006

Il Ministro della salute
STORACE

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
MATTEOLI

06A00713

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 23 dicembre 2005.

Scioglimento di ventinove società cooperative.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI SALERNO

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Vista la circolare ministeriale n. 33 del 7 marzo 1996;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività delle società cooperative appresso indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto ministeriale del 17 luglio 2003;

Visto il parere di massima della commissione centrale per le cooperative espresso nella seduta del 15 maggio 2003;

Decreta:

Le società cooperative sotto elencate sono sciolte ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori:

1) società cooperativa «Agricola San Rocco - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Siano, costituita per rogito notar Giuseppina Pessolano in data 27 dicembre 1999, codice fiscale n. 03619890654, BUSC n. 6821;

2) società cooperativa «Agrinova - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Campagna, costituita per rogito notar Guglielmo Barela in data 13 giugno 1984, repertorio n. 37005, registro società n. 679/84, tribunale di Salerno, BUSC n. 3735;

3) società cooperativa «Allenza campagnese - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Campagna, costituita per rogito notar Giuseppe Cunzolo in data 30 ottobre 1975, repertorio n. 2258, registro società n. 64/76, tribunale di Salerno, BUSC n. 1846;

4) società cooperativa «Arte sud - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Sarno, costituita per rogito notar Raffaele Laudisio in data 30 gennaio 1992, repertorio n. 7149, registro società n. 355/92, tribunale di Salerno, BUSC n. 5444;

5) società cooperativa «Avallone G.C. General Catering - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Salerno, costituita per rogito notar Ugo Tafuri in data 14 dicembre 1999, codice fiscale n. 03611570650, BUSC n. 6793;

6) società cooperativa «Blitz - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Nocera Inferiore, costituita per rogito notar Pasquale Torella in data 5 ottobre 1992, repertorio n. 93682, registro società n. 1182/92, tribunale di Salerno, BUSC n. 5580;

7) società cooperativa «Compagnia delle buone opere - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Serre, costituita per rogito notar Angela Gammaldi in data 3 febbraio 1994, repertorio n. 13853, registro società 27095, tribunale di Salerno, BUSC n. 5755;

8) società cooperativa «Con.Na.Coim. - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Salerno, costituita per rogito notar Elio Rosapepe in data 6 dicembre 1988, codice fiscale n. 02541620650, BUSC n. 7789;

9) società cooperativa «Coperagro - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Scafati, costituita per rogito notar Guglielmo Barela in data 2 aprile 1981, repertorio n. 25788, registro società n. 1741/94, tribunale di Nocera Inferiore, BUSC n. 3004;

10) società cooperativa «Coperflex - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Salerno, costituita per rogito notar Ugo Tafuri in data 14 maggio 2002, codice fiscale n. 03907430650, BUSC n. 7295;

11) società cooperativa «Elios - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Battipaglia, costituita per rogito notar Raimondo Malinconico in data 3 maggio 1990, repertorio n. 319, registro società n. 782/90, tribunale di Salerno, BUSC n. 5084;

12) società cooperativa «Europa Service Pony Express - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Pagani, costituita per rogito notar Gustavo Trotta in data 31 gennaio 1997, repertorio n. 53572, registro società n. 19363/97, tribunale di Nocera Inferiore, BUSC n. 6161;

13) società cooperativa «Italia verde - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Campagna, costituita per rogito notar Raimondo Malinconico in data 27 aprile 1989, repertorio n. 16996, registro società n. 801/89, tribunale di Salerno, BUSC n. 4904;

14) società cooperativa «La precisa - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Montesano sulla Marcellana, costituita per rogito notar Carlo Tortorella in data 4 dicembre 1998, repertorio n. 53762, registro società n. 19464/99, tribunale di Salerno, BUSC n. 6412;

15) società cooperativa «Mareverde azione 2 - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Salerno, costituita per rogito notar Maria D'Alessio in data 13 aprile 2001, codice fiscale n. 03786550651, BUSC n. 7102;

16) società cooperativa «Omnia - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Casaletto Spartano, costituita per rogito notar Raffaele Pugliese La Corte in data 10 marzo 1997, repertorio n. 28035, registro società n. 225904, tribunale di Sala Consilina, BUSC n. 6167;

17) società cooperativa «Parco delle ginestre - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in San Mango Piemonte, costituita per rogito notar Angela Gammaldi in data 14 luglio 1989, repertorio n. 3316, registro società n. 1063/89, tribunale di Salerno, BUSC n. 4938;

18) società cooperativa «Picentina - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in San Cipriano Piacentino, costituita per rogito notar Andrea Reale in data 13 gennaio 1997, repertorio n. 12410, registro società n. 108412/97, tribunale di Salerno, BUSC n. 6079;

19) società cooperativa «Pinocchio sociale - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Campagna, costituita per rogito notar Marco Mazio in data 12 febbraio 2002, codice fiscale n. 03875900650, BUSC n. 7232;

20) società cooperativa «Orsa maggiore - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Cava de' Tirreni costituita per rogito notar Renato Tafuri in data 26 novembre 1979, repertorio n. 6330, registro società n. 685/79, tribunale di Salerno, BUSC n. 2670;

21) società cooperativa «Radio canale 95 - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Battipaglia, costituita per rogito notar Donato Ciancio in data 28 maggio 1985, repertorio n. 32887, registro società n. 961/85, tribunale di Salerno, BUSC n. 3970;

22) società cooperativa «Salumificio dell'Alento - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Omignano, costituita per rogito notar Rosa Troiano in data 6 marzo 2000, codice fiscale n. 03665300657, BUSC n. 6858;

23) società cooperativa «San Biagio - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in San Marzano sul Sarno, costituita per rogito notar Renato Maranca in data 1° agosto 1978, repertorio n. 320159, registro società n. 374/78, tribunale di Salerno, BUSC n. 2355;

24) società cooperativa «Sarno 2001 LPU multiservizi sociale - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Sarno, costituita per rogito notar Tommaso D'Amaro in data 16 marzo 2001, codice fiscale n. 03772380659, BUSC n. 7080;

25) società cooperativa «Segeim - Servizi gestione imprese - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Eboli, costituita per rogito notar Mario Gentile in data 17 febbraio 1993, repertorio n. 41847, registro società n. 26008, tribunale di Salerno, BUSC n. 5621;

26) società cooperativa «So.I.Me. - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Olevano sul Tusciano, costituita per rogito notar Sergio Barela in data 7 maggio 1992, repertorio n. 26745, registro società n. 696/92, tribunale di Salerno, BUSC n. 5509;

27) società cooperativa «SS. Apostoli - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Pagani, costituita per rogito notar Giovanni Califano in data 2 marzo 1979, repertorio n. 140552, registro società n. 254/79, tribunale di Salerno, BUSC n. 2528;

28) società cooperativa «Sviluppo e solidarietà sociale - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in San Giovanni a Piro costituita per rogito notar Claudia Petraglia in data 7 gennaio 2002, codice fiscale n. 03861070658, BUSC n. 6684;

29) società cooperativa «Tusciano - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Olevano sul Tusciano, costituita per rogito notar Rosa Troiano in data 21 gennaio 1982, repertorio n. 955, registro società n. 192/82, tribunale di Salerno, BUSC n. 3205.

Salerno, 23 dicembre 2005

Il direttore provinciale: FESTA

06A00659

DECRETO 23 dicembre 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Ediltur - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Centola.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI SALERNO

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Vista la circolare ministeriale n. 33 del 7 marzo 1996;

Visto il decreto ministeriale del 17 luglio 2003;

Visto il parere di massima della commissione centrale per le cooperative espresso nella seduta del 15 maggio 2003;

Vista la comunicazione n. 1579663 del 19 settembre 2005, della divisione IV della direzione generale per gli enti cooperativi del Ministero delle attività produttive;

Decreta:

La società cooperativa sotto elencata è sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori:

società cooperativa «Ediltur - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Centola, costituita per rogito notar Alberto Moroni in data 25 gennaio 1989, repertorio n. 32767, registro società n. 1751, tribunale di Vallo della Lucania, BUSC n. 4861.

Salerno, 23 dicembre 2005

Il direttore provinciale: FESTA

06A00658

DECRETO 11 gennaio 2006.

Sostituzione di un componente della Commissione provinciale della cassa per l'integrazione dei salari degli operai dipendenti da imprese agricole della provincia del Verbano Cusio Ossola.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

Visto l'art. 14 della legge 8 agosto 1972, n. 457;

Visto il proprio decreto n. 24 dell'11 marzo 2002, con il quale veniva costituita la commissione provinciale della cassa per l'integrazione dei salari degli operai dipendenti da imprese agricole;

Vista la nota del 9 gennaio 2006, con la quale la Coldiretti Novara e VCO propone di nominare in qualità di membro supplente della commissione di cui sopra il sig. Minocci Giuseppe in rappresentanza dei datori di lavoro, in sostituzione del sig. Anderlini Ennio, dimissionario;

Ritenuto di dover procedere alla predetta sostituzione per garantire la continuità funzionale della Commissione;

Decreta:

Il sig. Minocci Giuseppe è chiamato a far parte della Commissione provinciale della cassa per l'integrazione dei salari degli operai dipendenti da imprese agricole della provincia del Verbano Cusio Ossola, in qualità di membro supplente, in rappresentanza dei datori di lavoro, in sostituzione del sig. Anderlini Ennio, dimissionario.

Omegna, 11 gennaio 2006

Il direttore provinciale reggente: BOVIO

06A00619

DECRETO 12 gennaio 2006.

Scioglimento della società cooperativa «Futura 2000 - Società cooperativa a r.l.», in Vibo Valentia.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI VIBO VALENTIA

Visto l'art. 2544 del codice civile integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996;

Vista la relazione di mancata revisione redatta in data 16 dicembre 2005, dal quale esplicitamente si evince la sussistenza delle condizioni previste dal citato art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 2003;

Visto il parere preventivo di massima espresso dalla commissione centrale per le cooperative nella riunione del 15 maggio 2003;

Rilevato che per la cooperativa sotto elencata ricorrono i presupposti di cui al predetto parere;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore:

società cooperativa «Futura 2000 - Società cooperativa a r.l.», con sede in Vibo Valentia, via Roma II Traversa - frazione Bivona, costituita per rogito del notaio Domenico Scorda Maglia in Maierato (Vibo Valentia) repertorio n. 8774 in data 12 settembre 1986, posizione BUSC n. 2366/222110, registro delle società n. 1309 del 15 ottobre 1986 presso il tribunale di Vibo Valentia.

Vibo Valentia, 12 gennaio 2006

Il direttore provinciale: FESTA

06A00660

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 21 dicembre 2005.

Rinnovo dell'autorizzazione, all'organismo di controllo denominato IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare, ad effettuare il controllo sulla denominazione di origine protetta «Caciocavallo Silano», registrata in ambito Unione europea ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 10 concernente i controlli;

Visto il regolamento della Commissione (CE) n. 1263/96 del 1° luglio 1996 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della denominazione di origine protetta «Caciocavallo Silano» riferita all'olio extravergine di oliva, nel quadro della procedura di cui all'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;

Visto l'art. 53, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999, il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, sentite le regioni ed individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali l'Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Visto il decreto 23 aprile 1999 con il quale l'organismo IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare con sede in Napoli, via G. Porzio - Centro direzionale Isola G/1 è stato autorizzato ad espletare le funzioni di controllo previste dall'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/92 per la denominazione di origine protetta «Caciocavallo Silano;

Visto il decreto 25 marzo 2002 con il quale la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare è stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 4 maggio 2002;

Visto il decreto 10 luglio 2002 con il quale il termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi del predetto decreto 25 marzo 2002, è stato differito di novanta giorni a far data dal 1º settembre 2002;

Visto il decreto 19 novembre 2002 con il quale la proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi dei predetti decreti 25 marzo 2002 e 10 luglio 2002, è stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 30 novembre 2002;

Visto il decreto 11 marzo 2003 con il quale la proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi dei predetti decreti 25 marzo 2002, 10 luglio 2002 e 19 novembre 2002, è stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 30 marzo 2003;

Visto il decreto 19 giugno 2003 con il quale la proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi dei predetti decreti 25 marzo 2002, 10 luglio 2002, 19 novembre 2002 e 11 marzo 2003, è stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 28 luglio 2003;

Visto il decreto 4 novembre 2003 con il quale la proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi dei predetti decreti 25 marzo 2002, 10 luglio 2002, 19 novembre 2002, 11 marzo 2003 e 19 giugno 2003, è stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 25 novembre 2003;

Visto il decreto 4 marzo 2004 con il quale la proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi dei predetti decreti 25 marzo 2002, 10 luglio 2002, 19 novembre 2002, 11 marzo 2003, 19 giugno 2003 e 4 novembre 2003, è stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 25 marzo 2004;

Visto il decreto 1º luglio 2004 con il quale la proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi dei predetti decreti 25 marzo 2002, 10 luglio 2002, 19 novembre 2002, 11 marzo 2003, 19 giugno 2003, 4 novembre 2003 e 4 marzo 2004, è stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 23 luglio 2004;

Visto il decreto 19 ottobre 2004 con il quale la proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi dei predetti decreti 25 marzo 2002, 10 luglio 2002, 19 novembre 2002, 11 marzo 2003, 19 giugno 2003, 4 novembre 2003, 4 marzo 2004 e 1º luglio 2004, è stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 20 novembre 2004;

Visto il decreto 15 febbraio 2005 con il quale la proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi dei predetti decreti 25 marzo 2002, 10 luglio 2002, 19 novembre 2002, 11 marzo 2003, 19 giugno 2003, 4 novembre 2003, 4 marzo 2004, 1º luglio 2004 e 19 ottobre 2004, è stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 20 marzo 2005;

Visto il decreto 21 giugno 2005 con il quale la proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi dei predetti decreti 25 marzo 2002, 10 luglio 2002, 19 novembre 2002, 11 marzo 2003, 19 giugno 2003, 4 novembre 2003, 4 marzo 2004, 1º luglio 2004, 19 ottobre 2004 e 15 febbraio 2005, è stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 18 luglio 2005;

Visto il decreto 20 ottobre 2005 con il quale la proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi dei predetti decreti 25 marzo 2002, 10 luglio 2002, 19 novembre 2002, 11 marzo 2003, 19 giugno 2003, 4 novembre 2003, 4 marzo 2004, 1º luglio 2004, 19 ottobre 2004, 15 febbraio 2005 e 21 giugno 2005, è stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 15 novembre 2005;

Vista la comunicazione del Consorzio di tutela formaggio Caciocavallo Silano, datata 25 marzo 2003 che ha confermato per il controllo sulla denominazione di origine protetta «Caciocavallo Silano», l'organismo denominato IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare, con sede in Napoli, via G. Porzio - Centro direzionale Isola G/1;

Considerato che l'organismo IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare risulta già iscritto nell'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origine protetta (DOP), le indicazioni geografiche protette (IGP) e le attestazioni di specificità (STG), di cui al comma 7, dell'art. 14, della legge n. 526/1999;

Considerato che l'organismo di controllo IS.ME. CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare ha dimostrato di aver adeguato in modo puntuale il piano di controllo predisposto per la denominazione di origine protetta «Caciocavallo Silano», allo schema tipo e di possedere la struttura idonea a garantire l'efficacia dei controlli sulla denominazione di origine protetta predetta;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Caciocavallo Silano»;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si è avvalso del gruppo tecnico di valutazione;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui all'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/92 spettano al Ministero delle politiche agricole e forestali, in quanto Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1, dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo di controllo IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare, con sede in Napoli, via G. Porzio - Centro direzionale Isola G/1, è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dall'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/92 per la denominazione di origine protetta «Caciocavallo Silano» riferita all'olio extravergine

di oliva, registrata in ambito europeo come denominazione di origine protetta con regolamento (CE) n. 1263/96 del 1° luglio 1996.

Art. 2.

La presente autorizzazione comporta l'obbligo per l'organismo IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi dell'art. 53, comma 4 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, con provvedimento dell'autorità nazionale competente.

Art. 3.

L'organismo autorizzato IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare dovrà assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti nel relativo disciplinare di produzione e che sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione «Caciocavallo Silano», venga apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi dell'art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92».

Art. 4.

L'organismo autorizzato IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio sistema qualità, le modalità di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione di origine protetta «Caciocavallo Silano», così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

L'organismo comunica ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 5.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 ha durata di tre anni a decorrere dal 1° gennaio 2006.

Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, l'organismo di IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, ritenga di impartire.

Art. 6.

L'organismo autorizzato IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione di origine protetta «Caciocavallo Silano», anche mediante immissione nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 7.

L'organismo autorizzato IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare immette anche nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'Autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità della denominazione di origine protetta «Caciocavallo Silano» rilasciate agli utilizzatori. Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati dal presente articolo e dall'art. 6, sono simultaneamente resi noti anche alle regioni Calabria, Basilicata, Puglia, Molise e Campania.

Art. 8.

L'organismo autorizzato IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole e forestali e dalle regioni Calabria, Basilicata, Puglia, Molise e Campania, ai sensi dell'art. 53, comma 12, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 2005

Il direttore generale: LA TORRE

06A00636

DECRETO 30 dicembre 2005.

Affidamento della gestione della pesca dei molluschi bivalvi nel compartimento marittimo di Ortona al «Co.Ge.Vo. Frentano».

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
DELEGATO PER LA PESCA E L'ACQUACOLTURA

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 2004 in materia di pesca marittima;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, concernente modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38;

Visto il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 100, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 136 del 14 giugno 2005;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2005, n. 79, recante «Riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole e forestali», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 106 del 9 maggio 2005;

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modifiche, recante disciplina della pesca marittima;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e successive modifiche, riguardante il regolamento di esecuzione della predetta legge;

Visti i decreti ministeriali 12 gennaio 1995, n. 44, e 1º dicembre 1998, n. 515, concernenti l'affidamento della gestione sperimentale della pesca dei molluschi bivalvi ai consorzi di gestione, al fine di un razionale prelievo della risorsa e di un incremento della stessa;

Visto il decreto ministeriale 21 luglio 1998, concernente l'adozione delle misure del piano vongole, in attuazione della legge 21 maggio 1998, n. 164, ed in particolare l'art. 2, comma 2 che fissa il numero delle unità abilitate alla pesca con draga idraulica in ciascun compartimento marittimo;

Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 2000, recante la disciplina della pesca dei molluschi bivalvi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1º marzo 2005, n. 51, concernente il regolamento recante ridefinizione di uffici marittimi in Abruzzo, Sicilia ed Emilia-Romagna;

Considerato che l'elevazione dell'ufficio circondariale marittimo di Ortona a Capitaneria di porto determina effetti sull'esercizio dell'attività di pesca ed, in particolare, sul prelievo dei molluschi bivalvi, limitato alle acque del compartimento marittimo di iscrizione delle unità autorizzate a tale tipo di pesca;

Ravvisata la necessità di assicurare un equilibrio tra la capacità di prelievo e le risorse disponibili nell'ambito del nuovo compartimento marittimo di Ortona;

Ritenuto che la gestione e la tutela della risorsa molluschi bivalvi è finalizzata all'esercizio responsabile della pesca volto a raggiungere l'equilibrio tra lo sforzo di pesca e le reali capacità produttive del mare;

Considerato che nel compartimento marittimo di Ortona è stato costituito un Consorzio per la gestione della pesca dei molluschi bivalvi, denominato «Co.Ge.Vo. Frentano», con sede ad Ortona, via Cervana;

Considerata altresì la necessità di assicurare una gestione razionale della risorsa molluschi nell'ambito del compartimento marittimo di Ortona e consentire alle imprese di pesca delle unità autorizzate alla pesca dei molluschi bivalvi con draga idraulica un equilibrato prelievo di tale risorsa;

;Sentita la commissione consultiva centrale per la pesca e l'acquacoltura che, nella riunione del 17 novembre 2005 ha reso, all'unanimità, parere favorevole in merito all'affidamento della gestione della risorsa molluschi bivalvi al «Co.Ge.Vo. Frentano»;

Visto il decreto ministeriale 17 giugno 2005, recante la delega di attribuzioni del Ministro delle politiche agricole e forestali, per taluni atti di competenza dell'amministrazione, al Sottosegretario di Stato on. Paolo Scarpa Bonazza Buora;

Decreta:

Art. 1.

1. Nell'ambito del compartimento marittimo di Ortona la gestione delle risorse biologiche del mare, limitatamente ai molluschi bivalvi, è affidata, in via sperimentale, per un periodo di tre anni, al «Co.Ge.Vo. Frentano», cui aderiscono dicianove unità su ventuno autorizzate a tale attività.

2. Ai fini dell'approvazione del Ministero delle politiche agricole - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, il «Co.Ge.Vo. Frentano» è obbligato a comunicare le eventuali modificazioni che saranno apportate allo statuto.

Art. 2.

1. Il «Co.Ge.Vo. Frentano» propone al Ministero delle politiche agricole e forestali - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, ed al capo del compartimento marittimo di Ortona, le misure tecniche previste dai decreti ministeriali n. 44/1995 e n. 515/1998, relative al prelievo dei molluschi bivalvi.

Art. 3.

1. In conformità della normativa vigente in materia, il «Co.Ge.Vo. Frentano», nell'esercizio delle attività di gestione e di tutela connesse all'affidamento, ha quale obiettivo primario, l'incremento dei molluschi bivalvi attraverso concrete iniziative per la salvaguardia di tale risorsa con semina, ripopolamento, controllo delle catture, istituzione di aree di riposo biologico e turnazione dell'attività di pesca delle navi.

Art. 4.

1. In applicazione della normativa vigente in materia, le misure tecniche di gestione e tutela proposte dal «Co.Ge.Vo. Frentano», così come formalizzate, sono obbligatorie anche per le imprese non aderenti al consorzio ed operanti nell'area di riferimento.

Art. 5.

1. Ai sensi dei menzionati decreti ministeriali n. 44/1995 e n. 515/1998, le persone incaricate dal «Co.Ge.Vo. Frentano» della vigilanza sulla cattura dei molluschi bivalvi, possono ottenere la qualifica di agente giu-

rato, previa approvazione della nomina da parte del prefetto competente per territorio, su parere del capo del compartimento marittimo di riferimento ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

Art. 6.

1. Il consorzio «Co.Ge.Vo. Frentano» ed i suoi soci, per il raggiungimento dei fini istituzionali, beneficiano, in via prioritaria, degli incentivi di cui alle norme nazionali, regolamenti comunitari e disposizioni regionali.

2. Gli incentivi di cui al punto 1 non sono corrisposti ai soci a doppio titolo di partecipanti al consorzio ed a quello di singoli soci.

Art. 7.

1. Per la verifica delle attività del «Co.Ge.Vo. Frentano» è costituito un comitato di coordinamento, così composto:

a) rappresentante del Ministero delle politiche agricole e forestali;

b) comandante della Capitaneria di porto di Ortona;

c) rappresentante della regione Abruzzo, designato dall'assessore alla pesca e all'agricoltura;

d) ricercatore, esperto in valutazione dei molluschi, incaricato dal «Co.Ge.Vo. Frentano»;

e) rappresentante per ciascuna delle associazioni nazionali professionali di categoria (Federcoopesca, Federpesca, Lega pesca, A.G.C.I. - Agr.It.Al.);

f) rappresentante dei sindacati dei lavoratori della pesca.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 dicembre 2005

Il Sottosegretario di Stato
SCARPA BONAZZA BUORA

06A00594

DECRETO 16 gennaio 2006.

Conferma dell'incarico, al Consorzio per la tutela del vino Lessini Durello D.O.C. in Roncà, a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura degli interessi generali, nonché a collaborare alla vigilanza nei confronti dei propri affiliati, nei riguardi della citata D.O.C., ai sensi dell'articolo 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante la «Nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini» ed in particolare gli articoli 19, 20 e 21 concernenti disposizioni sui consorzi volontari di tutela e consigli interprofessionali per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche;

Visto il decreto 4 giugno 1997, n. 256, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei consorzi volontari di tutela e dei consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Visto il decreto 7 novembre 2000 con il quale ai sensi della citata normativa è stato approvato lo statuto del Consorzio per la tutela del vino Lessini Durello D.O.C., con sede legale presso il Palazzo Municipale del comune di Roncà (Verona), piazza G. Marconi n. 4 e conferito allo stesso Consorzio l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione e di cura generale degli interessi connessi alle citate D.O.C.;

Visto il decreto 24 ottobre 2002 con il quale è stato conferito al citato Consorzio l'incarico a svolgere le funzioni di vigilanza nei confronti dei propri affiliati, nei riguardi della citata D.O.C., ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

Vista la certificazione di rappresentatività di cui all'art. 3 del decreto n. 256/1997, presentata dal citato Consorzio di tutela a titolo di conferma del predetto incarico ministeriale, ai sensi dell'art. 2 del citato decreto 24 ottobre 2002, e considerato che la stessa risulta superiore al limite del 40%, tale da poter confermare al Consorzio stesso l'incarico a svolgere le funzioni attribuite con il predetto decreto 24 ottobre 2002;

Considerato che il citato Consorzio non ha modificato il proprio statuto approvato con decreto ministeriale 15 ottobre 2002 ai sensi dell'art. 2, comma 3, del predetto decreto n. 256/1997;

Decreta:

Art. 1.

1. È confermato per un triennio, a far data dalla pubblicazione del presente decreto, l'incarico, già concesso con decreto ministeriale 24 ottobre 2002, al Consorzio per la tutela del vino Lessini Durello D.O.C., con sede legale presso il Palazzo Municipale del comune di Roncà (Verona), piazza G. Marconi n. 4, a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura degli interessi generali, di vigilanza nei confronti dei propri affiliati, nonché di proposta e di consultazione nei confronti della pubblica amministrazione, nei riguardi della citata D.O.C., ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

Art. 2.

1. Entro tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto, il Ministero procederà alla verifica della sussistenza del requisito di rappresentatività del Consorzio per la tutela del vino Lessini Durello D.O.C. e,

ove sia accertata la mancanza di tale requisito, il Ministero procederà alla sospensione dell'incarico attribuito con l'art. 1 del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 gennaio 2006

Il direttore generale: LA TORRE

06A00634

DECRETO 16 gennaio 2006.

Conferma dell'incarico, al Consorzio per la valorizzazione dei vini D.O.C. del Molise, costituito per la tutela dei vini D.O.C. «Molise» e «Biferno», in Campobasso, a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione e di cura generale degli interessi connessi alle citate D.O.C., ai sensi dell'articolo 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante la «Nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini» ed in particolare gli articoli 19, 20 e 21 concernenti disposizioni sui Consorzi volontari di tutela e Consigli interprofessionali per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche;

Visto il decreto 4 giugno 1997, n. 256, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei Consorzi volontari di tutela e dei Consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Visto il decreto 15 ottobre 2002 con il quale ai sensi della citata normativa è stato approvato lo statuto del Consorzio per la valorizzazione dei vini D.O.C. del Molise, costituito per la tutela dei vini D.O.C. «Molise» e «Biferno», con sede in Campobasso, presso l'Unioncamere Molise, piazza della Vittoria n. 1, e conferito allo stesso Consorzio l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione e di cura generale degli interessi connessi alle citate D.O.C.;

Vista la certificazione di rappresentatività di cui all'art. 3 del decreto n. 256/1997, presentata dal citato Consorzio di tutela a titolo di conferma del predetto incarico ministeriale, ai sensi dell'art. 3 del citato decreto 15 ottobre 2002, e considerato che la stessa risulta superiore al limite del 40%, tale da poter confermare al Consorzio stesso l'incarico a svolgere le funzioni attribuite con il predetto decreto 15 ottobre 2002;

Considerato che il citato Consorzio non ha modificato il proprio statuto approvato con decreto ministeriale 15 ottobre 2002, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del predetto decreto n. 256/1997;

Decreta:

Art. 1.

1. È confermato per un triennio, a far data dalla pubblicazione del presente decreto, l'incarico, già concesso con decreto ministeriale 15 ottobre 2002, al Consorzio per la valorizzazione dei vini D.O.C. del Molise, costituito per la tutela dei vini D.O.C. «Molise» e «Biferno», con sede in Campobasso, presso l'Unioncamere Molise, piazza della Vittoria n. 1, a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione e di cura generale degli interessi connessi alle citate D.O.C. e I.G.T., nonché di proposta e di consultazione nei confronti della pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

Art. 2.

1. Entro tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto, il Ministero procederà alla verifica della sussistenza del requisito di rappresentatività del Consorzio per la valorizzazione dei vini D.O.C. del Molise, e, ove sia accertata la mancanza di tale requisito, il Ministero procederà alla sospensione dell'incarico attribuito con l'art. 1 del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 gennaio 2006

Il direttore generale: LA TORRE

06A00635

DECRETO 16 gennaio 2006.

Iscrizione nei registri delle varietà dei prodotti sementieri di alcune varietà di cotone e canapa.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Considerato che la commissione sementi, di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971, nella riunione del 27 settembre 2005, ha espresso parere favorevole all'iscrizione nel relativo registro delle varietà di specie agrarie indicate nel dispositivo;

Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate;

Decreta:

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, sono iscritte nei registri delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, le sotto elencate varietà di specie agraria, le cui descrizioni e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero:

Cotone

Codice SIAN	Varietà	Responsabile conservazione in purezza
009278	Guadalquivir	Galvez Semillas - E
009279	Teba	Galvez Semillas - E

Canapa

Codice SIAN	Varietà	Responsabile conservazione in purezza
009261	Tiborszallasi	Agro Hemp KFT - HU
009262	Carma	Istituto sperimentale per le colture industriali - Bologna

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 gennaio 2006

Il direttore generale: LA TORRE

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti ai sensi dell'art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

06A00770

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 30 dicembre 2005.

Regimi derogatori ai criteri per la definizione della prevalenza di cui all'articolo 2513 del codice civile.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 34, modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti le funzioni e la struttura organizzativa del Ministero delle attività produttive, a norma dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 34, che riconosce al Ministero delle attività produttive la vigilanza ordinaria e straordinaria sulle cooperative;

Vista la legge 3 ottobre 2001, n. 366, concernente delega al Governo per l'emanazione di uno o più decreti legislativi recanti la riforma organica della disciplina delle società di capitali e cooperative;

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, recante riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366;

Visto l'art. 111-*undecies* del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, che riconosce al Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze di stabilire, con proprio decreto, regimi derogatori al requisito della prevalenza, così come definiti dall'art. 2513 del codice civile;

Decreta:

Articolo unico

Sono stabiliti i regimi derogatori al requisito della prevalenza, così come definiti dall'art. 2513 del codice civile, tenuto conto della struttura delle imprese e del mercato in cui le cooperative operano, delle specifiche disposizioni normative cui le cooperative devono uniformarsi e della circostanza che la realizzazione del bene destinato allo scambio mutualistico richieda il decorso di un periodo di tempo superiore all'anno di esercizio.

Cooperative di lavoro.

Nelle cooperative di lavoro e nelle cooperative miste non si computa, ai fini del calcolo di prevalenza di cui all'art. 2513 del codice civile, il costo del lavoro delle unità lavorative non socie assunte in forza di obbligo di legge o di contratto collettivo nazionale di lavoro o

di convenzione con la pubblica amministrazione, né il costo del lavoro delle unità lavorative che per espressa disposizione di legge non possono acquisire la qualità di socio della cooperativa.

Non si computa, altresì, il costo del lavoro delle unità lavorative non socie di nazionalità straniera impiegate in attività svolte dalla cooperativa fuori dai confini della Repubblica italiana.

Cooperative per la produzione e la distribuzione di energia elettrica.

Nelle cooperative per la produzione e la distribuzione di energia elettrica non si computano tra i ricavi i corrispettivi derivanti dalla prestazione del servizio di fornitura di energia in base a rapporti obbligatori imposti.

Cooperative agricole di allevamento e di conduzione.

Nelle cooperative di allevamento la condizione di prevalenza è rispettata quando dai terreni dei soci e delle cooperative sono ottenibili almeno un quarto dei mangimi necessari per l'allevamento stesso.

Nelle cooperative agricole per la conduzione associata di terreni, la condizione di prevalenza è rispettata quando l'estensione dei terreni coltivati dai soci supera il 50% dell'estensione totale dei terreni condotti dalla cooperativa.

Enti di formazione.

Negli enti di formazione costituiti in forma cooperativa non si computano, ai fini del calcolo del requisito della prevalenza mutualistica di cui all'art. 2513 del codice civile, i finanziamenti erogati da pubbliche amministrazioni per lo svolgimento di attività di formazione in favore di utenti terzi.

Cooperative per il commercio equo e solidale.

Sono considerate a mutualità prevalente indipendentemente dall'effettivo possesso dei requisiti di cui all'art. 2513 del codice civile, le cooperative che operano prevalentemente nei settori di particolare rilevanza sociale, quali le attività di commercio equo e solidale.

Per attività di commercio equo e solidale si intende la vendita, effettuata anche con l'impiego di attività volontaria dei soci della cooperativa, di prodotti che le cooperative o loro consorzi acquistano direttamente da imprese di Stati in via di sviluppo o da cooperative sociali di tipo *b)* ai sensi della legge 8 novembre 1991, n. 381, con garanzia di pagamento di un prezzo minimo indipendentemente dalle normali fluttuazioni delle condizioni di mercato.

Società finanziarie.

Le società finanziarie, costituite in forma cooperativa ai sensi della legge 27 febbraio 1985, n. 49, e successive modificazioni ed integrazioni, sono considerate cooperative a mutualità prevalente qualora rispettino i requisiti di cui all'art. 2514 del codice civile.

Cooperative giornalistiche.

Nelle cooperative giornalistiche di cui alla legge 5 agosto 1981, n. 416, non si computa il costo del lavoro dei soggetti con i quali la cooperativa instaura, nei limiti e alle condizioni previste da disposizioni di legge, rapporti di lavoro occasionale.

Cooperative di consumo operanti nei territori montani.

Le cooperative di consumo operanti esclusivamente nei comuni montani, come individuati dalla legislazione vigente e con popolazione non superiore a 10.000 abitanti, si intendono a mutualità prevalente.

Calamità naturali.

Nei casi in cui la cooperativa perda la condizione di prevalenza di cui all'art. 2513 del codice civile a causa di calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale, dichiarate dalle autorità competenti, che abbiano provocato danni alle culture, alle infrastrutture e agli impianti produttivi, il periodo relativo ai due esercizi previsto dal comma 1 dell'art. 2545-*octies* inizia a decorrere dal venir meno degli effetti degli eventi medesimi.

Soci di enti giuridici.

Ai fini del calcolo della prevalenza di cui all'art. 2513, comma 1, lettera *a)*, tra le cessioni di beni e prestazioni di servizi verso soci sono ricomprese quelle effettuate nei confronti di persone fisiche socie di enti giuridici aventi la qualità di soci della cooperativa.

Cooperative di editori che gestiscono agenzie giornalistiche.

I ricavi derivanti dalle prestazioni di servizi di informazione sono assimilabili a quelli provenienti dall'attività con i soci, quando derivano dallo svolgimento di attività con le pubbliche amministrazioni per le quali il corrispettivo sia espressamente determinato in misura pari ai costi sostenuti per la produzione dei servizi medesimi o si riferisca a servizi acquistati, ai sensi dell'art. 55, comma 24, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per soddisfare l'interesse pubblico connesso alle esigenze istituzionali di informazione.

Roma, 30 dicembre 2005

Il Ministro delle attività produttive
SCAJOLA

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

06A00615

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 29 luglio 2005.

Assegnazione definitiva dell'importo di 18,076 milioni di euro al Commissario delegato per l'emergenza bonifiche e tutela delle acque nella regione Campania (Delibera CIPE n. 84/2000, punto 1.2.3, lettera *e*). (Deliberazione n. 87/2005).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 1° marzo 1986, n. 64, recante la «Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno»;

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, con il quale viene, fra l'altro, disposta la soppressione del Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, recante disposizioni per il trasferimento, fra l'altro, delle competenze dei soppressi organismi dell'intervento straordinario alle diverse amministrazioni centrali settorialmente competenti ed in particolare l'art. 19, comma 5, che istituisce un Fondo per il finanziamento degli interventi ordinari nelle aree depresse del territorio nazionale;

Visto il decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito nella legge 7 aprile 1995, n. 104, ed in particolare l'art. 3 che sostituisce il predetto comma 5;

Visti gli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), con i quali vengono istituiti, presso il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle attività produttive, i fondi per le aree sottoutilizzate (coincidenti con l'ambito territoriale delle aree depresse di cui alla legge n. 208/1998) nei quali si concentra e si dà unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale che, in attuazione dell'art. 119, comma 5, della carta Costituzionale, sono rivolti al riequilibrio economico e sociale fra aree del Paese;

Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311 (finanziaria 2005), recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato;

Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 312, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2005 e per il triennio 2005-2007;

Viste le ordinanze del Ministro dell'interno, delegato al coordinamento della protezione civile, 25 febbraio 1999, n. 2948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 50/1999) e 22 dicembre 2000, n. 3100 (*Gazzetta Ufficiale* n. 3/2001), recanti misure volte a fronteggiare la situazione di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti, del risanamento ambientale, idrogeologico, di regimazione idraulica e di bonifica dei suoli nella regione Campania;

Visto in particolare l'art. 13 della citata ordinanza n. 2948/1999, il quale prevede che il commissario delegato, presidente della giunta regionale della Campania, si avvalga, per interventi urgenti di rifunzionalizzazione degli impianti campani, della Sogesid S.p.a. che concorre per l'importo di 104,953 miliardi di lire (54,204 milioni di euro) sulle risorse assegnate da questo Comitato medesimo a carico del Fondo previsto dall'art. 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96 (ora Fondo per le aree sottoutilizzate del Ministero dell'economia e delle finanze);

Vista la propria delibera 6 agosto 1999, n. 164 (*Gazzetta Ufficiale* n. 262/1999) con la quale la Sogesid S.p.a. è stata autorizzata ad utilizzare le disponibilità finanziarie ad essa in precedenza assegnate per aumentare il capitale sociale nella misura massima di 100 miliardi di lire (51,645 milioni di euro) ed a presentare il programma di attività aggiornato;

Vista la propria delibera 4 agosto 2000, n. 84 (*Gazzetta Ufficiale* n. 268/2000), che, al punto 1.2.3, lettera *e)*, destina programmaticamente l'importo di 35 miliardi di lire (18,076 milioni di euro) alla parziale copertura dell'onere di 104,953 miliardi di lire, inizialmente posto dall'ordinanza n. 2948/1999 sopra richiamata a carico delle risorse assegnate alla Sogesid S.p.a., e viene altresì previsto che l'assegnazione definitiva del predetto finanziamento di 35 miliardi di lire sarà effettuata dalla 3ª commissione «Infrastrutture» del CIPE sulla base di modalità concordate con la regione Campania e la Sogesid S.p.a.;

Considerato che, nel corso delle attività istruttorie svolte in vista della seduta di questo Comitato del 4 agosto 2000, relative alla copertura finanziaria del citato onere complessivo di 104,953 miliardi di lire (54,204 milioni di euro), è risultato sostanzialmente acquisito l'accordo tra la Sogesid S.p.a. e la regione Campania, disposte ad accollarsi tale onere per la parte residua non coperta dalla destinazione programmatica di 35 miliardi di lire (18,076 milioni di euro) di cui alla richiamata delibera n. 84/2000;

Considerato altresì che, nella medesima seduta, questo Comitato ha preso atto del piano triennale 2000-2002 presentato dalla Sogesid S.p.a. in data 25 maggio 2000 ed ha rilevato l'opportunità, al fine di meglio assicurare l'attuazione del piano stesso, di prevedere forme di parziale compensazione dell'onere posto dalle citate ordinanze a carico delle risorse di cui alla legge n. 64/1986, confluite nel Fondo ex art. 19 sopra richiamato e già assegnate alla Sogesid S.p.a., fermo restando che la

società medesima, giusta la disponibilità manifestata nella nota del 3 agosto 2000, provvederà, in occasione dell'aggiornamento del piano, a finalizzare l'importo di 35 miliardi di lire (18,076 milioni di euro) per l'attuazione degli interventi urgenti di rifunzionalizzazione degli impianti di depurazione della Campania;

Visto il piano triennale 2002-2004 presentato dalla Sogesid S.p.a — esaminato favorevolmente da questo Comitato, per la relativa presa d'atto, nella seduta del 19 dicembre 2002 (delibera 19 dicembre 2002, n. 125) — che prevede fra l'altro, al punto 7, una diversa utilizzazione dell'importo di 18,076 milioni di euro per interventi eseguibili dalla Sogesid S.p.a. nel settore idrico, come da intese intercorse tra la regione Campania e la stessa società;

Vista la convenzione 26 marzo 2003, n. 13360, stipulata tra la Sogesid S.p.a. e la regione Campania, con la quale viene formalmente previsto che il citato finanziamento di 18,076 milioni di euro (35 miliardi di lire), posto a carico delle risorse di cui alla legge n. 64/1986 e già trasferito alla detta società, vada destinato a favore di iniziative concernenti prevalentemente il ciclo integrato delle acque;

Vista la nota del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio n. 9073 del 5 maggio 2005, che rappresenta l'esigenza avanzata dal Commissario delegato per l'emergenza bonifiche e tutela delle acque nella regione Campania per un sollecito trasferimento del predetto importo di 104,953 miliardi di lire (54,204 milioni di lire);

Considerato che sono state di recente concordate in sede tecnica, tra il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, la regione Campania, la Sogesid S.p.a. e il Commissario delegato per l'emergenza bonifiche e tutela delle acque nella detta regione, le modalità attuative per l'effettiva utilizzazione del predetto importo complessivo di 54,204 milioni di euro (104,953 miliardi di lire), di cui alla nota del Servizio centrale di segreteria CIPE n. 19968 del 28 giugno 2005 sulla quale è stato acquisito il parere favorevole della regione Campania con la nota n. 2785 del 1° luglio 2005;

Considerato che le modalità attuative di cui alla predetta nota n. 19968 del 28 giugno 2005 prevedono, in particolare, quanto segue:

l'importo di 18.051.718 euro (34,953 miliardi di lire) — posto a carico delle assegnazioni disposte a favore del territorio della regione Campania a partire dalle ripartizioni disposte con la delibera 84/2000 — sarà trasferito direttamente al Commissario delegato dal Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione;

l'ulteriore importo di 18,076 milioni di euro (35 miliardi di lire), posto a carico delle risorse di cui alla legge n. 64/1986 già trasferite alla Sogesid S.p.a., è stato destinato dalla stessa società, sulla base della richiamata convenzione n. 1360/2003 stipulata con la regione Campania, al finanziamento di iniziative concernenti prevalentemente il ciclo integrato delle acque;

il residuo importo di 18,076 milioni di euro (35 miliardi di lire) — programmaticamente destinato con la delibera n. 84/2000 (punto 1.2.3, lettera *e*) alla parziale copertura del citato onere di 54,204 milioni di euro (104,953 miliardi di lire) — è assegnato in via definitiva allo scopo e sarà trasferito direttamente al Commissario delegato per l'emergenza bonifiche e tutela delle acque nella regione Campania;

Tenuto conto del tempo trascorso dalla prima individuazione delle fonti di finanziamento necessarie ad assicurare la integrale copertura finanziaria dell'onere di 54,204 milioni di euro sopra richiamato e considerata pertanto l'opportunità di sottoporre direttamente all'approvazione di questo Comitato, in luogo della 3ª Commissione «Infrastrutture», l'assegnazione definitiva del predetto importo di 18,076 milioni di euro (35 miliardi di lire) di cui al punto 1.2.3, lettera *e)* della citata delibera n. 84/2000, nonché le richiamate modalità di trasferimento di tale importo e della ulteriore quota di 18.051.718 euro (34,953 miliardi di lire) reperibile a carico delle assegnazioni disposte a favore del territorio della regione Campania;

Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

Delibera:

1. È disposta, a carico del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'art. 61 della legge finanziaria 2003, l'assegnazione definitiva dell'importo di 18,076 milioni di euro (35 miliardi di lire) — già destinato in via programmatica, con la propria delibera n. 84/2000, alla parziale copertura dell'onere complessivo di 104,953 miliardi di lire (54,204 milioni di euro) richiamato in premessa — per le finalità di cui all'ordinanza n. 2948/1999 e successive modifiche e integrazioni.

Il predetto importo di 18,076 milioni di euro sarà trasferito direttamente al Commissario delegato per l'emergenza bonifiche e tutela delle acque nella regione Campania da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione.

2. L'importo di 18.051.718 euro (34,953 miliardi di lire) — posto a carico del citato Fondo per le aree sottoutilizzate e, in particolare, delle assegnazioni disposte da questo Comitato a favore del territorio della regione Campania per interventi infrastrutturali da ricomprendere in accordi di programma quadro — sarà trasferito direttamente al Commissario delegato a cura del citato Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione

come da accordi intercorsi con la stessa regione che ha espresso il proprio parere favorevole con la nota n. 2785 del 1° luglio 2005 richiamata in premessa.

Roma, 29 luglio 2005

Il Presidente del CIPE
BERLUSCONI

Il segretario del CIPE
BALDASSARRI

Registrato alla Corte dei conti il 10 gennaio 2006
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 12

06A00662

DELIBERAZIONE 29 luglio 2005.

Contratto di programma tra il Ministero delle attività produttive e il Consorzio Piceno Consind. (Deliberazione n. 107/05).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, recante modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento nel Mezzogiorno;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive integrazioni e modificazioni, relativo al trasferimento delle competenze già attribuite ai soppressi Dipartimento per il Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, in attuazione dell'art. 3 della suindicata legge n. 488/1992;

Visto l'art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante disposizioni in materia di programmazione negoziata;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modifiche, sulla riforma dell'organizzazione del Governo e, in particolare, l'art. 27 che istituisce il Ministero delle attività produttive, nonché l'art. 28 che ne stabilisce le attribuzioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2001, recante adempimenti necessari per il completamento della riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2001, n. 317, recante modifiche al decreto legislativo n. 300/1999, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo;

Visto l'art. 61, comma 10, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) che prevede che le economie derivanti dai provvedimenti di revoca delle agevolazioni di cui alla legge n. 488/1992 siano utilizzati nel limite del 30% per il finanziamento di nuovi contratti di programma e che di detta quota l'85% sia riservata a aree depresse del Mezzogiorno ricomprese nell'obiettivo 1 e il 15% sia riservato alle aree sottoutilizzate del centro-nord, ricomprese nelle aree ammissibili alle deroghe previste dall'art. 87.3.c) del trattato C.E., nonché nelle aree ricomprese nell'obiettivo 2;

Visto il decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito nella legge 14 maggio 2005, n. 80, che all'art. 8 punto 3 stabilisce che la riforma degli incentivi introdotta dal punto 1 e 2 dello stesso articolo, non si applichi a contratti di programma per i quali il Ministero delle attività produttive, alla stessa data di entrata in vigore del decreto-legge, abbia presentato a questo Comitato la proposta di adozione della relativa delibera di approvazione;

Visto il decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, che all'art. 10 dispone una modifica dell'art. 8, punto 3 del succitato decreto-legge n. 35/2005, sostituendo le parole «alla stessa data» con le parole «alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2 e, comunque, non oltre il 31 luglio e per un importo di contributi statali non superiore a 200 milioni di euro, che determinino erogazioni nell'anno solare 2005 non superiori a 40 milioni di euro»;

Vista la decisione della Commissione europea del 27 luglio 2000, n. 2000/530/CE, modificata con decisione della Commissione europea del 27 aprile 2001 n. 2001/363/CE, che stabilisce l'elenco delle zone in cui si applica l'obiettivo 2 dei fondi strutturali per il periodo dal 2000 al 2006 in Italia;

Vista la decisione della Commissione europea del 20 settembre 2000, trasmessa in pari data con nota n. C(2000) 2752, concernente la parte della Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006 che riguarda le aree ammissibili alla deroga di cui all'art. 87.3.c) del trattato C.E.;

Vista la nota della Commissione europea del 2 agosto 2000, n. SG(2000) D/105754, con la quale la Commissione medesima ha autorizzato la proroga del regime di aiuto della citata legge n. 488/1992, per il periodo 2000-2006, nonché l'applicabilità dello stesso regime nel quadro degli strumenti della programmazione negoziata;

Vista la comunicazione della Commissione europea sulla disciplina intersettoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti di investimento (G.U.C.E. n. C/70 del 19 marzo 2002), in particolare per quanto riguarda gli obblighi di notifica;

Visto il testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 415/1992, convertito, con modificazioni, nella legge n. 488/1992, approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 3 luglio 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 163/2000) e successive modificazioni;

Visto il regolamento, approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 9 marzo 2000, n. 133, recante modificazioni e integrazioni al decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, già modificato ed integrato con decreto ministeriale n. 319 del 31 luglio 1997, concernente le modalità e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attività produttive nelle aree depresse del Paese;

Vista la circolare esplicativa n. 900315 del 14 luglio 2000 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, concernente le sopra indicate modalità e procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse del Paese e successivi aggiornamenti;

Vista la circolare esplicativa n. 900516 del 13 dicembre 2000 del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, relativa alle sopra indicate modalità e procedure nel settore turistico-alberghiero nelle aree depresse del Paese, e successivi aggiornamenti;

Vista la propria delibera 25 febbraio 1994 (*Gazzetta Ufficiale* n. 92/1994), riguardante la disciplina dei contratti di programma e le successive modifiche introdotte dal punto 4 della delibera 21 marzo 1997, n. 29 (*Gazzetta Ufficiale* n. 105/1997) e dal punto 2, lettera *b)* della delibera 11 novembre 1998, n. 127 (*Gazzetta Ufficiale* n. 4/1999);

Vista la propria delibera 25 luglio 2003, n. 26 (*Gazzetta Ufficiale* n. 215/2003), riguardante la regionalizzazione dei patti territoriali e il coordinamento Governo, regioni e province autonome per i contratti di programma;

Visto il decreto 12 novembre 2003 del Ministro delle attività produttive, recante modalità di presentazione della domanda di accesso alla contrattazione programmata e disposizioni in merito ai successivi adempimenti amministrativi;

Visto il decreto 19 novembre 2003, con il quale il Ministro delle attività produttive individua i requisiti e fornisce le specifiche riferite sia ai soggetti proponenti che ai programmi di investimento, nonché l'oggetto di detti programmi ed i criteri di priorità ai fini della concessione delle agevolazioni;

Vista la propria delibera, assunta in pari data, con la quale sono accertate risorse rivenienti da economie e revoche per il finanziamento di contratti di programma per un importo complessivo pari a 162.315.649 euro;

Vista la nota n. 1.236.998 del 30 giugno 2005, con la quale il Ministero delle attività produttive ha sottoposto a questo Comitato la proposta di contratto di programma con il relativo piano progettuale presentato dal Consorzio Piceno Consind, concernente iniziative per la valorizzazione del territorio volte ad un miglioramento della recettività turistica e alla realizzazione di produzioni agroalimentari nella regione Marche in aree obiettivo 2 dei fondi strutturali comunitari e aree 87.3.c) del trattato C.E.;

Vista la nota n. 1.237.053 del 19 luglio 2005, con la quale il Ministero delle attività produttive ha proposto una rimodulazione dei contributi statali per il contratto di programma sopraccitato;

Considerato che il programma si inserisce nell'ambito di un piano di sviluppo per il potenziamento e l'ottimizzazione delle risorse presenti nel territorio;

Considerate le caratteristiche qualitative delle iniziative da realizzare e le ricadute occupazionali attivate;

Considerato che la regione Marche ha espresso parere favorevole agli investimenti previsti dal contratto di programma e sulla compatibilità con la propria programmazione regionale;

Considerato che il contratto di programma proposto dal Consorzio Piceno Consind rientra nella deroga all'applicazione della riforma degli incentivi prevista dall'art. 8, punto 3, della citata legge n. 80/2005;

Considerato che in sede di conversione in legge del succitato decreto-legge n. 115/2005, è stata proposta una modifica riguardante l'innalzamento del limite finanziario di cui all'art. 10, da 200 milioni di euro a 400 milioni di euro, così come risultante dal testo del disegno di legge approvato in Senato in data 28 luglio 2007 (A.S. n. 3523-B);

Su proposta del Ministro delle attività produttive;

Delibera:

1. Il Ministero delle attività produttive è autorizzato a stipulare, entro quattro mesi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente delibera, con il Consorzio Piceno Consind il contratto di programma avente ad oggetto la realizzazione di un articolato piano di investimenti industriali, da realizzarsi nella regione Marche, nel territorio del comune di Monteprandone, area compresa nell'obiettivo 2 dei fondi strutturali comunitari, e dei comuni di Arquata del Tronto, Appignano del Tronto, Montegallo e Offida, aree coperte dalla deroga dell'art. 87.3.c) del trattato C.E. Il contratto, sottoscritto nei termini di seguito indicati e con le necessarie precisazioni e prescrizioni attuative nel rispetto delle limitazioni imposte dall'Unione europea, verrà trasmesso in copia alla segreteria di questo Comitato entro trenta giorni dalla stipula.

1.1. Gli investimenti ammessi sono pari a 40.124.000 euro.

Gli investimenti saranno realizzati dalle società presso le diverse unità produttive, come dettagliato nell'allegata tabella 1, che fa parte integrante della presente delibera.

1.2. Le agevolazioni finanziarie, in conformità a quanto previsto dalle decisioni della Commissione europea citate in premessa, consistono in un contributo in c/capitale calcolato come dettagliato nell'allegata tabella 1.

L'importo totale delle agevolazioni cosi calcolate è pari a 6.492.667 euro, interamente a carico dello Stato.

1.3. Il contributo in conto capitale alle società del consorzio sarà erogato in tre quote annuali di pari importo negli anni 2005 e 2006 e 2007 come dettagliato nella seguente tabella:

Società	Agevolazione concessa			
	2005	**2006**	**2007**	Totale
Asteria srl	130.077,73	130.077,73	130.077,73	390.233,20
Briga sas	287.057,31	287.057,31	287.057,31	861.171,93
CIIP spa	240.359,98	240.359,99	240.359,98	721.079,95
Conca d'oro	72.082,22	72.082,23	72.082,23	216.246,68
Monti Azzurri srl	394.576,51	394.576,51	394.576,51	1.183.729,53
Piceno Consind	115.448,26	115.448,26	115.448,26	346.344,78
Terme Offida spa	924.620,31	924.620,31	924.620,31	2.773.860,93
TOTALE				**6.492.667,00**

Importi in Euro

Al fine del calcolo delle agevolazioni si terrà conto del predetto piano delle disponibilità indipendentemente dagli effettivi tempi di realizzazione degli investimenti.

1.4. Eventuali variazioni dell'importo degli investimenti non potranno comportare aumenti degli oneri a carico della finanza pubblica indicati nel precedente punto 1.2.

1.5. Il termine ultimo per completare gli investimenti è fissato in quarantotto mesi a decorrere dalla data di stipula del contratto.

1.6. Le iniziative, a regime, dovranno realizzare una nuova occupazione diretta non inferiore a n. 249 U.L.A. (Unità lavorative annue).

1.7. Il Ministero delle attività produttive curerà, ove necessari, i conseguenti adempimenti comunitari.

2. Per la realizzazione del contratto di programma di cui al punto 1, è approvato il finanziamento di 6.492.667 euro a valere sulle risorse evidenziate nella delibera, assunta in pari data da questo Comitato, di ricognizione delle risorse derivanti da economie e revoche di contratti di programma.

3. La stipula del contratto di programma è subordinata alla definitiva approvazione della legge di conversione del succitato decreto-legge n. 115/2005, con la quale viene disposta una modifica riguardante l'innalzamento del limite finanziario di cui all'art 10, da 200 milioni di euro a 400 milioni di euro.

Roma, 29 luglio 2005

Il Presidente delegato: BERLUSCONI

Il segretario del CIPE: BALDASSARRI

Registrato alla Corte dei conti il 10 gennaio 2006
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 10

TABELLA 1

Contratto di Programma Piceno Consind

n	Soggetto proponente	Località	Investimenti totali	Onere finanza pubblica	Misura agevolazione		% Contributo sul massimo ammissibile	ULA	Descrizione intervento
					ESL%	ESN%			
1	Asteria Srl	Monteprandone	3.219.900,00	390.233,20	15%	–	79,67%	14	Realizzazione di un centro di consulenza a servizio delle filiere agroalimentari.
2	Briga Sas	Arquata del Tronto	5.000.000,00	861.171,94	10%	8%	79,67%	35	Realizzazione di uno stabilimento per l'imbottigliamento di acqua minerale.
3	CIIP Spa	Arquata del Tronto	5.103.000,00	721.079,95	6%	8%	79,67%	21	Realizzazione di uno stabilimento per l'imbottigliamento di acqua minerale.
4	Conca D'Oro	Appignano del Tronto	1.280.000,00	216.246,68	10%	8%	79,67%	8	Ristrutturazione di abitazioni rurali da adibire ad agriturismo.
5	Monti Azzurri Srl	Montegallo	6.870.000,00	1.183.729,53	10%	8%	79,67%	23	Realizzazione di uno stabilimento per l'imbottigliamento di acqua minerale.
6	Piceno Consind	Arquata del Tronto	2.035.000,00	346.344,78	10%	8%	79,67%	10	Costruzione di tre edifici da adibire a foresteria, aula didattica e ristorante.
7	Terme Offida Spa	Offida	16.616.100,00	2.773.860,93	10%	8%	79,67%	138	Realizzazione di uno stabilimento termale-turistico.
	Totale		**40.124.000,00**	**6.492.667,00**				**249**	

06A00661

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 9 gennaio 2006.

Autorizzazione all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale alla società «Centro di assistenza imprese Coldiretti Marche S.r.l.», in Ancona.

IL DIRETTORE REGIONALE DELLE MARCHE

In base alle attribuzioni conferitegli alle norme riportate nel seguito del presente atto

Dispone:

La società «Centro di assistenza imprese Coldiretti Marche S.r.l.» in breve designabile come «C.A.I.C.M. S.r.l.», con sede in Ancona, via Achille Grandi n. 48/e, codice fiscale/partita iva n. 02051370423 è autorizzata all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale alle imprese.

Motivazioni.

Con il presente atto si autorizza all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale alle imprese la società sopra indicata, dopo aver verificato la regolarità dell'istanza presentata il 30 novembre 2005 prot. n. 32913 dal consigliere delegato sig. Tartagni Dino.

All'istanza sono state allegate la copia conforme all'originale del verbale di assemblea straordinaria, nonché lo statuto ad esso allegato stipulato in data 27 settembre 2004 a rogito notaio Simonetta Sabatini, n. 40167 di repertorio e n. 10680 di fascicolo registrato in Ancona in data 18 ottobre 2004 al n. 101788, dal quale risulta dal capitale sociale pari a € 52.000,00.

La società è stata costituita a seguito di delega espressa, piena e incondizionata, dalla Confederazione nazionale coldiretti, con sede in Roma, via XXIV Maggio n. 43, per la Federazione regionale Marche, per le Federazioni provinciali di Ancona, Ascoli, Macerata, e Pesaro.

È stata regolarmente stipulata con la FATA Assicurazioni la polizza assicurativa n. 6399697 stipulata il 12 ottobre 2005 con la «FATA Assicurazioni S.p.a., Agenzia generale Roma Centro S.r.l.», ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto ministeriale n. 164/1999, con un massimale pari ad € 2.500.00,00 al fine di garantire agli utenti il risarcimento dei danni provocati dall'assistenza fiscale prestata.

Dalla relazione tecnica del consigliere delegato sig. Tartagni Dino risulta che la società intende avvalersi per la tenuta delle scritture contabili, per la predisposizione delle dichiarazioni tributarie e per l'invio telematico delle dichiarazioni, della società di servizi Impresa Verde CD Ancona Servizi S.r.l., Impresa Verde Ascoli

Piceno S.r.l., Impresa Verde CD Macerata Servizi S.r.l., Impresa Verde Pesaro e Urbino S.r.l., società tutte regolarmente costituite con atto pubblico e strutturate capillarmente sul territorio.

È stato inoltre accertato il possesso dei requisiti previsti dalla normativa da parte del responsabile fiscale, dei componenti del consiglio di amministrazione della società richiedente e delle società di servizi di cui la medesima intende avvalersi.

Copia del presente atto viene inviata all'Agenzia delle entrate - Direzione centrale gestione tributi - Settore servizi al contribuente - Ufficio rapporti con i C.A.F. e altri intermediari, per l'iscrizione nell'albo dei centri di assistenza fiscale per le imprese e, per conoscenza, alla società richiedente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi:

Attribuzioni del direttore regionale:

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 - art. 66;

statuto dell'Agenzie delle entrate - articoli 11 e 13, comma 1;

regolamento amministrazione Agenzia delle entrate - articoli 4 e 7, comma 1.

Disposizioni in materia di assistenza fiscale:

decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (art. 32, comma 1, lettera *c)*; articoli 33, 34, 40);

decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164 (articoli 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 11 - 28).

La pratica relativa al presente provvedimento è trattata presso questo ufficio ed è stata assegnata al funzionario Brandi Massimo.

Ancona, 9 gennaio 2006

Il direttore regionale: SPAZIANI

06A00616

AGENZIA DEL TERRITORIO

PROVVEDIMENTO 11 gennaio 2006.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Brescia - servizi di pubblicità immobiliare della sezione staccata di Salò.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1º gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592,

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'Amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Vista la nota prot. n. 14469 del 22 dicembre 2005 del direttore dell'Ufficio provinciale di Brescia, con la quale sono stati comunicati la causa ed il periodo di irregolare funzionamento della sezione staccata di Salò, nel giorno 20 dicembre 2005, dalle ore 8 alle ore 9.

Accertato che l'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Brescia, sezione staccata di Salò, è dipeso dalla partecipazione della maggior parte del personale ad un'assemblea sindacale indetta dalle RSU dell'Ufficio, per discutere del rinnovo contrattuale secondo biennio economico - CCNL agenzie fiscali, tenutasi dalle ore 8 alle ore 9, tale da non consentire all'Ufficio stesso di svolgere i propri compiti istituzionali;

Sentito l'Ufficio del Garante del contribuente che con nota prot. n. 1794 in data 29 dicembre 2005 ha espresso parere favorevole in merito;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Brescia, servizi di pubblicità immobiliare della sezione staccata di Salò, nel giorno 20 dicembre 2005 dalle ore 8 alle ore 9.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 11 gennaio 2006

Il direttore regionale: GUADAGNOLI

06A00527

PROVVEDIMENTO 11 gennaio 2006.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Brescia - servizi di pubblicità immobiliare della sezione staccata di Breno.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, reg. n. 5 Finanze, foglio 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'Ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'Amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Vista la nota prot. n. 14469 del 22 dicembre 2005 del direttore dell'Ufficio provinciale di Brescia, con la quale sono stati comunicati la causa ed il periodo di irregolare funzionamento della sezione staccata di Breno, nel giorno 20 dicembre 2005, dalle ore 8 alle ore 9.

Accertato che l'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Brescia, sezione staccata di Breno, è dipeso dalla partecipazione della maggior parte del personale ad un'assemblea sindacale indetta dalle RSU dell'Ufficio, per discutere del rinnovo contrattuale secondo biennio economico - CCNL Agenzie fiscali, tenutasi dalle ore 8 alle ore 9, tale da non consentire all'Ufficio stesso di svolgere i propri compiti istituzionali;

Sentito l'Ufficio del Garante del contribuente che con nota prot. n. 1793 in data 29 dicembre 2005 ha espresso parere favorevole in merito;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Brescia, servizi di pubblicità immobiliare della sezione staccata di Breno, nel giorno 20 dicembre 2005 dalle ore 8 alle ore 9.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 11 gennaio 2006

Il direttore regionale: GUADAGNOLI

06A00528

PROVVEDIMENTO 11 gennaio 2006.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Brescia.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, reg. n. 5 Finanze, foglio 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli Uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'Ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'Amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Vista la nota prot. n. 14469 del 22 dicembre 2005 del direttore dell'Ufficio provinciale di Brescia, con la quale sono stati comunicati la causa ed il periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio, nel giorno 20 dicembre 2005;

Accertato che l'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Brescia, è dipeso dalla partecipazione della maggior parte del personale di entrambe le sedi del capoluogo ad assemblee sindacali distinte indette dalle RSU dell'Ufficio, per discutere del rinnovo contrattuale secondo biennio economico - CCNL Agenzie fiscali, tenutesi con modalità diverse, tali da non consentire all'Ufficio stesso di svolgere i propri compiti istituzionali;

Sentito l'Ufficio del Garante del contribuente che con nota prot. n. 1795 in data 29 dicembre 2005 ha espresso parere favorevole in merito;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Brescia, per il giorno 20 dicembre 2005 nel seguente modo:

dalle ore 8 alle ore 9, limitatamente ai servizi di pubblicità immobiliare, dalle ore 8,30 alle 9,30 limitatamente ai servizi catastali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 11 gennaio 2006

Il direttore regionale: GUADAGNOLI

06A00529

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 20 gennaio 2006.

Integrazione alla determina di modifica degli stampati di specialità medicinali contenenti fluoxetina, fluvoxamina, sertralina, paroxetina, citalopram, escitalopram, venlafaxina, mianserina, milnacipran, reboxetina e mirtazapina.

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO DI FARMACOVIGILANZA

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il regolamento di organizzazione, di amministrazione, dell'ordinamento del personale dell'AIFA pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 29 giugno 2005;

Visto il decreto legislativo n. 178/1991;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, concernente la classificazione dei medicinali ai fini della loro fornitura;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 540, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto legislativo 15 luglio 2002, n. 145;

Visto la determina di modifica degli stampati di specialità medicinali contenenti fluoxetina, fluvoxamina, sertralina, paroxetina, citalopram, escitalopram, venlafaxina, mianserina, milnacipran, reboxetina e mirtazapina del 20 ottobre 2005 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 251 del 27 ottobre 2005;

Vista l'istanza presentata dalle aziende produttrici attraverso associazione di categoria, che richiede lo smaltimento, oltre i termini fissati dalla sopraccitata determina, delle scorte dei medicinali ancora presenti in commercio recanti il foglietto illustrativo non ancora modificato;

Determina:

Art. 1.

1. Il termine di 90 giorni per l'adozione nel foglio illustrativo delle modifiche previste dalla determina di modifica degli stampati di specialità medicinali contenenti fluoxetina, fluvoxamina, sertralina, paroxetina, citalopram, escitalopram, venlafaxina, mianserina, milnacipran, reboxetina e mirtazapina del 20 ottobre 2005 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 251 del 27 ottobre 2005, è prorogato di ulteriori 90 giorni a partire dal giorno 27 gennaio 2006.

2. Trascorso il termine di cui al comma 1 della presente determina non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dalla determina del 20 ottobre 2005 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 251 del 27 ottobre 2005. Pertanto, entro la scadenza del termine indicato dalla presente determina, tali confezioni andranno ritirate dal commercio.

La presente determina entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 gennaio 2006

Il dirigente: VENEGONI

06A00711

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 23 novembre 2005.

Bilancio di previsione, per l'esercizio 2006, dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Approvazione della gestione provvisoria. (Deliberazione n. 459/05/CONS).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE
NELLE COMUNICAZIONI

Nella sua riunione di consiglio del 23 novembre 2005;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;

Vista la propria delibera n. 17/98, recante «Approvazione dei regolamenti concernenti l'organizzazione ed il funzionamento, la gestione amministrativa e la contabilità, il trattamento giuridico ed economico del personale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni» e successive modifiche ed integrazioni, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 169 del 22 luglio 1998;

Visto in particolare, l'art. 7 del regolamento per la gestione amministrativa e la contabilità dell'Autorità, riguardante la presentazione ed approvazione del bilancio di previsione e l'art. 8 relativo alla gestione provvisoria del bilancio;

Vista la delibera n. 427/04/CONS del 14 dicembre 2004 recante «Approvazione del bilancio di previsione 2005»;

Visto l'A.S. 3613 (disegno di legge finanziaria 2006) che all'art. 14, commi 1, 3 e 4, recante disposizioni sull'autofinanziamento delle Autorità ed in particolare il comma 2 che rinvia la quantificazione delle quote di contribuzione a carico degli utenti all'emanazione, entro il mese di gennaio 2006, di un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

Vista la relazione illustrativa dell'Ufficio bilancio e contabilità;

Considerata l'impossibilità di quantificare l'ammontare delle entrate effettive da iscrivere in bilancio;

Visto il parere della Commissione di garanzia;

Udita la relazione del dott. Michele Lauria, commissario relatore ai sensi dell'art. 32 del regolamento di organizzazione e di funzionamento;

Delibera:

Art. 1.

Approvazione della gestione provvisoria del bilancio 2006

1. È approvata la gestione provvisoria del bilancio di previsione per l'esercizio 2006, per i mesi di gennaio e febbraio, sulla base del bilancio di previsione 2005, approvato con delibera n. 427/04/CONS.

Per tale periodo è consentito l'impegno di spesa mensile in misura non superiore ad un dodicesimo degli stanziamenti previsti nell'ultimo bilancio approvato, con esclusione delle spese obbligatorie.

2. È dato mandato ai competenti uffici di adottare gli adempimenti per l'esecuzione della presente delibera.

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale dell'Autorità.

Napoli, 23 novembre 2005

Il presidente: CALABRÒ

06A00656

DELIBERAZIONE 12 gennaio 2006.

Modifiche ed integrazioni all'articolo 48 del regolamento del personale in attuazione dell'articolo 3, comma 67, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. (Deliberazione n. 30/06/CONS).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella sua riunione di consiglio del 12 gennaio 2006;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249 e, in particolare, l'art. 1, comma 9, che attribuisce all'Autorità il potere di dettare norme in materia di organizzazione, funzionamento, trattamento giuridico ed economico del proprio personale;

Visto l'art. 1, comma 18, della predetta legge 31 luglio 1997, n. 249, che fissa in sessanta unità il numero massimo di personale che può essere assunto con contratto a tempo determinato;

Vista la propria delibera n. 17/98 del 16 giugno 1998, recante «Approvazione dei regolamenti concernenti la gestione amministrativa e la contabilità, il trattamento giuridico ed economico del personale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni» e successive modifiche ed integrazioni, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 169 del 22 luglio 1998;

Vista la propria delibera n. 236/02/CONS del 17 luglio 2002, concernente «contratti a tempo determinato», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 184 del 7 agosto 2002;

Vista la propria delibera n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002, recante «Adozione del nuovo regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 259 del 5 novembre 2002, con le successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, (attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES);

Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)»;

Visto, in particolare, l'art. 3, comma 67, della predetta legge n. 350/2003, che attribuisce all'Autorità, la quale gode di autonomia normativa in materia di organizzazione secondo la propria legge istitutiva, il potere di disciplinare la materia dei contratti a tempo determinato, conformandosi alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368;

Vista la delibera n. 336/04/CONS del 19 ottobre 2004, recante «Modifiche ed integrazioni al regolamento concernente il trattamento giuridico ed econo-

mico del personale dell'Autorità» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 13 novembre 2004, n. 267;

Vista la delibera n. 337/04/CONS del 19 ottobre 2004, concernente il «Regolamento recante l'adozione della pianta organica definitiva dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dell'11 novembre 2004, n. 265;

Vista la delibera n. 160/05/CONS del 19 maggio 2005, concernente modifiche e integrazioni della citata delibera n. 337/04/CONS pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana;

Ritenuto che l'attribuzione all'Autorità, ai sensi dell'art. 3, comma 67, della predetta legge n. 350/2003, del potere di stabilire con regolamento norme in materia di disciplina dei contratti a tempo determinato, pur escludendo, implicitamente, la diretta applicabilità delle singole disposizioni di cui al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, impone però di conformarsi ai principi generali ricavabili dalle predette disposizioni;

Ritenuto, pertanto, di procedere alla modifica dell'art. 48 del regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico del personale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in attuazione della norma di cui all'art. 3, comma 67, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;

Vista la posizione favorevole delle organizzazioni sindacali SIBC e FALBI in data 19 dicembre 2005;

Sentite le organizzazioni sindacali CGIL FISAC, FIBA CISL e UILCA in data 19 dicembre 2005;

Udita la relazione del commissario Giancarlo Innocenzi Botti relatore ai sensi dell'art. 32, comma 1, del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Art. 1.

Modifiche alle disposizioni contenute all'art. 48 del regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico del personale dell'Autorità

1. L'art. 48 del regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico del personale dell'Autorità è sostituito dal seguente:

«Art. 48 *(Personale a contratto)*. — 1. Per garantire lo svolgimento di funzioni analoghe a quelle del personale di ruolo, l'Autorità, previo espletamento di procedure selettive pubbliche, può avvalersi con contratto a tempo determinato di personale avente i requisiti professionali stabiliti dal bando, ferma restando la possibilità di assunzione diretta del personale da assegnare alle segreterie del presidente e dei commissari, nei limiti previsti dal regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Autorità.

2. Il trattamento giuridico ed economico del personale da assumere con contratto a tempo è determinato dall'Autorità con propria delibera in relazione alle esperienze maturate ed alle competenze possedute e con riferimento a quello del personale di ruolo che svolge funzioni analoghe.

3. I contratti a tempo determinato hanno una durata massima di 4 anni e 6 mesi e possono essere rinnovati trascorso un termine di oltre venti giorni dalla scadenza del precedente contratto.

4. All'atto della cessazione del rapporto, a qualunque titolo, è corrisposto al personale a contratto un numero di mensilità pari agli anni di servizio prestato, o frazione di anno superiore ai sei mesi.

5. Il periodo di servizio che il dipendente ha prestato presso l'Autorità con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato è riconosciuto ai fini previdenziali nei limiti consentiti dalla legge.».

2. Dopo l'art. 48 del regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico del personale dell'Autorità è inserito il seguente:

«Art. 48-*bis (Contratti con giovani laureati)*. — 1. I contratti, finalizzati alla specializzazione di giovani laureati, hanno una durata massima di tre anni e non possono essere rinnovati come tali. L'Autorità, determina il trattamento giuridico ed economico spettante ai titolari di tali contratti, i requisiti, le modalità di presentazione delle domande e i criteri di valutazione dei *curricula*».

Art. 2.

Disposizioni transitorie

1. Alla scadenza dei contratti a tempo determinato in essere alla data di adozione della presente delibera si applica la disciplina del rinnovo di cui all'art. 48 del regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico del personale nel testo modificato con la presente delibera.

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale dell'Autorità.

Roma, 12 gennaio 2006

Il presidente: CALABRÒ

06A00657

UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI MILANO

DECRETO RETTORALE 13 dicembre 2005.

Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, emanato con decreto rettorale 24 ottobre 1996, e successive modifiche e integrazioni;

Visto il parere favorevole espresso in sede preliminare dal Senato accademico, nell'adunanza del 13 dicembre 2004, circa la proposta di modifica degli articoli 30, 31 e 32 dello statuto al fine di disciplinare la partecipazione alle adunanze dei consigli di dipartimento e di istituto da parte dei professori di ruolo con afferenza secondaria;

Vista la delibera adottata dal consiglio di amministrazione — fatte salve le determinazioni del Senato accademico integrato — nella seduta del 15 dicembre 2004;

Visto il parere favorevole espresso dal senato accademico integrato, nell'adunanza del 17 gennaio 2005;

Vista la nota del 6 aprile 2005, prot. n. 1320, con la quale il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha chiesto chiarimenti in ordine alla modifica proposta;

Vista la comunicazione rettorale del 7 giugno 2005, prot. n. 10793, con la quale è stato dato riscontro alle richieste ministeriali;

Preso atto del parere favorevole comunicato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Direzione generale per l'Università, Ufficio I, con nota del 12 dicembre 2005, prot. n. 4785;

Decreta:

Articolo unico

Nel titolo III «Strutture didattiche, di ricerca, di alta specializzazione e di assistenza sanitaria» dello statuto dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, emanato con decreto rettorale 24 ottobre 1996, e successive modifiche e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il secondo e il terzo comma dell'art. 30, relativo ai dipartimenti e agli istituti, vengono riformulati come segue:

«2. I dipartimenti sono costituiti per settori omogenei per oggetto o per metodo. A ciascun dipartimento devono afferire in via primaria almeno cinque professori di prima e seconda fascia, di cui almeno due di prima fascia.

3. Gli istituti sono costituiti per settori scientifici monotematici. A ciascun istituto devono afferire in via primaria almeno due professori di prima e seconda fascia, di cui almeno uno di prima fascia.»;

b) dopo il terzo comma dell'art. 30, relativo ai dipartimenti e agli istituti, viene inserito il seguente nuovo comma:

«3-*bis.* Ai dipartimenti e agli istituti possono afferire in via primaria professori di prima e seconda fascia e ricercatori universitari dell'Università Cattolica, anche appartenenti a facoltà diverse, e professori a contratto — ai sensi dell'art. 44, secondo comma —, non incardinati presso altri atenei. Ai Dipartimenti e agli Istituti possono afferire in via secondaria professori di prima e seconda fascia, ricercatori universitari e professori a contratto afferenti primariamente ad altro dipartimento o istituto dell'Università Cattolica o di altro ateneo. I consigli di dipartimento o di istituto si pronunciano in ordine alle richieste di afferenza ai medesimi.»,

con conseguente rinumerazione del successivo comma «3-*bis*» in «3-*ter*»;

c) il primo comma dell'art. 31, relativo al Direttore di Dipartimento o di Istituto, viene riformulato come segue:

«1. Il direttore di dipartimento o di istituto è eletto dal rispettivo consiglio tra i professori di prima fascia dell'Università Cattolica afferenti in via primaria al dipartimento o all'istituto medesimo, secondo le modalità stabilite dal regolamento generale di ateneo, ed è nominato dal rettore.»;

d) il primo e il secondo comma dell'art. 32, relativo al consiglio di dipartimento o di Istituto, vengono riformulati come segue:

«1. Il consiglio di dipartimento è composto da:

tutti i professori di prima e seconda fascia e i ricercatori universitari afferenti in via primaria al dipartimento stesso;

una rappresentanza, secondo quanto stabilito dal regolamento generale di ateneo, dei professori a contratto — ai sensi dell'art. 44, secondo comma —, afferenti in via primaria al dipartimento medesimo;

un rappresentante degli studenti iscritti ai corsi di dottorato di ricerca, ove questi siano gestiti con sede amministrativa presso l'Università Cattolica, afferenti al dipartimento. L'afferenza degli studenti a ciascun dipartimento è determinata dal collegio dei docenti del dottorato di ricerca.

Possono essere invitati dal consiglio di dipartimento a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni i professori di prima e seconda fascia, i ricercatori universitari e i professori a contratto afferenti in via secondaria al dipartimento.

Può essere altresì invitato a partecipare alle riunioni dei predetti consigli, in relazione alle materie all'ordine del giorno, un responsabile tecnico-amministrativo appartenente ai servizi accademico-didattici.

2. Il consiglio di istituto è composto da:

tutti i professori di prima e seconda fascia afferenti in via primaria all'istituto stesso;

una rappresentanza, secondo quanto stabilito dal regolamento generale di ateneo, rispettivamente dei ricercatori universitari e dei professori a contratto — ai sensi dell'art. 44, secondo comma — afferenti in via primaria all'Istituto medesimo.

Possono essere invitati dal consiglio di istituto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni i professori di prima e seconda fascia, i ricercatori universitari e i professori a contratto afferenti in via secondaria all'Istituto.

Può essere altresì invitato a partecipare alle riunioni dei predetti consigli, in relazione alle materie all'ordine del giorno, un responsabile tecnico-amministrativo appartenente ai servizi accademico-didattici.».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 13 dicembre 2005

Il rettore: ORNAGHI

06A00600

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 19 gennaio 2006

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,2073
Yen	139,06
Lira cipriota	0,5738
Corona ceca	28,726
Corona danese	7,4625
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,68785
Fiorino ungherese	251,38
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6960
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,8415
Corona svedese	9,3395
Tallero sloveno	239,47
Corona slovacca	37,570
Franco svizzero	1,5537
Corona islandese	74,80
Corona norvegese	8,1290
Lev bulgaro	1,9558
Kuna croata	7,3860
Nuovo leu romeno	3,6417
Rublo russo	34,1520
Nuova lira turca	1,6154
Dollaro australiano	1,6217
Dollaro canadese	1,4223
Yuan cinese	9,7413
Dollaro di Hong Kong	9,3615
Rupia indonesiana	11345,00
Won sudcoreano	1187,38
Ringgit malese	4,5250
Dollaro neozelandese	1,7822
Peso filippino	63,685
Dollaro di Singapore	1,9686
Baht tailandese	47,543
Rand sudafricano	7,2562

Cambi del giorno 20 gennaio 2006

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,2068
Yen	139,15
Lira cipriota	0,5738
Corona ceca	28,605
Corona danese	7,4624
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,68525
Fiorino ungherese	250,60
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6960
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,8381
Corona svedese	9,3035
Tallero sloveno	239,47
Corona slovacca	37,475
Franco svizzero	1,5512
Corona islandese	74,41
Corona norvegese	8,0845
Lev bulgaro	1,9558
Kuna croata	7,3835
Nuovo leu romeno	3,6442
Rublo russo	34,1510

Nuova lira turca	1,6130
Dollaro australiano	1,6129
Dollaro canadese	1,4030
Yuan cinese	9,7326
Dollaro di Hong Kong	9,3595
Rupia indonesiana	11386,16
Won sudcoreano	1190,75
Ringgit malese	4,5195
Dollaro neozelandese	1,7760
Peso filippino	63,900
Dollaro di Singapore	1,9646
Baht tailandese	47,248
Rand sudafricano	7,2537

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

06A00810 - 06A00811

MINISTERO DELLA SALUTE

Comunicato di rettifica relativo al decreto ministeriale 13 dicembre 2005, concernente: «Modifica ed integrazione del decreto del Ministero della sanità del 15 febbraio 1984, recante il trattamento della frutta con gas etilene».

Nel testo del decreto ministeriale 13 dicembre 2005, concernente: «Modifica ed integrazione del decreto del Ministero della sanità del 15 febbraio 1984, recante il trattamento della frutta con gas etilene» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 304 del 31 dicembre 2005, all'art. 1, primo comma, lettera *c)*, il testo dell'ultima frase: «... un grado di maturazione, constatato mediante il test di Brix, di almeno il 6,2%», si intende rettificato nel seguente modo: «... un grado di maturazione, constatato mediante il test del rifrattometro, di almeno il 6,2%».

06A00768

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Istruttoria per lo scioglimento della società «Ediltirrena società cooperativa produzione e lavoro», in Pistoia

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, della sottoelencata società cooperativa:

«Ediltirrena Società cooperativa produzione e lavoro», con sede in Pistoia, via Donatori del sangue n. 31, costituita a rogito notaio dott. Giulio Cesare Cappellini, in data 25 settembre 1981, numero repertorio 1913, numero codice fiscale 03174840482.

Si comunica che chiunque abbia interesse, potrà far pervenire alla direzione provinciale del lavoro - servizio politiche del lavoro - area cooperazione, via Desideri, 34 - Pistoia, opposizione, debitamente motivata e documentata, contro l'emanazione del predetto provvedimento, entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

06A00620

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Prexiten»

Estratto determinazione n. 184 del 17 gennaio 2006

Medicinale: PREXITEN.

Titolare A.I.C.: Crinos S.p.A., via Pavia, 6 - 20136 Milano.

Confezioni:

0,2 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 036677019/M (in base 10) 12Z9DV (in base 32);

0,2 mg compresse rivestite con film 20 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 036677021/M (in base 10) 12Z9DX (in base 32);

0,2 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 036677033/M (in base 10) 12Z9F9 (in base 32);

0,2 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 036677045/M (in base 10) 12Z9FP (in base 32);

0,2 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 036677058/M (in base 10) 12Z9G2 (in base 32);

0,2 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 036677060/M (in base 10) 12Z9G4 (in base 32);

0,2 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 036677072/M (in base 10) 12Z9GJ (in base 32);

0,2 mg compresse rivestite con film 400 (20x20) compresse in blister PVC/PVDC/AL confezione ospedaliera - A.I.C. n. 036677084/M (in base 10) 12Z9GW (in base 32);

0,2 mg compresse rivestite con film 400 (10x40) compresse in blister PVC/PVDC/AL confezione ospedaliera - A.I.C. n. 036677096/M (in base 10) 12Z9H8 (in base 32);

0,3 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 036677108/M (in base 10) 12Z9HN (in base 32);

0,3 mg compresse rivestite con film 20 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 036677110/M (in base 10) 12Z9HQ (in base 32);

0,3 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 036677122/M (in base 10) 12Z9J2 (in base 32);

0,3 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 036677134/M (in base 10) 12Z9JG (in base 32);

0,3 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 036677146/M (in base 10) 12Z9JU (in base 32);

0,3 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 036677159/M (in base 10) 12Z9K7 (in base 32);

0,3 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 036677161/M (in base 10) 12Z9K9 (in base 32);

0,3 mg compresse rivestite con film 400 (20x20) compresse in blister PVC/PVDC/AL confezione ospedaliera - A.I.C. n. 036677173/M (in base 10) 12Z9KP (in base 32);

0,3 mg compresse rivestite con film 400 (10x40) compresse in blister PVC/PVDC/AL confezione ospedaliera - A.I.C. n. 036677185/M (in base 10) 12Z9L1 (in base 32);

0,4 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 036677197/M (in base 10) 12Z9LF (in base 32);

0,4 mg compresse rivestite con film 20 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 036677209/M (in base 10) 12Z9LT (in base 32);

0,4 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 036677211/M (in base 10) 12Z9LV (in base 32);

0,4 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 036677223/M (in base 10) 12Z9M7 (in base 32);

0,4 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 036677235/M (in base 10) 12Z9MM (in base 32);

0,4 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 036677247/M (in base 10) 12Z9MZ (in base 32);

0,4 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 036677250/M (in base 10) 12Z9N2 (in base 32);

0,4 mg compresse rivestite con film 400 (20x20) compresse in blister PVC/PVDC/AL confezione ospedaliera - A.I.C. n. 036677262/M (in base 10) 12Z9NG (in base 32);

0,4 mg compresse rivestite con film 400 (10x40) compresse in blister PVC/PVDC/AL confezione ospedaliera - A.I.C. n. 036677274/M (in base 10) 12Z9NU (in base 32);

0,2 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 036677286/M (in base 10) 12Z9P6 (in base 32);

0,4 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 036677298/M (in base 10) 12Z9PL (in base 32);

0,2 mg compresse rivestite con film 7 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 036677300/M (in base 10) 12Z9PN (in base 32);

0,4 mg compresse rivestite con film 7 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 036677312/M (in base 10) 12Z9Q0 (in base 32);

0,2 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 036677324/M (in base 10) 12Z9QD (in base 32);

0,4 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 036677336/M (in base 10) 12Z9QS (in base 32);

0,3 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 036677348/M (in base 10) 12Z9R4 (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Composizione: una compressa rivestita con film da 0,2, 0,3 e 0,4 mg contiene:

principio attivo: 0,2 mg, 0,3 mg o 0,4 mg di moxonidina;

eccipienti: nucleo della compressa: lattosio monoidrato, crospovidone, povidone K25, magnesio stearato.

Rivestimento: ipromellosa, titanio diossido (E171), macrogol 400, ferro ossido rosso (E172).

Produzione: Perrigo Israel Pharmaceuticals - P.O. Box 16 - 80500 Yerham Israele, Chanelle Medical - Ida Industrial Estate - Loughrea Co Galway Irlanda.

Confezionamento controllo e rilascio dei lotti: Sofarimex Ind. Quimica e Farmaceutica Lda - Av. Industrias-Alto do Colaride-Aguava - 2735 Cacèm (Portogallo), Sanico NV - Veedijk, 59 Industriezone IV - 2300 Turnhout (Belgio), Dragenopharm Apotheker Puschl GmbH - Golistrasse 1 - 84529 Tittmoning (Germania).

Controllo e rilascio dei lotti: Chanelle Medical - Ida Industrial Estate - Loughrea Co Galway Irlanda, Stada Arzneimittel AG - Stadastrasse 2-18 - 61118 Bad Vilbel (Germania).

Confezionamento e rilascio lotti: Millmount Healthcare Ltd - Units 5-7, Novon Enterprise Centre Trim Road - IR-Navan, Co. Meath (Irlanda), Centrafarm Services BV - Nieuve Douk 9, 4870 Al Etten - Lane (Paesi Bassi).

Controllo: Microchem Laboratoires Ltd - Clogherane Dungarvan Uvalford (Irlanda).

Indicazioni terapeutiche: ipertensione essenziale da lieve a moderata.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezioni:

0,2 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 036677033/M (in base 10) 12Z9F9 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory: (IVA esclusa) 5,18 euro.

Prezzo al pubblico: (IVA inclusa) 8,55 euro;

0,4 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 036677211/M (in base 10) 12Z9LV (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory: (IVA esclusa) 8,52 euro.

Prezzo al pubblico: (IVA inclusa) 14,06 euro.

Classificazione ai fini della fornitura

RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

La presente determinazione è rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva 65/65 CEE modificata dalla direttiva 93/39 CEE. È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel dossier di autorizzazione depositato presso questa agenzia. Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte dell'agenzia.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A00696

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Paroxetina Hexal»

Estratto determinazione n. 185 del 17 gennaio 2006

Medicinale: PAROXETINA HEXAL.

Titolare A.I.C.: Hexal S.p.A., via Paracelso, 16 - 20041 Agrate Brianza (Milano).

Confezioni:

20 mg compresse rivestite con film 7 compresse in blister AL/PVC - A.I.C. n. 036614016/M (in base 10) 12XCW0 (in base 32);

20 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister AL/PVC - A.I.C. n. 036614028/M (in base 10) 12XCWD (in base 32);

20 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister AL/PVC - A.I.C. n. 036614030/M (in base 10) 12XCWG (in base 32);

20 mg compresse rivestite con film 15 compresse in blister AL/PVC - A.I.C. n. 036614042/M (in base 10) 12XCWU (in base 32);

20 mg compresse rivestite con film 20 compresse in blister AL/PVC - A.I.C. n. 036614055/M (in base 10) 12XCX7 (in base 32);

20 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister AL/PVC - A.I.C. n. 036614067/M (in base 10) 12XCXM (in base 32);

20 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister AL/PVC - A.I.C. n. 036614079/M (in base 10) 12XCXZ (in base 32);

20 mg compresse rivestite con film 40 compresse in blister AL/PVC - A.I.C. n. 036614081/M (in base 10) 12XCY1 (in base 32);

20 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister AL/PVC - A.I.C. n. 036614093/M (in base 10) 12XCYF (in base 32);

20 mg compresse rivestite con film 50x1 compresse in blister AL/PVC - A.I.C. n. 036614105/M (in base 10) 12XCYT (in base 32);

20 mg compresse rivestite con film 60 compresse in blister AL/PVC - A.I.C. n. 036614117/M (in base 10) 12XCZ5 (in base 32);

20 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister AL/PVC - A.I.C. n. 036614129/M (in base 10) 12XCZK (in base 32);

20 mg compresse rivestite con film 200 compresse in blister AL/PVC - A.I.C. n. 036614131/M (in base 10) 12XCZM (in base 32);

20 mg compresse rivestite con film 250 compresse in blister AL/PVC - A.I.C. n. 036614143/M (in base 10) 12XCZZ (in base 32);

20 mg compresse rivestite con film 7 compresse in contenitore per compresse in PE - A.I.C. n. 036614156/M (in base 10) 12XD0D (in base 32);

20 mg compresse rivestite con film 10 compresse in contenitore per compresse in PE - A.I.C. n. 036614168/M (in base 10) 12XD0S (in base 32);

20 mg compresse rivestite con film 14 compresse in contenitore per compresse in PE - A.I.C. n. 036614170/M (in base 10) 12XD0U (in base 32);

20 mg compresse rivestite con film 15 compresse in contenitore per compresse in PE - A.I.C. n. 036614182/M (in base 10) 12XD16 (in base 32);

20 mg compresse rivestite con film 20 compresse in contenitore per compresse in PE - A.I.C. n. 036614194/M (in base 10) 12XD1L (in base 32);

20 mg compresse rivestite con film 28 compresse in contenitore per compresse in PE - A.I.C. n. 036614206/M (in base 10) 12XD1Y (in base 32);

20 mg compresse rivestite con film 30 compresse in contenitore per compresse in PE - A.I.C. n. 036614218/M (in base 10) 12XD2B (in base 32);

20 mg compresse rivestite con film 40 compresse in contenitore per compresse in PE - A.I.C. n. 036614220/M (in base 10) 12XD2D (in base 32);

20 mg compresse rivestite con film 50 compresse in contenitore per compresse in PE - A.I.C. n. 036614232/M (in base 10) 12XD2S (in base 32);

20 mg compresse rivestite con film 50×1 compresse in contenitore per compresse in PE - A.I.C. n. 036614244/M (in base 10) 12XD34 (in base 32);

20 mg compresse rivestite con film 60 compresse in contenitore per compresse in PE - A.I.C. n. 036614257/M (in base 10) 12XD3K (in base 32);

20 mg compresse rivestite con film 100 compresse in contenitore per compresse in PE - A.I.C. n. 036614269/M (in base 10) 12XD3X (in base 32);

20 mg compresse rivestite con film 200 compresse in contenitore per compresse in PE - A.I.C. n. 036614271/M (in base 10) 12XD3Z (in base 32);

20 mg compresse rivestite con film 250 compresse in contenitore per compresse in PE - A.I.C. n. 036614283/M (in base 10) 12XD4C (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Composizione: una compressa rivestita con film da 20 mg contiene:

principio attivo: paroxetina 20 mg (come paroxetina cloridrato anidra 22,2 mg);

eccipienti: mannitolo, cellulosa microcristallina, copovidone, carbossimetilamido sodico (Tipo A), silice colloidale anidra, magnesio stearato, ipromellosa 5 cps, talco (micronizzato), titanio diossido (E171).

Produzione, confezionamento, controlli e rilascio dei lotti: Hexal A/S - Kanalholmen 8-18 - DK-2650 Hvidovre (Danimarca); Salutas Pharma GmbH - Otto-von-Guericke Allee, 1 - 39179 Barleben (Germania).

Confezionamento e rilascio dei lotti (escluso i controlli): Hexal Polka SP. Zo. o. - Ul-Domaniewska 50 c - 02-672 Warszawa (Polonia).

Indicazioni terapeutiche: trattamento di

episodi di depressione maggiore;

disturbo ossessivo compulsivo;

disturbo da attacchi di panico con o senza agorafobia;

disturbo d'ansia sociale/fobia sociale;

disturbo d'ansia generalizzata;

disturbo da stress post-traumatico.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezioni:

20 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister AL/PVC - A.I.C. n. 036614067/M (in base 10) 12XCXM (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory: (IVA esclusa) 11,51 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 19,00 euro;

20 mg compresse rivestite con film 28 compresse in contenitore per compresse in PE - A.I.C. n. 036614206/M (in base 10) 12XD1Y (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory: (IVA esclusa) 11,51 euro.

Prezzo al pubblico: (IVA inclusa) 19,00 euro.

Classificazione ai fini della fornitura

RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

La presente determinazione è rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva 65/65 CEE modificata dalla direttiva 93/39 CEE. È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel dossier di autorizzazione depositato presso questa agenzia. Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte dell'agenzia.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A00698

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Doloproct»

Estratto determinazione n. 186 del 17 gennaio 2006

Medicinale: DOLOPROCT.

Titolare A.I.C.: Intendis S.p.A., via E. Schering, 21 - 20090 Segrate (Milano).

Confezioni:

1 mg/g + 20 mg/g crema rettale tubo 10 g - A.I.C. n. 036428011/M (in base 10) 12RQ7C (in base 32);

1 mg/g + 20 mg/g crema rettale tubo 15 g - A.I.C. n. 036428023/M (in base 10) 12RQ7R (in base 32);

1 mg/g + 20 mg/g crema rettale tubo 30 g - A.I.C. n. 036428035/M (in base 10) 12RQ83 (in base 32).

Forma farmaceutica: crema rettale.

Composizione: 1 g di crema rettale contiene:

principio attivo: 1 mg di fluocortolone pivalato e 20 mg di lidocaina cloridrato;

eccipienti: polisorbato 60, sorbitano stearato, alcool cetostearilico, paraffina liquida, vaselina bianca, sodio editato, sodio fosfato monobasico diidrato, sodio fosfato di basico dodecaidrato, alcool benzilico, acqua depurata.

Produzione controllo e rilascio dei lotti: Intendis Manufacturing S.p.A., via E. Schering, 21 - 20090 Segrate (Milano).

Indicazioni terapeutiche: per il sollievo sintomatico di dolore, gonfiore, bruciore, prurito associati ad emorroidi, proctite ed eczema anale.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezioni:

1 mg/g + 20 mg/g crema rettale tubo 10 g - A.I.C. n. 036428011/M (in base 10) 12RQ7C (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «C-*bis*»;

1 mg/g + 20 mg/g crema rettale tubo 15 g - A.I.C. n. 036428023/M (in base 10) 12RQ7R (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «C-*bis*»;

1 mg/g + 20 mg/g crema rettale tubo 30 g - A.I.C. n. 036428035/M (in base 10) 12RQ83 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «C-*bis*».

Classificazione ai fini della fornitura

OTC: medicinale non soggetto a prescrizione medica da banco.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

La presente determinazione è rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva 65/65 CEE modificata dalla direttiva 93/39 CEE. È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel dossier di autorizzazione depositato presso questa agenzia. Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte dell'agenzia.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A00697

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Serekis»

Estratto determinazione n. 187 del 17 gennaio 2006

Medicinale: SEREKIS.

Titolare A.I.C.: Intendis S.p.A., via E. Schering, 21 - 20090 Segrate (Milano).

Confezioni:

1 mg + 40 mg 10 supposte - A.I.C. n. 036427019/M (in base 10) 12RP8C (in base 32);

1 mg + 40 mg 120 supposte - A.I.C. n. 036427021/M (in base 10) 12RP8F (in base 32).

Forma farmaceutica: supposte.

Composizione: 1 supposta contiene:

principio attivo: 1 mg di fluocortolone-21-pivalato e 40 mg di lidocaina cloridrato anidra;

eccipienti: gliceridi semisintetici solidi.

Produzione: Istituto De Angeli Srl Reggello località Prulli (Firenze).

Controllo finale e rilascio dei lotti: Intendis Manufacturing S.p.A., via E. Schering, 21 - 20090 Segrate (Milano).

Indicazioni terapeutiche: per il sollievo sintomatico di dolore, tumefazione, bruciore, prurito associati a:

emorroidi;

proctite.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezioni:

1 mg + 40 mg 10 supposte - A.I.C. n 036427019/M (in base 10) 12RP8C (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «C-*bis*»;

1 mg + 40 mg 120 supposte - A.I.C. n 036427021/M (in base 10) 12RP8F (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «C-*bis*».

Classificazione ai fini della fornitura

OTC: medicinale non soggetto a prescrizione medica da banco.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

La presente determinazione è rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva 65/65 CEE modificata dalla direttiva 93/39 CEE. È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel dossier di autorizzazione depositato presso questa agenzia. Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte dell'agenzia.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A00699

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Apofin»

Estratto determinazione AIC/N/V n. 6 dell'11 gennaio 2006

Medicinale: APOFIN.

Titolare A.I.C.: Chiesi Farmaceutici S.p.A., con sede legale e domicilio fiscale in via Palermo, 26/A - 43100 Parma - Italia, codice fiscale n. 01513360345.

Variazione A.I.C.: modifica regime di fornitura (decreto-legge n. 539/1992) - escluso automedicazione (B9).

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicato: modifica del regime di fornitura:

da: OSP 1: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile;

a: OSP 2: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile o in ambito extraospedaliero, secondo le disposizioni delle regioni e delle province autonome

relativamente alla confezione sottoelencata:

astuccio 5 fiale soluzione infusione sottocutanea 5 ml 1% - A.I.C. n. 033403015.

È, inoltre, autorizzata la modifica della denominazione della confezione, già registrata, come di seguito indicato:

astuccio 5 fiale soluzione infusione sottocutanea 5 ml 1% varia in «50 mg/5 ml soluzione iniettabile per uso sottocutaneo» 5 fiale 5 ml - A.I.C. n. 033403015.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A00700

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI VICENZA

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29, comma 5 e 6 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che le sottoelencate imprese, aventi sede legale nella provincia di Vicenza, assegnatarie del marchio identificativo indicato, hanno cessato la propria attività e sono state cancellate dal registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251 con le seguenti determinazioni dirigenziali:

determinazione n. 110 dell'11 agosto 2005	1787-VI	G. & G. Enterprise S.r.l. - u.s. - in liquidazione - Via Trento, 11 - Monticello Conte Otto (VI)	punzoni ritirati 5	punzoni smarriti 0

determinazione n. 111 dell'11 agosto 2005	2545-VI	Pavan Riccardo - Via Riviera Berica, 475 - Vicenza (VI)	punzoni ritirati 1	punzoni smarriti 0

determinazione n. 112 dell'11 agosto 2005	306-VI	Antonini Armando - Via N. Sauro, 17 - Costabissara (VI)	punzoni ritirati 5	punzoni smarriti 2

determinazione n.113 dell'11 agosto 2005	918-VI	Cam - Ber - Via C. Colombo, 43 - Vicenza (VI)	punzoni ritirati 9	punzoni smarriti 0

determinazione n. 114 dell'11 agosto 2005	1840-VI	Todesco S.n.c. di Todesco Dino & C. - Via G. Galilei, 1/67 - Arcugnano (VI)	punzoni ritirati 3	punzoni smarriti 0

determinazione n. 118 del 1° settembre 2005	2499-VI	Argenta Monica - Via Vicenza, 52/P19 - Camisano Vicentino (VI)	punzoni ritirati 2	punzoni smarriti 0

determinazione n. 119 del 12 settembre 2005	2512-VI	Bre.co.s Preziosi di Bressan Masha - Via G. Galilei, 3 AAN - Arcugnano (VI)	punzoni ritirati 3	punzoni smarriti 0

determinazione n. 128 del 31 ottobre 2005	2352-VI	Colussi S.r.l. - Via Zamenhof, 22 - Vicenza (VI)	punzoni ritirati 2	punzoni smarriti 0

determinazione n. 129 del 31 ottobre 2005	2524-VI	Rivelazione Oro S.n.c. di Pana Francesco e Jlenia - Via Oltreagno di Mezzo, 55 - Trissino (VI)	punzoni ritirati 2	punzoni smarriti 0

determinazione n. 131 del 3 novembre 2005	2261-VI	Oreficeria G2 di Golin Bianca Rosa & C. S.n.c. - Via Stazione snc - Trissino (VI)	punzoni ritirati 2	punzoni smarriti 0

determinazione n. 132 del 3 novembre 2005	215-VI	Canevarolo Sergio S.r.l. - in liquidazione - Via E. Fermi, 15 Costabissara (VI)	punzoni ritirati 1	punzoni smarriti 0

determinazione n. 137 del 17 novembre 2005	517-VI	Forte Antonio - Via Lobbia, 185 - Vicenza (VI)	punzoni ritirati 3	punzoni smarriti 0

determinazione n. 138 del 17 novembre 2005	2044-VI	Jeneusse di Manuele Manzardo Via A. Bassi, 6 - Zugliano (VI)	punzoni ritirati 4	punzoni smarriti 1

determinazione n. 139 del 21 novembre 2005	2437-VI	Dama S.r.l. - Via Vecchia Ferriera 70 - Vicenza (VI)	punzoni ritirati 3	punzoni smarriti 2

determinazione n. 140 del 21 novembre 2005	2529-VI	Luxor S.r.l. - Contrà Pedemuro S Biagio, 89 - Vicenza (VI)	punzoni ritirati 2	punzoni smarriti 0

determinazione n. 147 del 22 dicembre 2005	612-VI	Ceretta Ida E C. S.n.c. - Via C. Battisti, 13/A - Trissino (VI)	punzoni ritirati 3	punzoni smarriti 0

determinazione n. 148 del 22 dicembre 2005	2492-VI	Oromep S.r.l. - in liquidazione - Via Zamenhof, 100 - Vicenza (VI)	punzoni ritirati 2	punzoni smarriti 0

determinazione n. 151 del 30 dicembre 2005	2035-VI	Oesse S.r.l. - Via Monte Verena, 30 - Cassola (VI)	punzoni ritirati 3	punzoni smarriti 0

I punzoni delle imprese sopraelencate, recanti le impronte dei relativi marchi di identificazione che sono stati restituiti alla Camera di Commercio di Vicenza sono stati tutti deformati, di quelli smarriti le imprese interessate hanno presentato la dichiarazione di smarrimento.

Gli eventuali detentori dei punzoni smarriti, o comunque non restituiti sono invitati a consegnarli alla Camera di Commercio I.A.A. di Vicenza; ogni loro uso è considerato illegale e sanzionabile a termini di legge (comma 1 dell'art. 25 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251).

06A00621

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto 13 dicembre 2005 del Ministero della salute, recante: «Modifica ed integrazione del decreto del Ministero della sanità del 15 febbraio 1984, riguardante il trattamento della frutta con gas etilene». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 304 del 31 dicembre 2005).

Nel decreto citato in epigrafe, pubblicato nella sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 41, prima colonna, all'art. 1, primo comma, lettera *c)*, all'ultimo rigo, dove è scritto: «... di almeno il *6,2‰*», leggasi: «... di almeno il *6,2%*».

06A00769

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G601020/1) Roma, 2006 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	**ACIREALE (CT)**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
70056	**MOLFETTA (BA)**	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Salepico, 47	080	3971365	3971365

Segue: LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80139	**NAPOLI**	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	**PERUGIA**	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	**ROVIGO**	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	**SASSARI**	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2006 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€	**400,00**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€	**220,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€	**285,00**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€	**155,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€	**68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:			
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€	**168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€	**65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€	**167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€	**780,00**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€	**412,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€	**652,00**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€	**342,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*	€	**320,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*	€	**185,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€	1,00

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€	**190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni	€	**180,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.